



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 643

Disciplina della rappresentanza di interessi

30/03/2018 - 04:14

Indice

1. DDL S. 643 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 643.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	14
1.3.1. Sedute.	15
1.3.2. Resoconti sommari.	21
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	22
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 30/07/2014.	23
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) dell'11/09/2014.	29
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 24/09/2014.	31
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 04/11/2014.	35
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014.	38
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236 (pom.) del 13/01/2015.	44
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015.	47
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom.) del 05/02/2015.	55
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (pom.) del 10/02/2015.	56
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 12/02/2015.	65
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/02/2015.	66
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 19/02/2015.	69
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 244 (pom.) del 19/02/2015.	70
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/02/2015.	74
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015.	78
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 265 (pom.) del 22/04/2015.	84
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015.	88
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 13/05/2015.	91
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 276 (pom.) del 21/05/2015.	96
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 10/06/2015.	99
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 333 (pom.) del 21/10/2015.	102
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 341 (pom.) del 24/11/2015.	104
1.3.2.1.23. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 385 (pom.) del 12/04/2016.	113
1.3.2.1.24. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 388 (pom.) del 20/04/2016.	130
1.3.2.1.25. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 396 (pom.) del 19/05/2016.	147

1.3.2.1.26. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016	229
1.3.2.1.27. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 399 (pom.) del 07/06/2016	236
1.3.2.1.28. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 400 (pom.) dell'08/06/2016	256
1.3.2.1.29. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del 07/09/2016	265
1.4. Trattazione in consultiva	267
1.4.1. Sedute	268
1.4.2. Resoconti sommari	269
1.4.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	270
1.4.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 123 (pom.) del 13/05/2015	271

1. DDL S. 643 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 643
XVII Legislatura

Disciplina della rappresentanza di interessi
Titolo breve: *attività di rappresentanza interessi*

Iter
8 giugno 2016: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.643 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Riccardo Nencini ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\) - PSI](#))

Cofirmatari

Salvatore Tito Di Maggio ([SCpl](#)) (aggiunge firma in data 12 giugno 2013)
Paolo Naccarato ([GAL](#)) (aggiunge firma in data 12 giugno 2013)
Francesco Palermo ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\) - PSI](#)) (aggiunge firma in data 12 giugno 2013)
Enrico Buemi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 5 aprile 2016)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 maggio 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.

Classificazione TESEO

GRUPPI DI PRESSIONE

Articoli

PARLAMENTARI (Art.2), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.2), DATORI DI LAVORO (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2-4), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Art.2), MINISTRI (Art.2), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.2), INCARICHI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.8, 10), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.6, 7, 11, 12), INTERNET (Art.6), MAGGIORE ETA' (Art.6), FALLIMENTO (Art.6), DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Artt.4, 7), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.8, 9), DIRITTO DI ACCESSO (Art.7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.13), RAPPRESENTANTI DI CATEGORIE ECONOMICHE E SOCIALI (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3, 4), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.3, 4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Campanella** ([Misto](#), Italia Lavori in Corso) (dato conto della nomina il 30 luglio 2014) .

Assegnazione

Assegnato alla [**1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)**](#) in sede referente il 31 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 85 del 31 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea) (aggiunto il 6 maggio 2015; annunciato nella seduta n. 444 del 6 maggio 2015)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 643

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 643

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCINI**, **NACCARATO**, **DI MAGGIO** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Disciplina della rappresentanza di interessi

Onorevoli Senatori. -- In ogni sistema democratico i gruppi di interesse svolgono attività di pressione nei confronti dei decisori pubblici. L'attività che svolgono è espressione diretta della vivacità democratica del circuito politico in cui si formano le decisioni pubbliche.

Una regolazione adeguata dell'attività dei gruppi di pressione è quindi indice e misura della democraticità di un sistema politico. Le regole alla rappresentanza di interessi svolta dai gruppi di pressione ne riconosce la natura di soggetto politico necessario e imprescindibile per la corretta formulazione delle politiche pubbliche. Sono i gruppi di pressione che portano a conoscenza il decisore pubblico di informazioni preziose, utili a definire un quadro informativo completo per assumere la decisione finale. Gli stessi gruppi di pressione garantiscono la vivacità del dibattito e svolgono il ruolo di filtro tra le esigenze della società civile e le politiche pubbliche.

In numerosi ordinamenti l'attività di pressione è oggetto di regolazione. A livello comunitario l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea prevede che le istituzioni diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, così da mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tutta la società civile e le associazioni rappresentative. Il 23 giugno 2011 il Parlamento e la Commissione hanno siglato un *Institutional Agreement* per istituire un registro per la trasparenza condiviso e un codice di condotta. Tra i Paesi nei quali l'attività di rappresentanza di interessi è regolamentata ci sono gli Stati Uniti. La legge statunitense pone regole stringenti sia per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi presso le sedi istituzionali, sia per il rispetto di norme deontologiche nell'esercizio della professione, sia per il regime di incompatibilità.

Il presente disegno di legge si propone di regolamentare le attività di rappresentanza di interessi condotte nei confronti dei decisori pubblici italiani con lo scopo di influenzarli, al fine di trarne un vantaggio diretto. La legge si fonda su tre pilastri: il primo è quello della trasparenza, che viene garantita attraverso un registro dei rappresentanti di interessi e attraverso l'assolvimento di una serie di obblighi di pubblicità da parte dell'organo tenutario del registro. Il secondo pilastro è quello del buon andamento delle amministrazioni. Il processo di accreditamento garantisce infatti ai rappresentanti di interessi una serie di agevolazioni nel dialogo con i decisori pubblici. Queste agevolazioni non sostituiscono i canali tradizionali di partecipazione e concertazione. Rappresentano invece un canale supplementare per garantire ai portatori di interessi la possibilità di rendere nota la propria posizione ai decisori pubblici, e a questi ultimi offrono l'occasione per elaborare politiche pubbliche condivise. Il terzo pilastro è quello della legalità. La legge mira a scongiurare fenomeni di malaffare e opacità che hanno interessato le cronache giudiziarie anche recenti. Il sistema di accreditamento e le sanzioni previste nel testo garantiscono un maggiore rispetto delle procedure e dei principi ai quali si ispira la legge: pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali.

L'articolo 1 specifica le finalità della legge. Si tratta in particolare della garanzia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni e la diffusione della conoscenza nel processo di formazione delle decisioni pubbliche. L'articolo, nell'individuare gli obiettivi della legge, richiama i principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali.

L'articolo 2 introduce le definizioni dei soggetti a cui è rivolta la legge e definisce l'attività di rappresentanza professionale degli interessi.

In particolare, tra i soggetti destinatari dell'intervento normativo, si definiscono i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici. I primi comprendono singoli professionisti o società che svolgono attività di rappresentanza professionale. I secondi comprendono tutti i soggetti che concorrono alla formazione delle decisioni pubbliche. L'articolo elenca tutti i soggetti istituzionali che rientrano in questa categoria.

Successivamente l'articolo definisce i processi decisionali pubblici -- ossia i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali -- e l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Quest'ultima è definita come un'attività professionale svolta per rappresentare all'interno dei processi decisionali interessi privati. Sono quindi escluse le attività di rappresentanza dei datori di lavoro, l'attività di comunicazione presso i mezzi di informazione e le dichiarazioni ufficiali rese nel corso di audizioni e incontri pubblici presso rappresentanti del Governo, delle Commissioni e Comitati parlamentari.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano la struttura amministrativa alla quale affidare il coordinamento delle attività di monitoraggio e di verifica della rappresentanza professionale di interessi e ne disciplinano le funzioni. La struttura ha il ruolo fondamentale di coordinare l'attività di rappresentanza degli interessi e accreditare i rappresentanti degli interessi privati presso le istituzioni. Ciò non impedisce ai decisori pubblici, nell'esercizio dell'autonomia istituzionale loro riconosciuta, di introdurre ulteriori regole per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi presso le rispettive sedi.

In particolare, l'articolo 3 prevede la creazione di una struttura *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura, denominata «Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi» è composta da un comitato direttivo e da una segreteria amministrativa. Nel comitato direttivo siedono quattro membri scelti tra soggetti di comprovata esperienza professionale e accademica nel settore della rappresentanza di interessi e della partecipazione democratica. Il Presidente è eletto dal comitato, tra i membri di questo. Nella segreteria amministrativa siede personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre amministrazioni (in posizione di comando).

L'articolo 4 elenca invece le funzioni principali esercitate dalla Struttura di missione.

Queste comprendono: la tenuta del Registro dei portatori di interessi; l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i portatori di interessi; la redazione di una relazione annuale al Parlamento; la gestione delle procedure di consultazione dei portatori di interessi particolari (limitatamente alle attività del Governo, per quelle del Parlamento la legge attribuisce a Camera e Senato il potere di disciplinare autonomamente le procedure di accreditamento e consultazione dei portatori di interesse).

L'articolo 5 e l'articolo 6 riguardano il Registro dei portatori di interessi particolari. L'articolo 5 introduce il principio dell'obbligatorietà di iscrizione per i rappresentanti di interessi.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate dall'articolo 6. La norma elenca i requisiti essenziali per l'iscrizione, tra i quali sono particolarmente importanti la maggiore età, il possesso di una laurea specialistica (oppure di un'esperienza continuativa di almeno due anni presso un soggetto iscritto al Registro) e il non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro, tra gli altri, la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e il patrimonio. La verifica del possesso dei requisiti posti dalla norma è affidata alla Struttura di missione, che ha anche facoltà di chiedere, ove necessario, informazioni integrative. Al momento della iscrizione al Registro i rappresentanti di interessi sono tenuti a comunicare alcune informazioni. Tra quelle

individuare dalla norma sono particolarmente importanti quelle relative alla categorie di interessi che intendono rappresentare, i potenziali destinatari dell'attività di pressione e le risorse economiche, umane e materiali che intendono utilizzare per l'attività di pressione. L'iscrizione dà diritto a ricevere i codici identificativi necessari per accedere alle consultazioni svolte dal Governo.

L'articolo 7 disciplina il codice deontologico che gli iscritti al Registro sono tenuti a rispettare. La norma rimanda a un atto di natura regolamentare da adottare nei successivi novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, a opera della Struttura di missione.

Il regime delle incompatibilità è disciplinato dall'articolo 8. La norma introduce il cosiddetto divieto delle «*revolving doors*», ossia la commistione tra interessi privati e pubblici prima che sia decorso un periodo di tempo adeguato. Fatte salve le eccezioni già contemplate dall'articolo 6, la norma vieta l'iscrizione al Registro dei rappresentanti di interessi, per i due anni successivi allo svolgimento del mandato o alla cessazione dell'incarico, per i decisori pubblici, i soggetti titolari di incarico da esperto o incarico individuale presso le Pubbliche amministrazioni, i giornalisti parlamentari e i dirigenti di partiti o movimenti politici.

L'articolo 9 disciplina le attività dei rappresentanti di interessi. La norma ne indica quattro: la presentazione di proposte, richieste o documentazione pertinente a un processo decisionale in corso; l'accesso alle strutture istituzionali (previo rilascio di un tesserino di riconoscimento secondo le modalità indicate da ciascuna amministrazione); la partecipazione alle attività di Analisi di impatto della regolamentazione e di Verifica di impatto della regolamentazione degli atti del Governo; la partecipazione alle consultazioni delle Autorità amministrative indipendenti.

L'articolo 10 è dedicato alla relazione annuale che la Struttura di missione è tenuta a redigere e presentare in Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione rappresenta un prezioso strumento di monitoraggio del settore della rappresentanza di interessi. Nel solco della tradizione sperimentata nei Paesi anglosassoni, la relazione diviene uno strumento conoscitivo importante a vantaggio delle istituzioni e della collettività. La norma prevede che la relazione contenga informazioni sulle attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente, sui soggetti pubblici nei cui confronti sono state svolte, sulle risorse (umane e materiali) impiegate e sulle eventuali criticità riscontrate, al fine di consentire al Parlamento di introdurre i necessari correttivi alla disciplina.

L'articolo 11 e l'articolo 12 contemplano gli adempimenti dei decisori pubblici.

L'articolo 11 prevede anzitutto che i decisori pubblici rendano noti e accessibili a tutti i soggetti iscritti al Registro i documenti relativi a iniziative normative del Governo. La norma prevede altresì che non si possano presentare proposte di legge in Consiglio dei ministri in assenza di una relazione che rendiconti adeguatamente lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari (fatte salve alcune eccezioni). Per quanto riguarda le altre istituzioni, in particolare la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e le Autorità amministrative indipendenti, la norma prevede che, nel rispetto dell'autonomia loro riconosciuta, siano loro a disciplinare con apposito regolamento le modalità di coinvolgimento dei soggetti iscritti al Registro.

Con particolare riferimento alle consultazioni a favore dei rappresentanti di interessi, l'articolo 12 disciplina le modalità di partecipazione gestite dalla Struttura di missione. Sono previsti obblighi di pubblicità, di durata e di rendicontazione degli esiti di ciascuna consultazione.

L'articolo 13 disciplina il regime sanzionatorio. Per coloro che sono iscritti al Registro la Struttura di missione ha facoltà di irrogare le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione dal Registro e cancellazione. L'ammonizione consiste in un richiamo scritto contenente l'invito a non ripetere il comportamento commissivo o omissivo. La censura consiste in un richiamo scritto e pubblicato sul sito *internet* dalla Struttura. La sospensione e la cancellazione dal Registro si applicano nei casi più gravi di violazione (o nel caso di violazioni reiterate) e prevedono la temporanea o definitiva esclusione dal Registro e dai diritti che comporta.

La norma elenca una serie di ipotesi di violazione (da non considerarsi esaustive), gli importi delle sanzioni pecuniarie che possono accompagnarsi al riconoscimento di una violazione, il diritto di

contraddittorio in capo ai destinatari delle sanzioni e la competenza giurisdizionale in caso di controversia.

Per coloro che non sono iscritti al Registro la Struttura di missione non ha potere sanzionatorio. La norma gli riconosce comunque la facoltà di segnalare all'autorità giurisdizionale competente eventuali condotte illecite.

Le disposizioni finali, disciplinate dall'articolo 14, riguardano anzitutto i casi di esclusione, che comprendono gli atti urgenti o coperti da segreto di Stato e l'attività di rappresentanza di esponenti sindacali e imprenditoriali svolta nell'ambito di processi decisionali, che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di consultazione.

Il comma 2 riporta la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali finalizzata alla rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.

2. La presente legge si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) consentire l'acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) «portatori di interessi particolari»: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici;
- b) «decisori pubblici»: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche. L'espressione comprende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i membri del Parlamento, i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari;
- c) «processi decisionali pubblici»: i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;
- d) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali e svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non sono considerate attività di relazione: le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione; le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

Art. 3.

(Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi)

1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi (di seguito denominata «Struttura di missione»).
2. La Struttura di missione è composta da un comitato direttivo di quattro membri, composto da soggetti di comprovata esperienza professionale e accademica nel settore della rappresentanza degli interessi, della partecipazione democratica e della trasparenza delle istituzioni.
3. Il comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente.
4. Alla segreteria del comitato direttivo è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.

Art. 4.

(Funzioni della Struttura di missione)

1. La Struttura di missione cura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici ed esercita le seguenti funzioni:

- a) tenuta e aggiornamento periodico del Registro dei portatori di interessi particolari, di cui all'articolo 5;
- b) pubblicazione dei dati ricevuti dai portatori di interessi particolari nella sezione dedicata del proprio sito *internet*;
- c) trasmissione ai decisori pubblici del Registro dei portatori di interessi particolari in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;
- d) redazione e trasmissione al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto viene trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;
- e) gestione delle procedure telematiche di consultazione dei portatori di interessi particolari che intendono partecipare alle decisioni del Governo;
- f) gestione del contraddittorio e assegnazione di sanzioni ai portatori di interessi particolari nei casi previsti dall'articolo 13.

2. La Struttura di missione fa fronte alle competenze attribuite dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Registro dei portatori di interessi particolari)

1. È istituito presso la Struttura di missione il Registro dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici devono iscriversi nel Registro secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Iscrizione al Registro)

1. I portatori di interessi particolari si iscrivono al Registro esclusivamente per via telematica, tramite un portale dedicato e accessibile dal sito *internet* della Struttura di missione.
2. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il portatore di interessi particolari:
 - a) deve essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea e ivi residente;
 - b) deve aver compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - c) deve essere in possesso di una laurea specialistica ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro;

- d)* non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
 - e)* non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
3. La Struttura di missione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrative.
4. I portatori di interessi particolari che intendono iscriversi al Registro devono comunicare i seguenti dati:
- a)* i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore o dei portatori di interessi particolari;
 - b)* i dati identificativi del soggetto nell'interesse del quale è svolta attività di rappresentanza di interessi;
 - c)* la categoria di interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali;
 - d)* le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;
 - e)* la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e chiarezza delle informazioni comunicate.
5. I dati di cui al comma 4 devono essere aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno a cura del soggetto iscritto.
6. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito *internet* della Struttura di missione attraverso cui si svolge la consultazione di cui all'articolo 12.
7. I portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare il codice di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Codice deontologico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Struttura di missione adotta un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale.
2. Il codice deontologico è pubblicato sul sito *internet* della Struttura di missione nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

Art. 8.

(Incompatibilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *e)*, non possono iscriversi al Registro e non possono esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione dell'incarico:
 - a)* i decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;
 - b)* i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - c)* i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 - d)* i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e sono iscritti all'Associazione stampa parlamentare;
 - e)* i dirigenti di partiti o movimenti politici.

Art. 9.

*(Attività dei portatori
di interessi particolari)*

1. Il portatore di interessi particolari iscritto nel Registro può:

- a) presentare proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;
- b) accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;
- d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle Autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

Art. 10.

(Relazione annuale)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, il portatore di interessi particolari, o il suo ente di appartenenza, trasmette alla Struttura di missione, esclusivamente per via telematica, una sintetica relazione concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente.

2. La relazione contiene:

- a) l'elenco delle attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente;
- b) l'elenco dei processi decisionali pubblici nell'ambito dei quali sono state svolte le predette attività;
- c) l'indicazione delle risorse umane, strumentali ed economiche concretamente impiegate ai fini delle predette attività;
- d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.

3. La Struttura di missione può richiedere agli iscritti al Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto alle informazioni di cui al comma 2.

4. La Struttura di missione garantisce la pubblicità dei contenuti delle relazioni nella sezione dedicata del proprio sito *internet*.

Art. 11.

(Adempimenti dei decisori pubblici)

1. I decisori pubblici rendono accessibili ai soggetti iscritti nel Registro le notizie relative ad iniziative normative del Governo, unitamente agli schemi di provvedimento che il Governo intende sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri.

2. Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 55, comma 1, primo periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola: «può» è sostituita dalla parola: «deve».

3. L'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle proposte di atti normativi d'iniziativa del Governo è subordinata alla presenza di un'adeguata relazione che rendiconti lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari, salvo i casi di disegni di legge costituzionale, di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, nonché di disegni

di legge di ratifica di trattati internazionali.

4. I regolamenti governativi e i decreti ministeriali in cui siano mancate o insufficienti, con riferimento all'oggetto trattato, le consultazioni dei soggetti iscritti nel Registro possono essere impugnati da chi vi abbia interesse presso il tribunale amministrativo competente.

5. Le relazioni illustrative dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare rendono atto dell'eventuale coinvolgimento di portatori di interessi particolari in fase di elaborazione degli stessi nonché del loro coinvolgimento nella fase istruttoria.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà indicate dall'articolo 9 secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

7. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito delle rispettive autonomie e attribuzioni costituzionali, garantiscono la corretta attuazione della presente legge, provvedendo alle modifiche regolamentari, anche al fine di regolamentare l'accesso ai propri locali consentendolo ai portatori di interessi particolari iscritti al Registro.

Art. 12.

(Procedure di consultazione)

1. L'amministrazione centrale proponente l'atto normativo comunica tempestivamente, per via telematica, l'apertura della consultazione ai soggetti iscritti nel Registro nonché alla Struttura di missione.

2. La partecipazione alla consultazione avviene tramite accesso all'apposita sezione riservata del sito *internet* della Struttura di missione e mediante i codici identificativi personali consegnati al momento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

3. La consultazione resta aperta almeno venti giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello schema di atto normativo.

4. Tutti i soggetti iscritti nel Registro possono partecipare alla consultazione mediante l'invio di valutazioni circa lo schema di atto normativo comunicato.

5. L'amministrazione proponente può audire, al fine di integrare gli esiti delle consultazioni, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui al comma 2, informandone la Struttura di missione.

6. L'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite per l'espletamento della stessa e i soggetti consultati.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla consultazione di cui all'articolo 12 ovvero il mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 10 sono sanzionati dalla Struttura di missione, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro fino a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico è punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni contenute nella relazione annuale o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

4. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dalla Struttura di missione al termine di un

procedimento in cui siano garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.

5. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito *internet* della Struttura di missione e nella scheda del portatore di interessi particolari cui è stata comminata. È inoltre pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione, il portatore di interessi particolari non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione dei commi precedenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. La Struttura di missione ha facoltà di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al Registro ma esercitano attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici. In particolare la Struttura di missione può ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nelle ipotesi di atti urgenti o coperti da segreto di Stato, ai fini delle consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali, o all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali, che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di consultazione, da esponenti sindacali e imprenditoriali.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 643
XVII Legislatura

Disciplina della rappresentanza di interessi
Titolo breve: *attività di rappresentanza interessi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 184 \(pom.\)](#)

30 luglio 2014

Congiunzione di
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 806](#), [S. 1497](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)

[N. 194 \(pom.\)](#)

11 settembre 2014

Congiunzione di
[S. 992](#), [S. 1522](#)

[N. 199 \(pom.\)](#)

24 settembre 2014

Congiunzione di
[S. 1191](#)

[N. 214 \(pom.\)](#)

4 novembre 2014

Congiunzione di
[S. 1632](#)

Proposto ciclo di
audizioni

[N. 216 \(pom.\)](#)

12 novembre 2014

Proposto ciclo di
audizioni

[N. 236 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2015

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 238 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 68 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)
Audizioni
informali

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 242 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)
Sull'esame dei ddl
(documenti
acquisiti)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 69 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)
Audizioni
informali

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 243 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)
Sull'esame dei ddl
(documenti
acquisiti)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 72 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso

congiuntamente:

[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)

Audizioni

informali

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 244 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2015

Discusso

congiuntamente:

[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)

Sull'esame dei ddl
(documenti
acquisiti)

[N. 245 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2015

Sull'esame dei ddl
(documenti
acquisiti)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 261 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Discusso

congiuntamente:

[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[Petizione n. 217](#),
[Petizione n. 768](#)

Adottato testo
base S. 1522.

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 23
aprile 2015 alle
ore 13:00

[N. 265 \(pom.\)](#)

22 aprile 2015

Congiunzione di

[S.1782](#)

(proroga del
termine).

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
aprile 2015 alle
ore 13:00

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 268 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

Discusso

congiuntamente:

[S.281](#), [S.358](#),
[S.1497](#), [S.806](#),
[S.992](#), [S.1522](#),
[S.1191](#), [S.1632](#),
[S.1782](#), [Petizione](#)
[n. 217](#), [Petizione](#)
[n. 768](#)

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 14
maggio 2015 alle
ore 13:00

Sull'esame dei
disegni di legge

[N. 273 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 3
giugno 2015 alle
ore 13:00

[N. 276 \(pom.\)](#)

21 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 10
giugno 2015 alle
ore 13:00
(Sull'esame dei
ddl)

[N. 281 \(pom.\)](#)
10 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 17
giugno 2015 alle
ore 13:00
(Sull'esame del
ddl)

[N. 333 \(pom.\)](#)
21 ottobre 2015

[N. 341 \(pom.\)](#)
24 novembre 2015

[N. 385 \(pom.\)](#)
12 aprile 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 21
aprile 2016 alle
ore 13:00
(Sull'esame dei
disegni di legge
nn. 1522 ed abb.)

[N. 388 \(pom.\)](#)
20 aprile 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 27
aprile 2016 alle
ore 13:00

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 396 \(pom.\)](#)
19 maggio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.281](#), [S.358](#),
[S.1497](#), [S.806](#),
[S.992](#), [S.1522](#),
[S.1191](#), [S.1632](#),
[S.1782](#), [Petizione](#)
[n. 217](#), [Petizione](#)
[n. 768](#)
Congiunzione di
[Petizione n. 1474](#)
Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 398 \(pom.\)](#)
25 maggio 2016

Testo
emendamento
allegato al
resoconto

[N. 399 \(pom.\)](#)
7 giugno 2016

[N. 400 \(pom.\)](#)
8 giugno 2016

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 419 \(pom.\)](#)
7 settembre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.281](#), [S.358](#),
[S.1497](#), [S.806](#),
[S.992](#), [S.1522](#),
[S.1191](#), [S.1632](#),
[S.1782](#), [Petizione](#)
[n. 217](#), [Petizione](#)
[n. 768](#), [Petizione](#)
[n. 1474](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 30/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
184ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[MORRA](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1579\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut), a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario. Formula, quindi, valutazioni molto critiche sul provvedimento, sottolineandone l'eterogeneità, che - a suo avviso - induce a valutare negativamente anche la sussistenza dei presupposti costituzionali. In primo luogo,

ritiene inappropriato il ricorso alla decretazione d'urgenza per introdurre modifiche al codice penale e all'ordinamento penitenziario, come pure misure riguardanti il personale della polizia penitenziaria, con il pretesto di evitare ulteriori procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a causa della reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A suo avviso, inoltre, non è condivisibile la scelta di corrispondere un risarcimento a ogni detenuto che sia stato ristretto in condizioni degradanti. Infatti, tale norma potrebbe determinare un onere eccessivo per il bilancio statale. Sarebbe preferibile, piuttosto, utilizzare tali risorse per prevenire e risolvere in modo strutturale le cause del sovraffollamento carcerario.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, che si asterrà dalla votazione. Pur riconoscendo la necessità di uniformare l'ordinamento penale e penitenziario ai principi stabiliti in sede europea, ritiene che la sede propria per l'introduzione di tali modifiche sarebbe la legge europea. Ciò consentirebbe di adottare misure di carattere non straordinario, per affrontare in modo organico e complessivo la difficile situazione carceraria.

Peraltro, a suo avviso, non sono ravvisabili i presupposti emergenziali con riferimento alle norme che introducono un risarcimento per coloro che sono stati detenuti in violazione dei principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché in riferimento a quelle che modificano i criteri di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) annuncia l'astensione del suo Gruppo dalla votazione. Ritiene irrazionale corrispondere una misura risarcitoria ai detenuti, piuttosto che destinare tali risorse finanziarie alla realizzazione di interventi che risolvano in via definitiva il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari. A tale proposito, ricorda che il Movimento 5 Stelle ha formulato una proposta alternativa riguardo al piano carceri, al fine di evitare il ricorso a provvedimenti di riduzione o estinzione della pena, che a suo avviso ne svalutano la finalità rieducativa.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) ritiene non condivisibili le osservazioni critiche formulate circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Reputa indispensabile, infatti, intervenire quanto prima per risolvere una situazione di emergenza che è stata determinata proprio dall'inosservanza di alcune disposizioni comunitarie.

Quanto al contenuto del provvedimento, rileva che l'omogeneità dovrebbe essere valutata con riferimento alla finalità complessiva delle misure previste, che mirano a introdurre una serie di correttivi per risolvere l'annosa questione del sovraffollamento delle carceri.

Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno precisare l'ambito temporale di applicazione della norma sui rimedi risarcitori per i detenuti che abbiano subito condizioni degradanti, in quanto, a suo avviso, l'attuale formulazione si presta ad un'applicazione retroattiva.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*), nel replicare alla senatrice Bisinella, ritiene che le osservazioni critiche sul contenuto del provvedimento, determinate da una differente posizione politica della Lega Nord sulla gestione del sistema penitenziario, non dovrebbero coinvolgere la valutazione sui presupposti costituzionali del decreto-legge. Infatti, l'adozione di un provvedimento d'urgenza appare indispensabile al fine di evitare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Quanto all'osservazione del senatore Pagliari, a suo avviso, non vi sarebbero dubbi circa l'irretroattività della norma. Infatti, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione della detenzione per la presentazione dell'istanza di risarcimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice Lo Moro nella seduta di lunedì 28 luglio, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(Doc. XXII, n. 10-bis\)](#) Doris LO MORO ed altri - *Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali"*

(Seguito e conclusione della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il documento è composto da un solo articolo e non sono stati presentati emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro
[\(n. COM \(2014\) 382 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 72)

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intende chiarire quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata da un minore non accompagnato, che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'Unione europea.

Si modifica, pertanto, il Regolamento (UE) n. 604/2013, al fine di garantire che prevalga sempre l'interesse superiore del minore, evitando che quest'ultimo sia inutilmente trasferito da uno Stato

membro all'altro e promuovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati. La domanda di protezione internazionale del minore, quindi, dovrà essere esaminata dallo Stato membro in cui il minore ha presentato l'istanza e in cui lo stesso si trova.

Se il minore ha presentato più domande di protezione internazionale, la competenza dell'esame ricade sullo Stato membro in cui il minore si trova; se il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda, tale Stato deve offrirgli l'effettiva possibilità di presentare domanda nel suo territorio. Se decide di presentare domanda in quello Stato membro, il minore resterà in tale Stato, che sarà competente per l'esame; in caso contrario, la competenza per l'esame ricadrà sullo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda di protezione internazionale.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI.** - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI ed altri.** - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) riferisce sui disegni di legge in titolo, presentati da senatori appartenenti a diversi gruppi politici e volti a disciplinare l'attività di relazione istituzionale. Infatti, tale attività, che consiste nel trasferire agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. [1497](#), d'iniziativa della senatrice De Monte e altri. L'articolo 1 precisa che la proposta è volta a garantire i principi di trasparenza e di legalità nelle relazioni tra Parlamento e portatori di interessi particolari, nonché a tutelare la concorrenza e la partecipazione consapevole e paritaria della società civile nei procedimenti decisionali.

L'articolo 2 definisce i soggetti destinatari della normativa (rappresentanti di interessi particolari, portatori di interessi particolari e decisori pubblici), i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, nonché l'attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari,

volta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici (cosiddetta attività di rappresentanza di interessi). Segnala, inoltre, che nella definizione «decisori pubblici» rientrano non soltanto i membri del Governo, ma anche i vertici amministrativi delle amministrazioni statali e i membri del Parlamento.

L'articolo 3 individua nel Garante della concorrenza e del mercato l'autorità preposta al controllo degli obblighi introdotti dal disegno di legge. Tra le funzioni ad essa attribuite, ricorda la tutela della partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali e alle consultazioni, la tenuta, il controllo e la pubblicazione del registro dei portatori di interessi particolari, nonché la redazione e trasmissione al Parlamento di un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al registro, svolta nell'anno precedente.

L'elemento chiave nella disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari è costituito dall'istituzione del registro dei portatori di interessi particolari, che risponde all'esigenza di trasparenza in ordine all'identità dei soggetti che intendono esercitare la suddetta attività e alla condotta dei soggetti esercenti pubbliche funzioni. L'ammissibilità dell'iscrizione al registro è subordinata al possesso di particolari requisiti e la conseguente iscrizione comporta automaticamente l'assunzione di obblighi, tra i quali la rendicontazione annuale della propria attività di rappresentanza di interessi.

L'articolo 6 definisce i diritti di cui, al momento dell'iscrizione al registro, diventano automaticamente titolari i rappresentanti di interessi particolari. Tra questi è compreso il diritto a presentare ai decisori pubblici proposte, suggerimenti, studi e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato, nonché il diritto di accesso alle strutture istituzionali e alla partecipazione alle procedure decisionali.

Per rispondere alle medesime esigenze di trasparenza, l'articolo 7 prevede gli obblighi in capo ai decisori pubblici, tra cui quello di garantire, a chiunque ne faccia richiesta, l'accesso ai documenti di cui alle precedenti disposizioni.

L'articolo 8 introduce le consultazioni dei portatori di interessi, quale fondamentale strumento di partecipazione, volto a garantire la trasparenza nelle relazioni tra portatori di interessi e decisori pubblici. Le modalità di tali audizioni pubbliche sono definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento, da adottare previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All'articolo 9, si prevede l'adozione di un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale, mentre l'articolo 10 stabilisce il regime sanzionatorio in caso di violazione delle nuove disposizioni.

Infine, le disposizioni finali, disciplinate dall'articolo 11, riguardano i casi di esclusione, che comprendono gli atti urgenti o coperti da segreto di Stato, e la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra, quindi, il disegno di legge n. [281](#), d'iniziativa del senatore Marinello e altri, che attribuisce al CNEL compiti di verifica e di monitoraggio dell'attività di *lobbying*, al fine di garantire il rispetto degli *standard* di sicurezza.

Il disegno di legge n. [358](#), d'iniziativa del senatore Ranucci, prevede l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di registri dei soggetti che svolgono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative. Stabilisce altresì che i medesimi Uffici di Presidenza definiscano i presupposti e le modalità di iscrizione nei registri, nonché i codici di condotta cui devono attenersi gli iscritti e le forme di pubblicità dei registri.

Infine, illustra il disegno di legge n. [643](#), proposto dal senatore Nencini e altri, che prevede la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura amministrativa alla quale affidare il coordinamento delle attività di monitoraggio e di verifica della rappresentanza professionale di interessi e ne disciplina le funzioni, tra le quali figurano la tenuta del registro dei portatori di interessi, la redazione di una relazione annuale al Parlamento e la gestione delle procedure di consultazione dei portatori di interessi particolari.

Conclude, anticipando sin d'ora la sua intenzione di proporre alla Commissione di adottare quale testo

base, per il seguito dell'esame, il disegno di legge n. [1497](#).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 382 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 72)**

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro,
si pronuncia in senso favorevole.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) dell'11/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014
194ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 281, 358, 643, 806 e 1497, congiunzione con

l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 992 e 1522 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*), ad integrazione della relazione precedentemente svolta, riferisce sul disegno di legge n. [806](#), d'iniziativa del senatore D'Ambrosio Lettieri, che - oltre a prevedere l'adozione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari e di un codice etico di condotta - istituisce una Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei medesimi soggetti, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e di vigilare sul rispetto del codice etico di condotta.

Illustra, quindi, due ulteriori disegni di legge. Il disegno di legge n. [992](#), d'iniziativa dei senatori Manconi e Ichino, prevede l'istituzione di un apposito registro pubblico, presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e definisce l'obbligo di aggiornamento della registrazione mediante rapporti semestrali redatti dal rappresentante di interessi. Prevede, inoltre, specifici obblighi per i decisori pubblici relativamente alla rendicontazione dei doni e benefici ricevuti.

Il disegno di legge n. [1522](#), d'iniziativa dei senatori Orellana e Battista, individua nel costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi, istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il soggetto deputato alla tenuta del registro pubblico dei rappresentanti di interessi, nonché di una banca dati dei provvedimenti normativi in corso di predisposizione, accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al registro. Con l'articolo 11, in particolare, si stabilisce l'incompatibilità tra l'attività di *lobbying* e quella di giornalista, prevedendo, tra l'altro, che essa non possa essere svolta dal decisore pubblico nei due anni successivi alla cessazione del proprio incarico, e si prevede che i rappresentanti di interessi non possano in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Propone, infine, che i due disegni di legge siano trattati congiuntamente ai disegni di legge già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 24/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
199^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1613\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene che il rilievo proposto dal relatore sull'esigenza di rispettare il requisito dell'omogeneità dovrebbe essere formulato come condizione. Diversamente, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) insiste sull'originaria proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI.** - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI ed altri.** - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI e ICHINO.** - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA e BATTISTA.** - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1191 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (Misto-ILC) riferisce sul disegno di legge n. [1191](#), d'iniziativa dei senatori Milo e altri, che disciplina l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata nei confronti dei decisori pubblici, al fine di garantirne la conoscibilità nel rispetto dei principi di pubblicità, partecipazione e trasparenza.

Dopo aver osservato che il contenuto del provvedimento è sostanzialmente analogo a quello dei disegni di legge precedentemente illustrati, propone che esso sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno acquisire la documentazione dei lavori svolti, in materia di attività di rappresentanza di interessi particolari, dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, istituita nella XIII legislatura presso la Camera dei deputati.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) sottolinea l'opportunità di valutare il riferimento al codice di deontologia adottato dal CNEL, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, alla luce della soppressione di tale organismo, prevista dal disegno di legge di riforma costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1261, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1620 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

La [PRESIDENTE](#), facente le funzioni di relatrice in sostituzione del senatore Palermo, illustra il disegno di legge n. 1620, d'iniziativa del senatore Mazzoni, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori.

In particolare, all'articolo 3, è previsto il finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie, di corsi di formazione del personale scolastico, nonché di programmi di sostegno ai minori vittime di bullismo e di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti. Con l'articolo 4, si dispone che le istituzioni scolastiche costituiscano, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, una rete di scuole, al fine di organizzare corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione e programmi di sostegno alle vittime di bullismo, rivolti agli studenti e alle famiglie. Gli articoli 5 e 6 introducono specifiche sanzioni a carico dei minori di 11 anni e dei minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni responsabili di atti di bullismo, individuate in prestazioni di servizio sociale a favore della collettività scolastica, per i primi, e in sospensione o espulsione dalla scuola, per i secondi.

All'articolo 7 si dispone che le spese per risarcimento danni, sia materiali sia psicologici, derivanti da atti di bullismo siano a carico dei genitori dei minori autori del fatto. L'articolo 8 vieta di istituire siti nella rete *internet* finalizzati all'istigazione al consumo e allo spaccio di stupefacenti, all'istigazione alla violenza nonché alla divulgazione di materiale pornografico o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento e allo sfruttamento di minori. In caso di violazione, sono previste sanzioni di tipo detentivo e pecuniarie. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di vigilanza sulla rete *internet* al fine di

contrastare i delitti previsti dal predetto articolo 8.

Deroghe al divieto di attività a mezzo *internet* sono previste dall'articolo 10, che consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di autorizzare la diffusione di siti *internet* simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 8, purché siano protetti da appositi codici di accesso. Infine, con gli articoli 11 e 12 si prevedono iniziative per incentivare un corretto uso di *internet*, attraverso l'introduzione di corsi per studenti e docenti e di sgravi fiscali per coloro che diffondono siti culturali.

Propone, quindi, che il disegno di legge sia trattato congiuntamente al disegno di legge già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1613

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 04/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
214^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(1632\)](#) **Laura PUPPATO** ed altri. - *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1191, 1497 e 1522, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) riferisce sul disegno di legge n. [1632](#), d'iniziativa della senatrice Puppato e di altri senatori, recante norme in materia di attività di rappresentanza di interessi. In particolare, la proposta assegna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di vigilanza, al fine di assicurare la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici. Si prevede, infatti, che presso l'ANAC sia istituito l'elenco dei portatori di interessi particolari e si definiscono i criteri per l'iscrizione a tale elenco, così come le condizioni ostative. Sono, inoltre, individuati i doveri degli iscritti, tra i quali quello di redigere ogni anno una relazione sull'attività svolta sottoposta alla verifica dell'Autorità.

Si dispone l'istituzione del registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici, anch'esso sottoposto al controllo dell'Autorità nazionale anticorruzione. Si definiscono, altresì, le responsabilità dei decisori pubblici e, in particolare, gli obblighi di audizione degli iscritti all'elenco nella fase di elaborazione della decisione pubblica.

Oltre ad assicurare adeguata pubblicità dell'elenco e del registro, nell'ambito di una sezione dedicata del proprio sito *internet*, l'ANAC è tenuta ad adottare un codice di comportamento rivolto ai portatori di interessi particolari.

Sono, infine, stabiliti i casi tassativi in cui le disposizioni del presente provvedimento non si applicano, nonché le sanzioni in caso di inosservanza.

Rilevato che il contenuto della proposta è sostanzialmente analogo a quello dei disegni di legge precedentemente illustrati, propone che esso sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), richiamando il contenuto del disegno di legge n. [1522](#), a sua prima firma, sottolinea l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una regolazione della rappresentanza professionale di interessi, in conformità con le linee guida delineate dall'OCSE.

Sottolinea che l'attività di *lobbying* è utile per il decisore pubblico, in quanto strumento indispensabile per acquisire informazioni tecniche, che si affianca all'attività conoscitiva delle Commissioni parlamentari.

È necessario, tuttavia, rendere trasparenti le attività, le finalità, i mezzi umani e finanziari impiegati dai gruppi di rappresentanza degli interessi. A tal fine, l'attività di *lobbying* deve conformarsi ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche mediante l'istituzione, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, di un registro pubblico dei rappresentanti di interessi. Inoltre, per evitare conflitti di interesse, ritiene opportuno prevedere che decisori pubblici e rappresentanti delle istituzioni non possano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi se non dopo due anni dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Propone, infine, di svolgere audizioni di rappresentanti del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia, nonché rappresentanti dell'OCSE, per acquisire elementi informativi sulle esperienze dei Paesi europei che hanno già disciplinato tale attività.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
216^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i*

decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene non più rinviabile l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di una disciplina della rappresentanza di interessi. Una regolazione secondo criteri di trasparenza di tale attività, infatti, consentirebbe una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attraverso il corretto confronto tra interessi diversi, nell'interesse della collettività. Si eviterebbero, in tal modo, quelle opacità che finora, in Italia, hanno contribuito a conferire una connotazione negativa all'attività di *lobbying*. Nello stesso tempo, una regolamentazione compiuta di tale attività potrebbe prevenire il rischio di fenomeni di condizionamenti o di illecite pressioni, soprattutto in considerazione della recente normativa che ha previsto la progressiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.

Richiama, quindi, sinteticamente, i contenuti del disegno di legge n. [806](#), che intende facilitare l'accesso all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati, rappresentati da professionisti accreditati e professionalmente formati. Si tratta di figure professionali che necessitano, a suo avviso, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro professionalità. A tale scopo, si prevede l'istituzione di un registro dei portatori e rappresentanti di interessi particolari, i quali saranno tenuti a seguire anche un codice etico da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e di vigilare sul rispetto del codice, nonché sugli obblighi e sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo circa l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti in materia.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, propone che siano auditi rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI).

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile svolgere le audizioni solo dopo l'adozione del testo base, in modo che gli esperti possano offrire elementi utili per consentire ai parlamentari di svolgere in modo più consapevole la successiva attività emendativa.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo il rilievo del senatore Endrizzi, reputa opportuno acquisire l'orientamento del relatore sulla questione.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) ritiene che il contributo degli esperti della materia, oltre a consentire l'approfondimento delle questioni più rilevanti, possa offrire indicazioni utili per l'elaborazione di un testo da adottare come base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) si sofferma sullo schema di testo unificato presentato dalla relatrice e ancora non adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame. Sottolinea che, a suo avviso, non emergono profili di criticità costituzionale. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello dei Paesi più avanzati sul piano del riconoscimento dei diritti, appare peraltro indispensabile regolare sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto tra persone eterosessuali, le quali - pur legate da una relazione affettiva - scelgono liberamente di non contrarre matrimonio.

Rileva, inoltre, la necessità di disciplinare - come proposto nel disegno di legge n. [909](#) - anche le unioni cosiddette di mutuo aiuto, che possono instaurarsi tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli di parentela o amicizia. Queste forme di convivenza, determinate da situazioni di interdipendenza economica o affettiva, infatti, risultano sempre più diffuse a causa della crisi economica e della riduzione dei servizi sociali.

Il senatore [ROMANO](#) (*PI*) propone lo svolgimento di audizioni di esperti, al fine di approfondire la questione del riconoscimento di diritti ad altre forme di convivenza, in quanto il tema ha certamente implicazioni di natura costituzionale, ma coinvolge profili etici di assoluto rilievo.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di adeguare il quadro normativo, tenendo conto dei cambiamenti culturali e di costume della società. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già sollecitato il legislatore a individuare forme di tutela giuridica di queste forme di convivenza, alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione. A suo avviso, tuttavia, lo schema di testo unificato proposto dalla relatrice e non ancora adottato dalla

Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame, nel richiamare il modello tedesco, appare in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, in quanto prevede una sostanziale equiparazione al matrimonio.

Ritiene opportuno, quindi, riconoscere anche alle persone conviventi e non coniugate i diritti in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, mantenendo tuttavia inalterata la specificità del vincolo coniugale. A suo avviso, inoltre, bisognerebbe precisare anche gli obblighi e le responsabilità - connessi al riconoscimento di tali diritti - nei confronti del *partner* più debole, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) osserva che il legislatore non può restare indifferente di fronte ai mutamenti della realtà sociale, che risulta ormai molto articolata. Si assiste, infatti, alla formazione di vincoli di convivenza differenti dal matrimonio, che meritano di ricevere analoga tutela sotto il profilo giuridico per ragioni di uguaglianza. Ritiene, inoltre, che la trattazione dei disegni di legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto debba prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico o da considerazioni di natura elettorale, in quanto si tratta di temi sensibili, che hanno rilevanti implicazioni anche sul piano culturale.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) ritiene opportuno attendere la scelta di un testo base da parte della Commissione giustizia, al fine di orientare in modo efficace il dibattito, che altrimenti rischia di svolgersi solo su principi generali. In ogni caso, occorre compiere un esame approfondito delle soluzioni normative prospettate, valutando attentamente i profili di compatibilità costituzionale, per evitare confusione e improprie assimilazioni agli istituti civilistici conosciuti.

Il senatore [AUGELLO](#) (NCD) condivide l'esigenza di riconoscere adeguata tutela giuridica al fenomeno della convivenza al di fuori del regime matrimoniale. Ciò tuttavia non può giustificare un'equiparazione al matrimonio di altre forme di unione, soprattutto nei casi in cui il legame affettivo intercorra tra persone dello stesso sesso. Infatti, la Costituzione, nel definire la famiglia "società naturale" fondata sul matrimonio, presuppone - come emerge dagli orientamenti maggioritari della dottrina e della giurisprudenza - che il rapporto di coniugio possa instaurarsi solo tra persone eterosessuali. Pertanto, il suo Gruppo valuterà con particolare intransigenza la compatibilità delle proposte in tema di unioni civili con i profili costituzionali.

La relatrice [LO MORO](#) (PD), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito per gli interessanti spunti di riflessione offerti, conferma che intende compiere un ulteriore approfondimento della materia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile attendere che la Commissione giustizia adotti un testo base, sul quale potrà essere formulata una compiuta e puntuale proposta di parere, che tenga conto dei molteplici profili coinvolti.

Il senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che sarebbe utile esprimere un parere di costituzionalità che preventivamente consenta di individuare quali criteri debbano essere osservati per definire una regolamentazione delle unioni civili compatibile con le norme costituzionali.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la discussione, in attesa che la Commissione di merito adotti un testo come base per il seguito dell'esame e lo trasmetta ai fini dell'espressione del parere. In quella fase, potrà essere valutata la proposta, avanzata dal senatore Lucio Romano, di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta nella giornata di ieri, nel corso della quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [795](#) (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) (diritto di accesso a *Internet*) e del disegno di legge n. [452](#) (candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta, avanzata dalla senatrice Lo Moro, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#) (disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, prima di procedere all'esame del disegno di legge in materia elettorale, sia opportuno attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo. Occorre valutare con attenzione, infatti, la scelta di un sistema elettorale orientato in senso maggioritario, in presenza di una riforma che affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e del potere legislativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non sia urgente procedere all'esame del disegno di legge elettorale, in quanto, qualora si svolgessero in tempi brevi, le elezioni politiche si svolgerebbero in base al sistema elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

A suo avviso, sarebbe preferibile avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. [452](#), che intende restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affrontando la questione preliminare della incandidabilità di persone condannate con sentenza definitiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#).

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto all'unanimità di iniziare l'esame del disegno di legge n. [1385](#) a partire dalla seduta di martedì 18 novembre.

Si è concordato, inoltre, di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Si è convenuto di audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Gaetano Silvestri e Giuseppe Tesaro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi Mazzella, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei servizi elettorali del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché i professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri, con l'intesa che i Gruppi parlamentari potranno proporre ulteriori audizioni entro venerdì 14 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236 (pom.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
236^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i*

decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre 2014.

La **PRESIDENTE** avverte che è già pervenuta la proposta, da parte del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC), di audire rappresentanti di Confindustria e R.ETE. Imprese Italia. Inoltre, il Gruppo Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha proposto di audire i professori Michele Ainis e Tommaso Edoardo Frosini, nonché rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'ufficio di Bruxelles di Transparency International, dell'EPACA (European public affairs consultancies association), dell'IPRA (International public relations association) e della SEAP (Society of european affairs professional). Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali ulteriori nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene che sarebbe opportuno audire gli onorevoli Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento europeo, e Antonio Tajani, vice presidente della Commissione europea, i quali hanno contribuito alla definizione della normativa europea sulla rappresentanza di interessi.

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*) propone che sia audito il professor Giovanni Guzzetta.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) propone di convocare il professor Aristide Police.

La senatrice **LO MORO** (*PD*) si riserva di far pervenire quanto prima ulteriori indicazioni da parte del suo Gruppo.

Il relatore **CAMPANELLA** (*Misto-ILC*) propone di audire rappresentanti delle associazioni Il Chiostro e Open Gate Italia.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) ritiene che sarebbe utile ascoltare i contributi degli auditi, prima di intervenire in discussione generale.

La **PRESIDENTE** assicura che sarà possibile approfondire le questioni più complesse in discussione generale, anche dopo la conclusione delle audizioni.

Propone, quindi, di iniziare lo svolgimento delle audizioni, se possibile già a partire da giovedì 15 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2014.

La **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia che, in qualità di relatore, presenterà alcune proposte di modifica.

Formula, quindi, l'auspicio che l'*iter* dei disegni di legge in esame si concluda in tempi congrui.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
238^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), su richiesta del senatore Augello, propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. [1138](#) (Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale), per poterne iniziare la trattazione già a partire dalla prossima settimana.

Comunica che, in riferimento ai disegni di legge n. [281](#) e connessi (attività di rappresentanza interessi), sono pervenute ulteriori proposte di audizioni: il senatore Mario Mauro ha chiesto di audire rappresentanti della società SEC Relazioni pubbliche e istituzionali, mentre il Gruppo Partito Democratico ha proposto di convocare in audizione il professor Fabio Bistoncini, fondatore e *partner* della società FB e Associati, nonché il professor Pier Luigi Petrillo.

Propone, quindi, che le audizioni informali abbiano inizio a partire da giovedì 22 gennaio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2015.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta alcuni emendamenti, pubblicati in allegato, che sono volti a definire questioni già esaminate nel corso del dibattito. Formula, quindi, l'auspicio che si proceda quanto prima alla votazione.

La **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di martedì 20 gennaio.

La Commissione conviene.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La **PRESIDENTE** comunica che il senatore Gianluca Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 7.41.

La **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **PAGLIARI** (*PD*) osserva che gli ulteriori emendamenti presentati intendono recepire in parte alcune delle proposte emendative dei Gruppi parlamentari.

Illustra, quindi, l'emendamento 5.500, interamente sostitutivo dell'articolo 5. In particolare, esso disciplina il procedimento per l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, che può vietare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, avviata a seguito di

segnalazione certificata di inizio attività, che risulti carente dei requisiti prescritti.

Con l'emendamento 8.500, si propone di sopprimere l'articolo 8. Infatti, la precisazione delle definizioni relative alle pubbliche amministrazioni lascerebbe impregiudicata la questione della previsione di discipline differenziate per soggetti giuridici che risultino compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma che in realtà abbiano natura giuridica privata. Pertanto, al fine di evitare ulteriori incertezze interpretative, con l'ordine del giorno G/1577/8/1 si impegna il Governo a definire una disciplina organica che risponda a tale esigenza.

L'emendamento 11.500 estende anche ai dipendenti dell'Amministrazione della difesa le disposizioni che promuovono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con particolare riguardo alla possibilità di stipulare convenzioni con asili nido.

Con l'emendamento 14.500, interamente sostitutivo dell'articolo 14, si riordina la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, con finalità di semplificazione normativa, tutela e promozione della concorrenza, razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, si definisce il regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, si introducono strumenti volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione, si eliminano le sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Dà conto, infine, dell'emendamento 15.500, interamente sostitutivo dell'articolo 15, che riordina la disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, anche in considerazione di contributi e approfondimenti forniti da esperti della materia.

Si riserva di presentare ulteriori emendamenti agli articoli 7, 10 e 13.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che, nel fissare il termine per i subemendamenti, si debba tener conto della intenzione del relatore di presentare ulteriori proposte di modifica.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) concorda con il senatore Bruno. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere un termine sufficientemente ampio, per consentire la presentazione di subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore.

La [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore per le ore 13 di giovedì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1261](#)

Art. 1

1.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenuti online il cui scopo

intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.101

[PALERMO](#), relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per "gestore del sito internet" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al precedente comma 2.».

Art. 2

2.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ciascun genitore» con le seguenti: «Ciascun minore ultraquattordicenne, genitore».

2.101

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «o al gestore del sito internet».

2.102

[PALERMO](#), relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «citato codice di cui al».

Art. 3

3.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori».

3.101

[PALERMO](#), relatore

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».*

Art. 4

4.100

[PALERMO](#), relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi ordini di scuola».

Art. 5

5.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.101

[PALERMO](#), relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.102

[PALERMO](#), relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale

2015-2017».

Art. 6

6.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8», inserire le seguenti: «, commi 1 e 2,».

6.101

[PALERMO](#), relatore

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

1-ter. L'ammonimento di cui al comma 1 cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 5

5.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 8

8.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sopprimere l'articolo.

G/1577/8/1

[PAGLIARI](#), relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Definizioni di pubblica amministrazione»; considerato che:

l'evoluzione e l'articolazione del sistema pubblico in senso lato ha determinato 1) il proliferare di soggettività dall'incerta natura giuridica, 2) l'aumento di fattispecie ibride soprattutto per la contraddizione, almeno apparente, tra personalità giuridica privata ed esercizio di funzioni oggettivamente di rilievo pubblico, 3) l'uso promiscuo e atecnico di espressioni categoriali, il quale ha determinato incertezze interpretative;

è, pertanto, "nelle cose" la necessità di superare questa situazione, chiarendo e sistematizzando il quadro e il significato delle definizioni categoriali usate dal legislatore sia per superare le incertezze interpretative ed applicative della legislazione vigente, sia per dare certezze interpretative e applicative alla futura legislazione;

il sopprimendo articolo 8 del disegno di legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni risponde a questa esigenza, con una puntuale definizione tipologica;

il medesimo articolo 8, però, quale disposizione unica, non consente di risolvere il problema della salvaguardia delle discipline differenziate per soggetti giuridici compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma aventi sotto tutti gli altri profili natura giuridica privata. In altri termini si è evidenziata l'esigenza di disciplinare la portata precettiva delle definizioni in modo tale da evitare che, per la mera inclusione in una delle categorie di amministrazioni pubbliche, si possa verificare l'assoggettamento a leggi o a singole disposizioni normative, che riguardino (o possano riguardare) solo quegli enti, ricompresi nella stessa *species* di amministrazioni pubbliche, aventi natura pubblica;

la soppressione dell'articolo del 8 nel contesto del disegno di legge all'esame di questo Senato, pertanto, è dovuta alla necessità di completare e perfezionare la disciplina medesima, come sopra indicato;

impegna il Governo:

a definire una disciplina organica che risponda alle esigenze sopra descritte.

Art. 11

11.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa».

Art. 14

14.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al

superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
- b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
- c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
- e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;
- g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
- l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
 - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
 - 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
 - 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15

15.500

PAGLIARI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse

economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;
- c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;
- d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;
- f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;
- g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;
- h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
- l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;
- m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

1.3.2.1.8. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom.) del 05/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2015

Presidenza della Presidente
[EINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DDL NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI
INTERESSI)*

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (pom.) del 10/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2015
242ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi giovedì 5 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione ai disegni di legge nn. [281](#) e connessi, le associazioni Il Chiostro e FERPI hanno consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra uno schema di osservazioni alternative, pubblicato in allegato. In primo luogo, sottolinea che lo schema di decreto legislativo non appare conforme ai criteri e principi direttivi stabiliti dalla legge delega. Il nuovo sistema di tutele, infatti, risulta esteso anche ai lavoratori già alle dipendenze di imprese che - successivamente all'emanazione del decreto - effettuino nuove assunzioni, superando la soglia dei 15 dipendenti, nonché nel caso dei licenziamenti collettivi. Inoltre, a suo avviso, l'intervento del Governo, piuttosto che delineare una nuova fattispecie contrattuale, modifica surrettiziamente la norma sulla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Rileva, quindi, che l'applicazione del nuovo sistema di tutele in relazione alla data di assunzione prefigura una disparità di trattamento tra i lavoratori, particolarmente evidente nel caso dei licenziamenti collettivi. Infine, ritiene che presenti profili di incostituzionalità anche l'ipotesi di reintegrazione qualora sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, a prescindere da ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, in quanto risulterebbe limitato il potere discrezionale del giudice.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) ritiene condivisibili i rilievi formulati dalla senatrice De Petris. Peraltro, l'esclusione del pubblico impiego dalle nuove norme in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dichiarata da alcuni esponenti del Governo, determina una disparità di trattamento tra il lavoro pubblico e quello privato, in violazione del principio di uguaglianza. Rileva, inoltre, che si verificherebbe un'asimmetria anche tra i dipendenti di una stessa azienda in rapporto alla data di assunzione, qualora questa sia anteriore o successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che vi siano evidenti profili di incostituzionalità, in particolare per violazione dell'articolo 76 della Costituzione. A suo avviso, infatti, il decreto legislativo, sebbene preveda l'introduzione di una nuova fattispecie contrattuale, in realtà modifica la disciplina dei licenziamenti illegittimi attualmente prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Sottolinea, inoltre, che l'applicazione del nuovo sistema di tutele in rapporto alla data di assunzione del lavoratore non potrà che causare profonde disparità di trattamento e, conseguentemente, ulteriore contenzioso giurisdizionale.

Infine, formula osservazioni critiche sul comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, che limiterebbe la facoltà del giudice di valutare la proporzionalità tra la sanzione del licenziamento, inflitta dal datore di lavoro, e la gravità del fatto commesso dal dipendente.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), intervenendo in replica, sottolinea il significato politico del provvedimento, che si inserisce nell'ambito della riforma del lavoro, volta a incoraggiare l'assunzione di lavoratori, da parte delle aziende, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa

fattispecie contrattuale, infatti, offre comunque maggiori garanzie ai lavoratori, in confronto alla situazione di precarietà determinata dalle diverse forme di contratto a tempo determinato attualmente esistenti.

Ritiene non fondati i rilievi formulati in ordine a una presunta violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione. Come è già stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il principio di uguaglianza deve essere interpretato anche secondo il canone della ragionevolezza, al fine di evitare che situazioni difformi siano trattate in modo uguale. Inoltre, un eccesso di delega sarebbe configurabile solo qualora si ravvisasse un palese contrasto fra i principi e criteri direttivi e il contenuto del decreto legislativo.

Insiste, pertanto, sulla proposta di osservazioni non ostative con rilievi, già illustrata nella seduta del 4 febbraio.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, non considera convincenti le argomentazioni del relatore, il quale - nonostante la disponibilità, mostrata nella fase iniziale del dibattito, ad accogliere alcuni dei rilievi formulati - ha ritenuto non condivisibili valutazioni espresse da molti dei senatori intervenuti nella discussione.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) annuncia il proprio voto contrario. Ribadisce che il contenuto dello schema di decreto legislativo non è conforme ai criteri fissati dalla legge n. 183 del 2014, in quanto prevede l'applicazione delle nuove norme anche ai licenziamenti collettivi. Inoltre, stabilisce la corresponsione di un'indennità risarcitoria - peraltro minore di quella attualmente prevista - in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro anche ai lavoratori già dipendenti prima dell'entrata in vigore del decreto, qualora nel frattempo l'azienda abbia superato i limiti dimensionali indicati dal comma 8 dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. A suo avviso, infine, si introducono trattamenti difformi per i dipendenti, in caso di licenziamento, in relazione alla data di assunzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con rilievi, pubblicata in allegato.

Risultano pertanto preclusi gli schemi di osservazioni alternativi.

IN SEDE REFERENTE

(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) sottolinea che l'esigenza del riconoscimento del diritto di accesso a *Internet* è largamente avvertita nel contesto sociale. È stato già dimostrato, infatti, che la possibilità di accedere alle informazioni disponibili in rete amplia in modo significativo le opportunità di crescita culturale e di sviluppo economico. Appare necessario, pertanto, favorire la diffusione della tecnologia informatica, per garantire la piena esplicazione del diritto di libertà di espressione. Conclude, auspicando un'ampia convergenza sul tema.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) auspica che sia riconosciuta una garanzia costituzionale al diritto di accesso a *Internet*. Ritiene opportuno altresì prevedere una disciplina che sottragga l'esercizio del diritto alla possibilità di sfruttamento economico da parte di soggetti privati che possono acquisire posizioni dominanti nella rete.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) ritiene che le istituzioni debbano garantire l'accesso a *Internet*, tramite investimenti, politiche sociali ed educative, qualificandolo come un diritto sociale, al pari del diritto all'istruzione o del diritto alla salute. Del resto, l'utilizzo della tecnologia informatica consente di accedere a un ampio numero di servizi, offre nuove possibilità di formazione e crescita, promuove ulteriori opportunità sul mercato del lavoro, garantisce strumenti avanzati di partecipazione.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che i disegni di legge in esame, sostanzialmente identici, si differenziano solo per l'inquadramento sistematico del nuovo diritto. A suo avviso, la proposta del disegno di legge n. [1561](#), volta ad introdurre un nuovo articolo dopo l'articolo 34 della Costituzione, al fine di sottolineare la contiguità tra il diritto di accesso ad *Internet* e il diritto all'istruzione, appare più coerente con la necessità di promuovere politiche attive per l'effettivo riconoscimento del diritto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14, non avrà luogo. La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

-

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che l'articolo 11 dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, che recano una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Tale norma non appare pienamente conforme al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014, il quale prevede esclusivamente la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento, che sono peraltro già stabiliti dalla disciplina vigente.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI DE PETRIS E CAMPANELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

-

La Commissione,
in sede d'esame dell'Atto del Governo n. 134, "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti",
premesso che:
l'articolo 76 della Costituzione prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria esclusivamente sulla base e con l'osservanza puntuale di «principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti», laddove non sembra che lo schema di decreto legislativo in esame risponda a detti requisiti, configurandosi inoltre, in molti aspetti, come un eccesso di delega;
la legge delega, nel non prevedere interventi diretti né richiami specifici di revisione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), contiene alcuni spazi residuali di intervento che il governo non ha esitato a riempire. Tale completa ed evidente indeterminatezza dei confini della legge delega, in materia di revisione della disciplina dei licenziamenti, potrebbe vulnerare l'articolo 76 della Costituzione in quanto «l'impossibilità di individuare nella legge di delegazione un'idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 76 della Costituzione» (così la Corte Cost., sentenza n. 251/2001). In questo senso la Corte Costituzionale ha voluto rendere evidente come il riferimento agli obiettivi propri di una delega assume inevitabilmente il compito di limitare l'oggetto di essa e, conseguentemente, di circoscrivere le opportunità stesse di un intervento regolatorio da parte del Governo in sede di redazione dei decreti attuativi;
il disegno di legge delega conteneva già profili di incostituzionalità, dettando norme generiche e indeterminate, insufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato; lo schema di decreto legislativo in oggetto è altresì incostituzionale e discriminatorio, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione in tema di uguaglianza di fronte alla legge, laddove, tra gli altri, determina un

doppio binario nella gestione dei licenziamenti destinato ad introdurre una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori, e che, diversamente da quanto accaduto fino ad oggi, non dipende dalla consistenza numerica aziendale, dalla natura del datore di lavoro o dalla tipologia della prestazione dedotta in contratto, bensì da una condizione soggettiva del lavoratore, coincidente con la data della sua assunzione. Da tali evidenti disparità di trattamento ne discenderanno, inevitabilmente, altrettante eccezioni di costituzionalità, che saranno proposte ai giudici investiti sull'impugnazione dei licenziamenti;

lo schema di decreto sembra, inoltre, eccedere il dettato della delega anche con riferimento all'ambito soggettivo di destinazione della nuova disciplina, nonostante non ne consentisse espressamente l'estensione ai lavoratori già occupati. Pertanto, diversamente da quanto voluto dalla delega, il nuovo sistema di tutele, così come contenuto nello schema di decreto n. 134, non trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ma anche nei confronti di quei lavoratori già in forza a quelle imprese che, assumendo nuovi lavoratori a seguito del decreto, mutano i loro requisiti occupazionali così come definiti dall'articolo 18, commi 9 e 10 della legge n. 300 del 1970. Si tratta di una previsione, contenuta all'articolo 1, evidentemente dettata dall'intento, sotteso alla riforma, di incentivare le assunzioni evitando che l'eventuale superamento della soglia dimensionale di applicabilità dell'articolo 18 del c.d. Statuto dei lavoratori possa produrre l'applicazione della relativa tutela reintegratoria;

anche l'articolo 10, che interviene sui licenziamenti collettivi escludendo per tutti e categoricamente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ad eccezione delle sole ipotesi in cui il licenziamento risulti carente della forma scritta (ipotesi peraltro sostanzialmente, assai remota, considerata la procedimentalizzazione di simile atto di recesso), è una norma dettata al di fuori del perimetro della delega, in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione, ed unicamente al fine di applicare il principio di monetizzazione del licenziamento anche a tali fattispecie. D'altra parte l'estensione dell'applicazione del decreto anche ai licenziamenti collettivi determinerà un evidente dualismo tra vecchi assunti, per i quali, in caso di violazione delle disposizioni relative alle procedure sindacali ed ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si applicherebbe la reintegrazione nel posto di lavoro, e nuovi assunti, per i quali sussisterebbe solo una tutela indennitaria, determinando una disparità di trattamento tra lavoratori, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

un eccesso di delega, in particolare, lo si ritrova nella previsione dell'applicazione della nuova normativa anche nel caso di licenziamenti collettivi previsione non contenuta nella norma di delega, il che configura una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione, mantenendo per di più una disparità di trattamento tra lavoratori, anche nel caso di licenziamenti collettivi;

è di tutta evidenza la irragionevole e anti-giuridica disparità di trattamento tra lavoratori che impugnano lo stesso licenziamento in relazione all'uguale bene della vita, ovvero sia avere una retribuzione che consenta ai lavoratori e alle loro famiglie una vita libera dignitosa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione; ed è altrettanto chiaro a quali distorsioni, e arbitri, ci si troverà di fronte con la facoltà offerta agli imprenditori nella scelta dei dipendenti da licenziare;

il sostanziale annullamento delle previsioni della contrattazione collettiva sulla disciplina dei licenziamenti è estraneo alla legge delega e, oltre a configurare un eccesso di delega, viola i principi sanciti dall'articolo 39 della Costituzione secondo cui "I sindacati ... possono ... stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce". La norma porrà quindi problemi assai rilevanti non solo sul piano costituzionale ma anche su quello del diritto comune. Infatti l'esercizio del potere di recesso al di fuori e contro le ipotesi previste dal contratto collettivo che per la sua natura privatistica "ha forza di legge tra le parti" non può mai comportare la risoluzione del contratto;

altro evidente eccesso di delega viene configurato dal "contratto a tutele crescenti" che altro non è che il normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, a disciplina del licenziamento rivisitata e

profondamente stravolta fino al suo annullamento. Il "contratto a tutele crescenti" non si presenta come una tipologia contrattuale a sé stante: lo schema di decreto si limita a disciplinare il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti, a ridisegnare, in termini di ampia flessibilità per le imprese, il regime di tutele che accompagna, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato avviando con ciò un processo di superamento e abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, riservato per ora unicamente ai nuovi assunti ma destinato a divenire norma generale col passare del tempo;

la definizione "neo-assunti" presenta caratteri di intollerabile ambiguità e profonda disuguaglianza in quanto non viene espressamente indicato che si tratta di prima esperienza di lavoro, ma qualunque nuovo rapporto di lavoro che inizia dopo l'entrata in vigore della presente legge, può configurarsi come "neo-assunzione", togliendo quindi anche a coloro che provengono da esperienze di lavoro precedenti o che hanno contratti in essere le tutele a cui avrebbero diritto, prefigurando in tal modo una violazione del principio di equità già richiamato;

per quanto sopra detto si osserva che il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione che riguarda ciascun individuo non viene garantito in modo uguale a ciascuno in quanto l'applicazione di norme riferite alle medesime fattispecie avviene in maniera differenziata a secondo della posizione del cittadino-lavoratore nel processo produttivo, prefigurando in tal modo un "sistema plurimo di tutele".

Tutele differenziate e decrescenti riferite a:

- lavoratori nei confronti dei quali vi è l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori;

- lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore delle legge delega ai quali si applicano le cosiddette "tutele crescenti" ad esclusione dello stesso articolo 18;

- lavoratori già assunti all'entrata in vigore delle legge delega, ma appartenenti a imprese che pur superando con le nuove assunzioni i 15 dipendenti, sono comunque escluse dall'applicazione dell'articolo 18;

- lavoratori impiegati in imprese sotto i 15 dipendenti;

nel presente schema di decreto legislativo per quanto riguarda la normativa relativa al licenziamento si evidenzia:

- una grave violazione del principio di uguaglianza nelle nuove norme relative ai licenziamenti cosiddetti "economici" (per giustificato motivo oggettivo) che sono ora ammessi in qualsiasi caso anche quando siano manifestamente insussistenti, introducendo così surrettiziamente il principio del licenziamento sanzionabile con il solo indennizzo economico, per altro notevolmente ridotto rispetto alla legislazione vigente;

- un'ulteriore violazione per eccesso di delega la si riscontra nelle norme previste dallo schema in tema di licenziamento disciplinare. Constatato che, anche in questo caso, il decreto è notevolmente peggiorativo rispetto alla stessa legge Fornero, che aveva già cancellato la reintegra di gran parte dei licenziamenti disciplinari, si osserva come sia solo apparentemente attuativo della delega, non essendo in realtà individuati i casi specifici in cui la reintegrazione potrebbe avvenire: essi sembrerebbero ridursi all'ipotesi in cui l'insussistenza del fatto materiale venga direttamente provato in giudizio cancellando in tal modo l'eventuale prova indiretta pur prevista nei nostri codici. L'uso dell'aggettivo "materiale", inoltre, sembrerebbe suggerire il ricorso al licenziamento anche in casi di infrazioni disciplinari di lievissima entità, intaccando profondamente il principio di ragionevolezza, anch'esso costituzionalmente orientato e profondamente radicato nei nostri codici. Ciò è confermato da due elementi innovativi: il primo dalla esplicita esclusione di qualsiasi valutazione del giudice circa la sproporzione tra fatto contestato e provvedimento adottato; il secondo, dall'aver eliminato qualsiasi riferimento all'eventualità che i contratti nazionali prevedano, proprio per quel "fatto materiale", sanzioni disciplinari di tipo conservativo, escludendo quindi la possibilità di ricorso al licenziamento;

- il reintegro per i licenziamenti disciplinari, esclusivamente nei casi in cui sia "direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento" presenta profili di

incostituzionalità in quanto, limitando l'esercizio del potere giurisdizionale, non consente al giudice di applicare i principi di eguaglianza e di equità, costituzionalmente orientati, nel determinare la proporzione tra gravità del fatto commesso e la sanzione inflitta. Infatti, nel caso di un solo giorno di assenza ingiustificata dal lavoro, l'imprenditore potrà procedere al licenziamento, senza che il giudice possa decidere se si tratta di un provvedimento sproporzionato rispetto al fatto commesso;

- un'ennesima violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per eccesso di delega, la si riscontra nella parte normativa che prevede l'applicazione del nuovo regime anche in caso di "licenziamenti collettivi", del tutto inesistente nei principi e criteri direttivi votati dal Parlamento. Sotto i profili di costituzionalità tale norma viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza riconosciuti dalla Costituzione in quanto è molto verosimile che nell'ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo, ci saranno lavoratori con tutele differenti, a seconda della data di assunzione, dell'anzianità di servizio, dei carichi familiari che saranno trattati in maniera identica anche se rapportate a situazioni individuali differenziate anche di molto;

- come si configuri anche in caso di licenziamento di lavoratori delle imprese sotto i 16 dipendenti, che non hanno mai avuto la reintegra, una violazione del principio di equità e uguaglianza in quanto si riducono le tutele rispetto alla normativa vigente: l'indennità minima corrisposta in caso di licenziamento ritenuto illegittimo diminuisce da 1 a 6 mesi (oggi va da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 6), e, soprattutto, diviene "automatica" (rapportata agli anni di servizio) escludendo quindi qualsiasi riferimento alle situazioni soggettive del lavoratore (anzianità anagrafica, carichi di famiglia) o del datore di lavoro (dimensioni occupazionali e/o di fatturato) che prima consentivano al giudice di individuare la misura della sanzione, e anche alle parti di negoziare l'indennità più "equa";

- l'evidenziato eccesso di delega è presente anche in altri ambiti e, precisamente, laddove ha ritenuto di applicare il nuovo sistema di tutele alle cd. organizzazioni di tendenza, come associazioni o partiti politici. L'applicabilità del nuovo regime a queste ultime così come per le piccole imprese, è assai discutibile e contrastante con lo spirito sotteso alla riforma, cioè quello di introdurre il principio di monetizzazione del licenziamento, e pertanto passibile di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

considerato che:

la nuova procedura di conciliazione consente al datore di lavoro di porre in essere un vero e proprio "ricatto", in quanto usufruendo della possibilità di porre come prima offerta la metà dell'indennità dovuta in caso di licenziamento ingiustificato, nella consapevolezza che il lavoratore, comunque, solo in casi rarissimi potrebbe aspirare alla reintegrazione, è sicuramente indotto ad accettare il certo per l'incerto, considerando che dovrebbe poi comunque farsi carico dei costi del processo (compreso il contributo unificato) ed esporsi al rischio di pagare migliaia di spese legali nel caso in cui il giudice respinga la domanda (la recente riforma del codice di procedura, infatti, impone sempre la condanna alle spese di chi risulta soccombente); per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti tale offerta diventa veramente ridicola, equiparando nella sostanza il licenziamento ingiustificato e praticato arbitrariamente a quello "*ad nutum*";

la motivazione fondamentale della riforma risiede nel contrasto alla disoccupazione, mentre appare evidente, e numerosi economisti sono concordi con tale valutazione, che con l'entrata in vigore della legge delega non si creerà un solo posto di lavoro in più, con l'aggravante che la concessione di poderosi incentivi economici alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, fondate sulla eliminazione degli oneri sociali e la mancata inclusione nella base di calcolo dell'Irap per i nuovi assunti, a solo vantaggio dei datori di lavoro, in quanto i lavoratori perderanno tutele e diritti, sarà a totale carico della collettività gravando esclusivamente sulla fiscalità generale;

per favorire coerentemente la sola occupazione "sostitutiva", sarebbe bastato aggiungere una semplice clausola di salvaguardia: prevedendo l'accesso "ai benefici tutti, economici e normativi, previsti per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai soli datori di lavoro che nell'anno precedente le assunzioni non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex articolo 3 della legge n. 604 del 1966, ovvero licenziamenti collettivi

ai sensi della legge n. 223 del 1991"; tale specifica è stata opportunamente omessa sia nella legge di stabilità che nello schema di decreto legislativo in oggetto; l'omissione vanifica la proclamata finalità della legge delega ovvero quella dell'occupazione aggiuntiva e ponendo a carico della fiscalità generale le centinaia di milioni di euro per le nuove assunzioni ma anche le centinaia di milioni di euro per le indennità assistenziali per i licenziati che saranno sostituiti dai nuovi assunti, con la conseguenza di dissipare risorse rilevantissime senza alcuna riduzione significativa della disoccupazione; considerato infine che:

l'obiettivo della riforma è quello di arrivare al contratto a tempo indeterminato, ma sarà un tempo indeterminato a disciplina modificata, privo di tutele e di diritti;

questo decreto che divide il mondo del lavoro e lo rende ancora più incerto e precario, instaurando regimi e tutele differenziate a secondo della data di assunzione e della dimensione dell'impresa, rafforza le disuguaglianze lasciando inalterate tutte le forme di contratti precarie violando manifestamente numerosi articoli e principi fondamentali della nostra Carta costituzionale;

mortifica la contrattazione collettiva e il ruolo del giudice, impedendo ad un terzo imparziale di esercitare il controllo sull'esercizio di un potere unilaterale con conseguenze devastanti nella vita delle persone;

questa riforma del mercato del lavoro si riduce, di fatto, ad un'operazione di redistribuzione dell'occupazione attuale che non incrementa i posti di lavoro, anzi peggiorerà la condizione dei lavoratori perché modifica i rapporti di lavoro e snatura il contratto a tempo indeterminato, esprime parere contrario.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 12/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[MORRA](#)
indi della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 17,35

AUDIZIONI INFORMALI SUI DDL NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI)

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
243ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 15,30

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi giovedì 12 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione ai disegni di legge nn. [281](#) e connessi, il professor Francesco Maiani, membro della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - *Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - *Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. **77** e **1289**, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Franco Iacop, e il Presidente dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, Pietro Fontanini, hanno consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) precisa, preliminarmente, che il Movimento 5 Stelle ritiene condivisibile la scelta di procedere alla soppressione dell'ente provincia. Osserva, tuttavia, che il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. **1289**, nel quale si fa riferimento a forme di esercizio associato delle funzioni comunali, è suscettibile di interpretazioni difformi, che potrebbero comportare la surrettizia reintroduzione di organi di governo dell'area vasta. Pertanto, sarebbe preferibile descrivere in modo più dettagliato le modalità di organizzazione e di governo delle funzioni comunali in forma associata.

La **PRESIDENTE** dichiara così conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - *Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet*

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - *Introduzione*

dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, anche al fine di individuare la migliore collocazione del diritto di accesso a *Internet* nell'ambito della Costituzione. A suo avviso, l'utilizzo della rete può essere inteso come uno strumento di manifestazione della libertà di pensiero, e quindi sarebbe preferibile inserirne il riconoscimento nel Titolo I della Parte I della Costituzione, che disciplina i rapporti civili.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato l'ampio dibattito in corso anche tra gli esperti di diritto costituzionale a proposito dell'inquadramento sistematico del diritto di accesso a *Internet*, conviene sull'opportunità di compiere un adeguato approfondimento della materia, anche con riferimento alla legislazione comparata. Invita, pertanto, i Gruppi parlamentari a formulare le proprie proposte di audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 19/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015

Presidenza della Presidente
[EINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI SUI DDL NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI)

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 244 (pom.) del 19/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015
244ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge n. [281](#) e connessi, nel corso delle audizioni informali tenutesi giovedì 12 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il professor Pier Luigi Petrillo ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro BUBBICO risponde all'interrogazione n. 3-01248 del senatore Campanella e altri, in merito agli esiti delle misure di riorganizzazione e risanamento, che hanno interessato il Comune di Isola delle Femmine durante il periodo della gestione commissariale, nonché al rispetto della normativa in materia di incandidabilità in vista delle elezioni amministrative svolte nel mese di novembre scorso.

Riferisce che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine per infiltrazioni mafiose, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2012, i cui effetti sono stati successivamente prorogati per ulteriori sei mesi con decreto del 21 marzo 2014, il presidente del tribunale di Palermo ha avviato l'istruttoria per la pronuncia di incandidabilità degli amministratori dell'ente locale. Precisa, infatti, che - in base alle previsioni del testo unico degli enti locali - gli amministratori che con la loro condotta hanno causato lo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella Regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.

Sottolinea che la commissione straordinaria a cui è stata affidata la gestione dell'ente dopo lo scioglimento ha dedicato una particolare attenzione all'*iter* tecnico-amministrativo del nuovo piano regolatore generale, nonché alle azioni di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, anche attraverso intese con i competenti dipartimenti della Regione Sicilia. È stata curata, inoltre, l'attività di riscossione dei tributi, considerato che in passato era stata rilevata una limitatissima capacità di incasso delle entrate tributarie. Gli sforzi profusi in tal senso sono stati oggetto di apprezzamento da parte della stessa Corte dei conti per la Regione siciliana.

La commissione straordinaria ha agito anche sul versante dell'organizzazione dell'ente locale, procedendo, compatibilmente con le risorse umane disponibili, ad una rotazione del personale, al fine di garantire una migliore funzionalità dei diversi settori amministrativi e, al contempo, una maggiore trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Informa, inoltre, che le iniziative e le strategie adottate durante la gestione commissariale sono state oggetto di costante pubblicazione e dettagliata informazione sul sito del Comune. Ciò ha consentito alla cittadinanza di conoscere in modo puntuale l'operato della commissione nei vari settori di intervento, compreso quello particolarmente delicato dei contratti e degli appalti pubblici.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) si dichiara solo parzialmente soddisfatto, lamentando la scarsa tempestività della risposta. Infatti, per i cittadini di Isola delle Femmine sarebbe stato utile disporre delle dettagliate informazioni fornite dal Governo prima dello svolgimento delle elezioni amministrative, svolte nello scorso mese di novembre.

Il vice ministro BUBBICO risponde all'interrogazione n. 3-00791 della senatrice Ricchiuti e altri, con la quale si richiamava l'attenzione del Ministro dell'interno sul problema dell'apertura di una sala per scommesse e giochi in corso Vercelli a Milano, chiedendo notizie in merito all'operato della prefettura e ad eventuali iniziative legislative sulle autorizzazioni all'avvio di tale tipo di attività.

Riferisce che, nel settembre del 2013, la società "SISTEMA srl" ha presentato alla questura di Milano una richiesta di rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse sportive e ippiche nel negozio di gioco sito nel capoluogo lombardo in corso Vercelli.

Sottolinea, in premessa, che in merito al rilascio di questo tipo di licenza il Ministero dell'interno ha

diramato due direttive, richiamando quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 2011. Nel delineare il quadro delle fonti normative in materia di sale da gioco, tale sentenza ha distinto i profili di ordine e sicurezza pubblica, che attengono alla competenza statale, da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela dei minori e del decoro urbano, nonché alla gestione del territorio, affidati, invece, alla competenza degli enti territoriali. Pertanto, nel settore si determina un concorso di interessi pubblici di pari rilievo, con la conseguenza che il regime normativo della pubblica sicurezza convive con disposizioni di legge regionali o regolamentazioni comunali inerenti a profili che, sebbene diversi da quelli riferibili al rilascio della licenza di polizia, possono comunque prevedere limiti e preclusioni all'apertura di sale da gioco, sale bingo e *videolottery*. Il Ministero dell'interno, con le predette direttive, ha evidenziato che la valutazione del questore ai fini del rilascio della licenza deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legati all'ordine e alla sicurezza pubblica e, dunque, alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi (sorvegliabilità dei locali, presenza di sistemi di sicurezza passiva, videosorveglianza) e soggettivi previsti per il richiedente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il rilascio del titolo di polizia, pertanto, non consente di superare le limitazioni e i divieti legislativi e regolamentari posti all'apertura e all'esercizio delle attività di scommessa e gioco, ai fini della tutela di altri interessi pubblici.

Con riferimento allo specifico caso evidenziato dagli interroganti, la questura, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, ha rilasciato il 13 gennaio 2014 la licenza, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra l'altro ben oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla normativa vigente, ciò proprio al fine di valutare adeguatamente tutti gli elementi forniti dalle parti in causa.

Rileva, inoltre, che la licenza è stata rilasciata prima dell'applicabilità della deliberazione n. 1274 del 24 gennaio 2014, relativa all'individuazione della distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili per la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco, adottata dalla giunta regionale della Lombardia in attuazione della legge regionale n. 8 del 2013, in tema di prevenzione e trattamento delle ludopatie.

Precisa, quindi, che il titolo autorizzatorio rilasciato richiama espressamente le disposizioni di legge contenenti le misure di prevenzione delle ludopatie, facendo salve le limitazioni imposte dalla legge regionale o dal regolamento comunale.

In merito agli adempimenti inerenti alla certificazione antimafia, ricorda che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha istituito l'elenco dei soggetti operanti nel settore degli apparecchi da intrattenimento. L'iscrizione a tale elenco, che è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività, è disposta dagli Uffici regionali dei Monopoli di Stato, previa verifica della sussistenza della certificazione antimafia, che, nel caso in esame, risulta essere stata rilasciata dalla prefettura di Milano il 10 aprile 2014.

Sottolinea, inoltre, che in merito alla vicenda segnalata dagli interroganti è tuttora in corso un contenzioso amministrativo, che vede coinvolta la società UNINVEST spa, proprietaria e locatrice dei locali destinati ad ospitare l'attività di raccolta scommesse. In particolare, il TAR Lombardia, con sentenza del 23 ottobre scorso, ha accolto il ricorso della UNINVEST avverso l'ordinanza del sindaco di Milano del 7 febbraio 2014, con cui era stata disposta la sospensione dell'attività di raccolta scommesse e gioco in questione, e in tale ambito ha riconosciuto la piena legittimità della licenza rilasciata dal questore. Avverso la sentenza del TAR, comunque, il Comune di Milano ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, che è tuttora pendente.

A prescindere dal caso specifico della sala scommesse e giochi di corso Vercelli, ritiene opportuno segnalare una significativa iniziativa più generale in tema di prevenzione e contenimento del fenomeno delle ludopatie. Presso la prefettura di Milano, infatti, è stato istituito un tavolo interistituzionale coordinato dal prefetto e composto dagli assessori competenti per materia della Regione Lombardia e del Comune di Milano, dal presidente dell'ANCI Lombardia e dal questore. Il tavolo si è occupato di alcune difficoltà applicative poste dalla legge regionale n. 8 del 2013 e dalla deliberazione della giunta regionale n. 1274 del 2014, con specifico riferimento alle disposizioni relative alla distanza minima dai luoghi sensibili che occorre rispettare per l'apertura di sale scommesse e la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco. In proposito, sono state individuate alcune misure amministrative, vagliate

positivamente dall'Avvocatura generale dello Stato, oltre che dal Ministero dell'interno, volte a creare le opportune sinergie tra i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e i connessi procedimenti di competenza regionale. Conclude, assicurando che il tavolo interistituzionale proseguirà i lavori nell'ambito della lotta al fenomeno delle ludopatie e, a tal fine, è stato allargato di recente alla partecipazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (PD) ringrazia il Vice Ministro per la risposta, che tuttavia appare tardiva, essendo ormai trascorso circa un anno dall'apertura della sala giochi. Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatta.

In ogni caso, valuta positivamente l'apertura di un tavolo interistituzionale fra tutti i soggetti competenti nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle sale da gioco. In tal modo, infatti, si potrebbe realizzare un confronto fra le parti interessate, al fine di contemperare i diversi interessi coinvolti. Invita, quindi il Governo a favorire la diffusione di questa prassi virtuosa.

La [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
245ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici, per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1779\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 192 del 2014. Si tratta del provvedimento che il Governo adotta, di norma con periodicità annuale, per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni legislative, attraverso lo strumento della proroga degli stessi termini.

Riservandosi di compiere un'analisi dettagliata delle singole misure di competenza della 1ª Commissione durante l'esame in sede referente, segnala che il provvedimento è composto di 15 articoli, tutti contenenti proroghe di termini legislativi, ad eccezione dell'ultimo, che concerne l'entrata

in vigore.

In particolare, sono prorogati o differiti termini legislativi in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di giustizia amministrativa e sviluppo economico. Inoltre, sono prorogati i termini per l'applicazione di procedure di competenza del Ministero dell'interno. Appaiono urgenti anche le proroghe previste in materia di beni culturali, istruzione, salute, infrastrutture e trasporti, come quelle in materia di ambiente, economia e finanze e fonti rinnovabili, oltre a quelle che consentono l'attuazione di interventi emergenziali conseguenti a eventi calamitosi.

In merito ai requisiti di contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 dispone che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Peraltro, nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, è valutata coerente con i presupposti per l'emanazione di decreti-legge un'urgente necessità del provvedere che riguardi una pluralità di norme accomunate anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Inoltre, con riferimento ai decreti di proroga di termini legislativi, la medesima sentenza precisa che essi, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale.

Pertanto, anche in virtù della giurisprudenza costituzionale richiamata, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) sottolinea l'eterogeneità del provvedimento, recante una serie di misure riguardanti una pluralità di settori dell'amministrazione. Peraltro, l'intervento del Governo non appare sempre giustificato da ragioni di necessità e urgenza, in quanto spesso si introducono soluzioni di carattere provvisorio, anche al fine di apportare correttivi per modificare provvedimenti recentemente adottati. Stigmatizza, peraltro, la progressiva stratificazione di interventi normativi, che genera illogicità e confusione nella legislazione.

Critica, infine, il frequente ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, che finisce per svilire il ruolo del Parlamento, esautorandolo delle proprie competenze.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto contrario, sottolineando la profonda disomogeneità del decreto-legge. Peraltro, con particolare riguardo ad alcuni settori, non appare giustificata l'urgenza di provvedere, in quanto si prorogano ancora una volta termini più volte rinviati, oppure si modificano norme da poco entrate in vigore, come quelle contenute nel decreto-legge n. 133 del 2014. Ciò evidenzia, a suo avviso, l'inefficienza della pubblica amministrazione e anche l'incapacità dei diversi Governi di adottare soluzioni definitive. La reiterazione di interventi sulle medesime materie, infatti, causa una ipertrofia normativa, che genera confusione e incertezza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) manifesta un orientamento contrario circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge, che reca proroghe di termini in alcuni casi già precedentemente rinviati.

Inoltre, a suo avviso, alcuni provvedimenti appaiono non più differibili solo per responsabilità dello stesso Governo, che avrebbe dovuto affrontare prioritariamente, con interventi specifici, le criticità negli ambiti di propria competenza, piuttosto che occuparsi della riforma per il superamento del bicameralismo e della modifica della legge elettorale, o chiedere al Parlamento di approvare norme di delega per riformare ampi settori della pubblica amministrazione.

Infine, ritiene evidente la carenza di omogeneità delle misure contenute nel provvedimento, che riguardano una pluralità di materie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 3.100 del relatore, pubblicato in allegato.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sul subemendamento 3.100/1. Inoltre, rettifica in senso favorevole il parere precedentemente espresso sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario D'ONGHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100, 1.101, 2.100, 2.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 6.100 e 6.101. Inoltre, esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento 3.100/1 e sull'emendamento 5.2.

La **PRESIDENTE**, rilevando l'assenza dei rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 77 E 1289 (MODIFICHE
STATUTO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [77](#) e [1289](#), la professoressa Elena D'Orlando, intervenuta nell'audizione informale tenutasi mercoledì 18 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
INTERESSI)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge n. [281](#) e connessi, l'associazione FOIA 4 ITALY, intervenuta nell'audizione informale tenutasi giovedì 19 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1261](#)

Art. 3

3.100/1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

All'emendamento 3.100, dopo le parole: «delle associazioni» inserire le seguenti: «anti-omofobia».

3.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori».

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
261ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1778](#) (Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle Province autonome di Trento e di Bolzano).

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame del disegno di legge n. [1556](#), in materia di parità di genere nei consigli regionali, del disegno di legge n. [865](#), volto a istituire una Commissione nazionale per i diritti umani, del disegno di legge n. [545](#), relativo all'ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi tributarie e di ratifica, nonché del disegno di legge n. [1138](#), recante norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale, e del disegno di legge n. [1313](#), che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sui costi degli enti partecipati o controllati, tutti già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

[\(1522\)](#) **ORELLANA e BATTISTA.** - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI.** - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI ed altri.** - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI e ICHINO.** - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1632\)](#) **Laura PUPPATO ed altri.** - *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La **PRESIDENTE** comunica che l'associazione VerA ha fatto pervenire un contributo scritto, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Informa, inoltre, che Confindustria, intervenuta in audizione il 19 febbraio scorso, ha a sua volta inviato una memoria, la quale sarà anch'essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore **CAMPANELLA** (*Misto-ILC*) propone di adottare il disegno di legge n. [1522](#), d'iniziativa del senatore Orellana, come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta in votazione e accolta.

La **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 13 di giovedì 23 aprile il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1522](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta di giovedì 2 aprile dalla presidente Finocchiaro, in qualità di relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

La **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ricorda di aver chiesto al rappresentante del Governo un elenco dettagliato delle festività religiose e civili che impedirebbero di fissare lo svolgimento delle elezioni in una data antecedente il 31 maggio.

Il sottosegretario **BOCCI** ribadisce che il 17 maggio, a L'Aquila, è prevista l'adunata nazionale degli

alpini. In occasione di tale evento, si registra solitamente un'ampia partecipazione, anche di molti sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati. Il 24 maggio, invece, ricorre la Pentecoste ebraica: a tale proposito, la legge n. 101 del 1989, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, vieta espressamente lo svolgimento di elezioni in coincidenza con ricorrenze religiose ebraiche. Analogamente, quindi, non è possibile anticipare le elezioni al 10 maggio, in quanto l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerebbe appunto il 24 maggio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che, con un intervento tempestivo, sarebbe stato possibile prevedere lo svolgimento delle elezioni nel mese di aprile, evitando le complicazioni che hanno provocato lo slittamento dell'*election day* al 31 maggio.

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (*PD*) ritiene che ormai anche i partiti politici abbiano organizzato le rispettive campagne elettorali in base alla scadenza del 31 maggio, pertanto appare ragionevole confermare la data proposta dal Governo.

In riferimento ai contenuti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli, ritiene opportuno compiere un'approfondita riflessione circa la scelta di ricorrere alla decretazione d'urgenza per intervenire su una materia particolarmente sensibile, quale quella elettorale, che richiede in ogni caso la massima ponderazione e un consenso quanto più possibile ampio.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) ribadendo le sue riserve, esprime il suo più fermo dissenso rispetto alla scelta di ricorrere allo strumento del decreto-legge in materia elettorale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - *Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - *Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato un nuovo emendamento 01.101, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1561\)](#) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet**

[\(1317\)](#) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di adottare il disegno di legge n. [1561](#), d'iniziativa del senatore Campanella, come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta in votazione e accolta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

-

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1818](#)

ordini del giorno

G/1818/1/1

[CALDEROLI](#)

Il Senato,

premesso che

il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di conversione recita testualmente: "Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali";

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale "di contorno";

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo "non può", mediante un decreto-legge,

"provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione": materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale;

impegna il Governo,

in sede di emanazione di provvedimenti provvisori di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto rispetto dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, e della legge n. 400 del 1988.

emendamenti

Art. 1

1.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.0.1

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più *referendum* di cui all'articolo 123 della Costituzione, la convocazione degli elettori avviene per tutti i *referendum* nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo."».

Art. 2

2.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [1289](#)

Art. 1

01.101

[RUSSO](#), *relatore*

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo la lettera 1-*bis*) è aggiunta la seguente: " 1-*ter*) ordinamento del Porto di Trieste;"».

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 265 (pom.) del 22/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015
265ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(865\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il vice ministro PISTELLI sottolinea che, durante la sessione del gruppo di lavoro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, svolta nel mese di ottobre a Ginevra, sono state rivolte sollecitazioni all'Italia, nell'ambito della revisione periodica universale, per la costituzione di un'autorità indipendente incaricata di monitorare il livello di tutela dei diritti umani nel Paese.

Ricorda che, nella scorsa legislatura, non fu possibile completare l'*iter* del provvedimento per

l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in parte a causa delle perplessità suscitate dall'eccessivo aumento del numero di Autorità indipendenti, in parte per i rilievi formulati sui probabili oneri finanziari.

Dopo aver formulato considerazioni positive sulla comune volontà dei due rami del Parlamento di riprendere il dibattito per l'istituzione della Commissione, sottolinea che il Governo si rimetterà alle determinazioni parlamentari volte a contenere i costi del provvedimento, in particolare in merito alla composizione della nuova autorità indipendente.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 7 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1556\)](#) **Giuseppina MATURANI ed altri.** - *Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 14 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1522\)](#) **ORELLANA e BATTISTA.** - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI.** - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI ed altri.** - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali

(1191) MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

(1782) VERDUCCI. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1522, 281, 358, 643, 806, 992, 1191, 1497 e 1632, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1782 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il relatore **CAMPANELLA** (*Misto-ILC*) riferisce sul disegno di legge n. 1782, d'iniziativa del senatore Verducci, che disciplina l'attività di relazione istituzionale svolta da portatori di interessi privati, nei confronti dei decisori pubblici, al fine di influire sul processo decisionale in corso presso le istituzioni. Segnala in particolare l'articolo 4, che attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) la tenuta, il controllo e l'aggiornamento del Registro dei rappresentanti di interessi, nonché l'articolo 11, che stabilisce il regime sanzionatorio in caso di violazione delle nuove disposizioni.

Dopo aver osservato che il contenuto del provvedimento è sostanzialmente analogo a quello dei disegni di legge precedentemente illustrati, propone che esso sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di giovedì 30 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto all'unanimità di svolgere - previa autorizzazione del Presidente del Senato - una indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione.

La Commissione prende atto.

-

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale tenutasi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è tenuto mercoledì 29 aprile, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha depositato una memoria, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge costituzionale n. [1561](#), adottato come testo base, è fissato per giovedì 21 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA INTERESSI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. [1522](#), adottato come testo base, è stato prorogato a giovedì 14 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 865 (COMMISSIONE NAZIONALE DIRITTI UMANI)

La [PRESIDENTE](#) informa che è stato presentato il disegno di legge n. [1908](#) (Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani), d'iniziativa dei senatori Manconi e Mazzoni, che, non appena assegnato, potrà essere trattato congiuntamente al disegno di legge n. [865](#), per il quale era già stato fissato alle ore 13 di giovedì 7 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Pertanto, comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire a un testo base ancora da adottare per il prosieguo dell'esame, è prorogato a data da definire in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento nel dibattito, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, con l'intesa che il parere della relatrice Lo Moro sarà posto in votazione nella seduta che sarà convocata per martedì 12 maggio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

- [\(1289\)](#) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA** - *Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*
- [\(77\)](#) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER.** - *Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. [1289](#). Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015
273ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La **[PRESIDENTE](#)** propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 3 giugno.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 1556 (PARITÀ DI GENERE NEI CONSIGLI REGIONALI)

La [PRESIDENTE](#), su richiesta dei Gruppi Forza Italia e Partito democratico, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1556, alle ore 13 di mercoledì 3 giugno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ([n. 160](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) e volto a dare attuazione alla direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Tale direttiva dispone la rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la medesima materia, che ha subito sostanziali modificazioni ed è stata già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 58 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 176 del 2012.

Pertanto, lo schema di provvedimento - anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente del 2007 - dispone l'abrogazione del decreto n. 58 del 2010, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti.

Precisa che, nell'Allegato B della predetta legge di delegazione europea, sono previsti due distinti termini di recepimento della direttiva, mentre per talune disposizioni non è previsto alcun termine. In particolare, il termine del 3 ottobre 2013, relativo a particolari requisiti di sicurezza, è stato rispettato con l'adozione del decreto legge n. 93 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 58 del 2010. Stante la prevista abrogazione di tale decreto, le disposizioni sono riproposte nel provvedimento in esame. Il secondo termine di recepimento indicato dalla direttiva è il 30 giugno 2015.

Lo schema di decreto si compone di 36 articoli, contenuti in sei Capi, e di quattro Allegati tecnici. Il Capo I reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 provvede a delimitare il campo di applicazione del provvedimento agli articoli indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento e il successivo articolo 2 riporta le definizioni rilevanti ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni in esame.

L'articolo 3 reca la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, in relazione al tipo di utilizzazione, alla finalità e al livello di rischio potenziale.

L'articolo 4 stabilisce che le autorizzazioni all'utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possano essere rilasciate solo a soggetti abilitati che abbiano superato corsi di formazione

nelle materie del settore della pirotecnica.

L'articolo 5 prevede specifiche limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione e all'età dell'acquirente.

Il Capo II è riferito agli obblighi degli operatori economici. Nel dettaglio, gli articoli da 6 a 9 prevedono gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti a osservare, con particolare riguardo alla etichettatura dei prodotti, mentre gli articoli da 10 a 13 prevedono gli obblighi e gli adempimenti a carico di importatori e distributori.

Gli articoli 14 e 15 confermano le disposizioni già introdotte dal decreto legislativo n. 58 del 2010 in materia di regime agevolato per le importazioni, le esportazioni e i trasferimenti di articoli marcati CE e di sistema informatico di raccolta dati.

Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca disposizioni relative alla conformità degli articoli pirotecnici, con particolare riguardo alle procedure di valutazione e dichiarazione di conformità UE, nonché di marcatura CE.

Il Capo IV include gli articoli da 20 a 28, relativi alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, da parte del Ministero dello sviluppo, degli organismi autorizzati a espletare le procedure di valutazione della conformità. È disciplinata, inoltre, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione in favore dei soggetti preposti all'espletamento delle attività di certificazione ed è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il controllo di tali organismi per il tramite dell'Ente nazionale di accreditamento, denominato ACCREDIA.

Gli articoli 26 e 27 indicano gli obblighi operativi e di informazione a carico degli organismi notificati nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici.

Gli articoli da 29 a 32, che costituiscono il Capo V, disciplinano la sorveglianza del mercato e il controllo degli articoli pirotecnici. In linea con il vigente ordinamento, sono assegnati al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato di tali articoli e sono indicate le procedure da seguire nel caso di prodotti che presentino rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse, anche nel caso in cui risultino conformi ai requisiti previsti.

Il Capo VI, infine, reca la disciplina sanzionatoria e le disposizioni transitorie e finali, nonché la clausola di neutralità finanziaria.

Considerato che l'intervento normativo appare volto a scongiurare il rischio che siano immessi sul mercato articoli non conformi al quadro di norme europee e nazionali, in quanto pericolosi per la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori, propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1176-B\)](#) **CIAMPI ed altri.** - *Istituzione del "Giorno del dono"*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, giovedì 14 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1870\)](#) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(157\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

- e [petizione n. 849 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è già pervenuta la proposta, da parte del Gruppo Lega Nord, di audire rappresentanti della Consulta nazionale dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato (Consulta Co.Ge.).

Il Gruppo Misto ha proposto invece l'audizione di Forum del terzo settore, di ARCI, della Federazione delle cooperative sociali, di CGIL, CISL e UIL, di Fair trade, di CONVOL, delle ACLI, del Settore della cooperazione sociale della Lega delle cooperative, della UISP, del MOVI, di Banca Etica, nonché del Professor Gianpaolo Barbetta, dell'Università Cattolica di Milano e del Professor Andrea Bassi, dell'Università di Bologna.

Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare, entro martedì 19 maggio, eventuali ulteriori nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) anticipa che il proprio Gruppo presenterà quanto prima una richiesta di audizione.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) precisa che, sebbene la Camera dei deputati abbia già svolto un consistente numero di audizioni in materia, appare necessario approfondire gli effetti delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, anche il Gruppo PD formulerà alcune richieste di audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 276 (pom.) del 21/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
276ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Enzo Bianco, sindaco di Catania, e Giovanni Salvi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Sindaco di Catania e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 maggio.

La [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il sindaco del comune di Catania, Enzo BIANCO.

Prendono la parola la senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S), i senatori [ZANDA](#) (PD) e [MAZZONI](#) (FI-PdL XVII), la senatrice [PADUA](#) (PD), il senatore [LUMIA](#) (PD), le senatrici [LO MORO](#) (PD) e [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), nonché la [PRESIDENTE](#), per svolgere alcune considerazioni e porre quesiti, a cui risponde il sindaco BIANCO.

Svolge il suo intervento il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni SALVI.

Prendono la parola i senatori [LUMIA](#) (PD), [MAZZONI](#) (FI-PdL XVII) e [ZANDA](#) (PD), le senatrici [BERTOROTTA](#) (M5S) e [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) per svolgere alcune considerazioni e porre quesiti, a cui risponde il procuratore SALVI.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

[RESOCONTO STENOGRAFICO](#)

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1556 (PARITA' DI GENERE NEI CONSIGLI REGIONALI)

La [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1556](#) alle ore 13 di mercoledì 10 giugno.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA INTERESSI)*

La [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1522](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 10 giugno.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO DI
ACCESSO A INTERNET)*

La [PRESIDENTE](#) propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1561](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 10 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 10/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
281ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, accompagnato dal Capo del II Reparto del Comando generale, Enzo Bernardini, e dal Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale, Mario Parente.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

La [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge la sua relazione il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Tullio DEL SETTE.

Prendono quindi la parola il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) e la senatrice [LO MORO](#) (*PD*), nonché il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) e la [PRESIDENTE](#), per porre quesiti, a cui risponde il generale DEL SETTE.

Interviene il comandante del Raggruppamento operativo speciale, Mario PARENTE, per fornire una precisazione.

Intervengono quindi i senatori [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) e [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) per porre quesiti, a cui risponde il generale DEL SETTE.

Prendono nuovamente la parola i senatori [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) e [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) per ulteriori richieste di chiarimento, a cui risponde il generale DEL SETTE.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che la relazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

[RESOCONTO STENOGRAFICO](#)

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1556 (PARITA' DI GENERE NEI CONSIGLI REGIONALI)

La [PRESIDENTE](#), su richiesta di alcuni Gruppi, propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1556](#) alle ore 13 di mercoledì 17 giugno.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La [PRESIDENTE](#), su richiesta di alcuni Gruppi, propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1561](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 17 giugno.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La [PRESIDENTE](#), su richiesta di alcuni Gruppi, propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1522](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 17 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 333 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
333ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. [98](#), [248](#), [1832](#) e [1894](#) (istituzione di una giornata della memoria per le vittime delle mafie) e di iniziarne l'esame nella seduta di domani, giovedì 22 ottobre.

Si è deciso altresì che, sempre nella seduta di domani, proseguirà l'esame in sede referente del nuovo testo unificato per i disegni di legge n. [951](#) e [1082](#) (comune di Sappada), per il quale era stato precedentemente richiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante. Per il seguito dell'esame, è stata nominata relatrice la senatrice Bisinella, in sostituzione del senatore Giovanni Mauro.

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [583](#) e n. [1976](#) (modifica normativa porto d'armi), nonché del disegno di legge n. [795](#) (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose) e, su richiesta del senatore Endrizzi, del disegno di legge n. [1313](#) (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati).

Si è convenuto, quindi, di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. [1522](#) e connessi (attività di rappresentanza interessi) e del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) e connesso (diritto di accesso a Internet).

Si è concordato, altresì, di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. [2092](#) (disposizioni in materia di cittadinanza), già approvato dalla Camera dei deputati e di iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 27 ottobre.

Infine, è stata data comunicazione della lettera con cui il Presidente del Senato informa che la Presidente della Camera dei deputati ha promosso l'avvio della procedura di intese, al fine di stabilire quale ramo del Parlamento debba esaminare, in prima lettura, i provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici. E' stata data altresì comunicazione della lettera trasmessa per conoscenza dallo stesso Presidente del Senato, in cui la Presidente della Camera dei deputati informa della proposta, avanzata dal Presidente della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, di dare priorità alla Camera nell'esame di quei progetti.

In proposito, avverte che l'orientamento maggioritario espresso in Ufficio di Presidenza è stato nel senso di consentire che l'esame dei provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici prosegua presso l'altro ramo del Parlamento.

Provvederà, pertanto, ad informare il Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE
APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)*

La [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Gasparri ha fatto pervenire una lettera per chiedere di posticipare il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, in materia di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, pur essendo particolarmente interessato al tema in discussione, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione programmati per la settimana corrente, a causa del concomitante congresso del Partito popolare europeo, in corso di svolgimento a Madrid.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.22. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 341 (pom.) del 24/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015
341^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge n. 174 del 30 ottobre 2015, recante una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (trattamento giuridico, economico e previdenziale, disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate sulla base di criteri geografici. Nello specifico, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni che si svolgono in Europa (Balceni, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo), l'articolo 2 quelle relative alle missioni che si svolgono in Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano) e l'articolo 3 quelle relative alle missioni in Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).

Rileva che, all'articolo 1, è prevista anche l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, decisa dall'Unione europea dopo l'emanazione del precedente decreto-legge «missioni» e finanziata separatamente con il decreto-legge n. 99 del 2015. L'articolo 2, invece, reca l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.

All'articolo 4, sono previste le autorizzazioni - sempre per l'ultimo trimestre del 2015 - relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), cessione di materiale bellico, mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale impegnato nelle missioni, nonché al potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.

Gli articoli da 5 a 7 recano le relative norme sul personale e quelle in materia penale e contabile.

Il capo II, comprendente gli articoli da 8 a 10, disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché il regime degli interventi.

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme per l'autorizzazione e lo svolgimento delle missioni internazionali, che invece è contenuta nei provvedimenti legislativi con i quali di volta in volta le missioni stesse sono finanziate. L'ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni (decreto-legge n. 7 del 2015) è scaduto il 30 settembre 2015. È stato quindi necessario procedere con urgenza a un rifinanziamento delle missioni ancora in corso di svolgimento per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Peraltro, rileva che è all'esame del Senato il disegno di legge n. [1917](#), recante la nuova normativa quadro sulle missioni internazionali, già approvata dalla Camera dei deputati.

Conclude, proponendo di esprimere un parere che riconosca sussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene insussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. In primo luogo, il provvedimento risulta tardivo, in quanto prevede una copertura finanziaria con efficacia retroattiva, a partire dal 1° ottobre. Inoltre, è evidente che sarebbe preferibile un intervento con legge ordinaria che disciplini in modo organico la materia delle missioni internazionali, anche per evitare la reiterazione di provvedimenti d'urgenza.

Peraltro, a suo avviso, appare illegittimo l'uso della forza in Afghanistan, come forma di reazione all'attacco terroristico del 2001, compiuto da cittadini in gran parte di nazionalità saudita. Infine, sottolinea che le ingenti cifre, stanziare negli ultimi anni dai Paesi occidentali per le spese militari, sono risultate inefficaci nel contrasto al terrorismo, come dimostra la proliferazione di organizzazioni estremiste.

Pertanto, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) annuncia un voto contrario. Ritiene inaccettabile, infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza per la proroga del finanziamento delle missioni internazionali, con la quale peraltro si dispone la copertura di oneri relativi a periodi pregressi. Peraltro, ritiene inopportuno l'accorpamento di missioni differenti, in quanto esso impedisce un esame approfondito dei diversi contesti locali.

Rileva, inoltre, l'esigenza di valutare in modo approfondito i risultati ottenuti dall'Italia con l'intervento in Afghanistan e Iraq. A suo avviso, gli errori compiuti dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi occidentali in quell'area hanno contribuito alla nascita del Daesh.

Invita, quindi, il Governo ad affrontare la questione in modo complessivo, attraverso la definizione di una norma di carattere generale, tanto più in considerazione della complessa situazione internazionale.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*), nel concordare sulla necessità di approvare una legge quadro sulle missioni internazionali, che eviterebbe il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, auspica che l'iniziativa a tale riguardo sia assunta dal Parlamento. Peraltro, sarebbe opportuna una nuova valutazione della situazione internazionale, anche in considerazione della richiesta di aiuto e assistenza della Francia, in applicazione dell'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona. A suo avviso, infatti, è evidente il deterioramento dello scenario internazionale, anche a causa degli interventi - a suo avviso errati - in Libia e in Iraq, oltre al ritiro precipitoso delle truppe americane dai teatri di guerra.

In ogni caso, pur criticando l'intervento tardivo del Governo, effettuato un mese dopo la scadenza del precedente provvedimento, ritiene indispensabile garantire continuità alle missioni in cui è attualmente impegnata l'Italia, in particolare quella per la stabilizzazione del Libano e quella per l'addestramento dei peshmerga curdi, contrapposti ai combattenti jihadisti. Per questo motivo, voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con le considerazioni del senatore Mazzoni circa l'opportunità di definire una legge quadro sulle missioni internazionali e l'urgenza di prorogare la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso di svolgimento. Sarebbe opportuno, tuttavia, che il Governo riferisse in merito alle iniziative di cooperazione allo sviluppo indicate all'articolo 8 del decreto-legge, per precisare quali siano gli interventi di sostegno finanziati dall'Italia, al fine di valutare se siano effettivamente efficaci e condivisibili.

Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità

degli articoli pirotecnici ([n. 218](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca le disposizioni per il recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea, concernente l'istituzione di un sistema comune per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. In particolare, tale direttiva prevede la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione.

A tale scopo, tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione basato su un sistema di numerazione uniforme, attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità. La direttiva impone agli organismi notificati, ai fabbricanti e agli importatori di conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, di rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 123 del 2015, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

L'articolo 2 definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione riportato sull'etichetta degli articoli pirotecnici, mentre l'articolo 3 introduce l'obbligo, a carico degli organismi che verificano la conformità degli articoli pirotecnici, di tenere il registro degli articoli per i quali hanno rilasciato la certificazione. Tale registro deve essere conservato per almeno dieci anni, a decorrere dalla data del rilascio dei certificati o delle approvazioni, nonché aggiornato e messo a disposizione del pubblico su *Internet*.

L'articolo 4 introduce un analogo obbligo di tenuta del registro per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici, i quali sono altresì tenuti a trasferire il registro al prefetto competente per territorio, nel caso in cui cessino l'attività, e a fornire le informazioni in esso contenute agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta.

L'articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni, mentre l'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni si applicheranno a partire dal 17 ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.

Considerato che il provvedimento integra e completa il quadro normativo nazionale sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici, adeguandolo alla normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede un chiarimento al Governo circa la necessità di un nuovo intervento sulla materia, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 123 del 29 luglio 2015. A suo avviso, infatti, la previsione di ulteriori obblighi per fabbricanti e importatori di articoli pirotecnici non impedisce che si sviluppi un mercato parallelo e illegale, sul quale sono in commercio prodotti che non rispondono ad alcun requisito di sicurezza e tracciabilità.

Il vice ministro BUBBICO precisa che lo schema di decreto legislativo in esame si è reso necessario per consentire l'ulteriore adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, che d'altra parte può sempre essere integrata e perfezionata.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in esame prevede solo sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi legati alla etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti pirotecnici, mentre

l'immissione in commercio di materiale esplodente che non risponda ai criteri di sicurezza deve essere in ogni caso contrastata dalle forze dell'ordine e punita sotto il profilo penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice **LO MORO (PD)**, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con alcune osservazioni.

Innanzitutto, ritiene necessario verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in esame, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.

Rileva, inoltre, l'opportunità di verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione.

In ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante.

Segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. È però esclusa l'ipotesi

in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-*bis*, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla *ratio* della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), nel ritenere condivisibili i rilievi formulati dalla relatrice, auspica che, in occasione dell'esame in sede referente, sia compiuta un'attenta verifica del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità tra illecito e sanzione, nonché della congruità rispetto al canone della ragionevolezza.

Pur segnalando la necessità di rendere più chiaro il contenuto di alcune proposizioni normative, anche per evitare incertezze in sede di interpretazione, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario compiere un'ulteriore riflessione prima di giungere a soluzioni normative incongrue, soprattutto in ordine alla proporzionalità tra illecito e sanzione. Occorre, a suo avviso, evitare decisioni affrettate, assunte sotto la pressione dell'opinione pubblica, spesso turbata dalla gravità di alcuni incidenti stradali. In ogni caso, condivide le osservazioni formulate dalla relatrice e annuncia un voto favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, che - a suo avviso - restituisce razionalità al testo. Infatti, appare necessaria una verifica della congruità del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza della pena.

Sottolinea che, in seconda lettura, sono state superate alcune più evidenti incongruenze rispetto al testo approvato dal Senato, sebbene non sia stata considerata la fattispecie dell'omicidio e delle lesioni causate alla guida di un natante.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che i rilievi contenuti nella proposta di parere della relatrice dovrebbero essere formulati come condizioni. A suo avviso, infatti, sarebbe inaccettabile che il Parlamento approvi un testo così carente sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della pena, solo per corrispondere alle attese dell'opinione pubblica, a seguito dei numerosi incidenti stradali gravi avvenuti di recente.

Pur considerando indispensabile un intervento normativo per sanzionare con maggiore severità chi causa per colpa la morte di una persona, violando le regole della circolazione stradale, sarebbe opportuno compiere una riflessione approfondita anche sul rapporto tra i limiti edittali di pena previsti per l'omicidio colposo e quelli previsti per l'omicidio preterintenzionale.

Infine, qualora la relatrice confermasse una proposta di parere non ostativo con mere osservazioni, preannuncia - a nome del suo Gruppo - un voto di astensione.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*), nel richiamare la sentenza della Cassazione n. 10411 del 2011, ritiene che le pene previste per l'omicidio stradale sembrano più confacenti alla fattispecie del dolo eventuale. Ravvisa il rischio che siano comminate sanzioni eccessivamente severe, anche a fronte dell'impossibilità per la polizia stradale di effettuare, a causa della lacunosità delle procedure previste, tutti gli accertamenti necessari.

Ritiene inopportuno esaminare il provvedimento in modo affrettato, sotto la pressione dell'opinione pubblica, in quanto alcune misure potrebbero risultare incongrue e di difficile applicazione. Ad

esempio, si prevede la reclusione per il colpevole di omicidio stradale, senza tenere conto che quasi certamente la misura non sarà confermata dopo l'arresto, per mancanza di esigenze cautelari. Pur ritenendo preferibile la formulazione dei rilievi come condizioni, annuncia il proprio voto favorevole.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) conferma la proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ritiene opportuna una riflessione approfondita sul disegno di legge in esame, che prevede l'obbligo degli Stati membri di trasferire al fondo di risoluzione unico le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio. Infatti, l'istituzione di questo fondo è connessa all'introduzione del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie cosiddetto *bail in*, che consiste nella ricapitalizzazione della banca attraverso la svalutazione di azioni e obbligazioni superiori ai 100.000 euro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giorno

della Commissione, a partire dalla prossima settimana, i disegni di legge n. [1715](#) (estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo) e n. [1434](#) (istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico) e di iniziarne l'esame quanto prima.

Si è altresì convenuto di riprendere l'esame dei disegni di legge n. [98](#) e connessi (giornata vittime delle mafie) e del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) e connesso (diritto di accesso a *Internet*), nonché dei disegni di legge n. [1522](#) e connessi (attività di rappresentanza interessi).

Si è, infine, concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. [455](#) (divieto di propaganda elettorale appartenenti associazioni mafiose), n. [302](#) e connessi (riconoscimento della lingua italiana dei segni) e n. [1313](#) (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati), già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 859-1357-1378-1484-1553-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- si invita a verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in titolo, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave;
- si invita inoltre a verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;
- in ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, si segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante;
- si segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. E' però esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie

di conducenti (articolo 589-*bis*, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla *ratio* della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 385 (pom.) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
385ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svolta nella giornata del 6 aprile, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame del disegno di legge n. [2258](#), approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di conflitti di interessi, che avrà inizio a partire dalla seduta di oggi, martedì 12 aprile.

Si è concordato, inoltre, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. [2271](#), approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di editoria, il cui esame avrà inizio a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

Si è altresì convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [2064](#) (disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese).

In relazione all'esame del disegno di legge n. [2092](#) (disposizioni in materia di cittadinanza), si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Infine, si è deciso di riprendere l'esame del disegno di legge n. [795](#) (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose), a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA INTERESSI)*

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1522](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di giovedì 21 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) ([n. 742](#))

(Parere alla 14a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sull'atto in esame, che è articolato in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La terza parte è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea e illustra l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea. L'ultima parte concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato tecnico di valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

L'elenco delle direttive recepite nel 2015 e il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le

risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei, compaiono tra gli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2015, come presentate dal Governo nella Parte seconda della Relazione ("Principali politiche orizzontali e settoriali"), si segnalano quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il documento riporta le principali iniziative del Governo relative all'attuazione dell'Agenda digitale europea. Si dà conto, in particolare, dell'approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale. Tra gli interventi posti in essere dall'Italia, si ricordano: l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione elettronica; il rilascio, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, della nuova versione del sito dati.gov.it, il portale degli *open data* della pubblica amministrazione italiana; l'emanazione, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dei regolamenti SPID, con cui il Sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese è entrato nella sua fase attuativa; l'emanazione delle nuove specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici; la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015, recante il regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico; la presentazione delle linee guida di *design* per i siti *web* della pubblica amministrazione, con indicazioni e strumenti per la creazione di siti *web* che possano supportare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2015, sottolineando: il contributo dell'Italia al processo di rilancio della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), con particolare riferimento al semestre italiano di Presidenza dell'EUPAN (*European public administration network*); il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA ? *European institute of public administration*), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni; la partecipazione, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, all'EUPAE (*European public administration employers*), l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni.

Il Governo si è inoltre impegnato nel sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani. In seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 184 del 2014, relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri, sono state definite le strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le istituzioni europee. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha favorito l'utilizzo delle professionalità acquisite dai distaccati italiani al momento del rientro, avviando contestualmente una banca dati alla quale le Amministrazioni accederanno per acquisire informazioni e avvalersi del personale.

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, il Governo sostiene le iniziative del cosiddetto "pacchetto *better regulation*", presentato dalla Commissione europea a maggio 2015, che contiene misure volte ad aumentare la trasparenza del processo decisionale comunitario, migliorare la qualità della nuova legislazione e promuovere una revisione regolare e costante della legislazione esistente, affinché le politiche europee raggiungano gli obiettivi prefissati nel modo più efficiente ed efficace.

Il Governo riferisce inoltre di aver sostenuto il potenziamento della piattaforma REFIT (Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione), istituita al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi.

In merito alle politiche per la tutela dei diritti, il Governo, nel 2015, ha elaborato il primo Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, il quale definisce le strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché le azioni finalizzate all'integrazione sociale delle vittime.

Sul fronte della lotta alla violenza nei confronti delle donne, il Governo ha proseguito e concluso

positivamente la sua azione di coordinamento e diffusione del progetto europeo dal titolo "FIVE MEN" (*Fight violence against woMEN*). È stato realizzato, inoltre, il progetto "*Women mean business and economic growth*" ("Donne significano affari e crescita economica"), finalizzato alla promozione della presenza equilibrata di donne e uomini nelle posizioni apicali dei luoghi decisionali dell'economia, anche con la raccolta di dati sulla presenza delle donne nei consigli delle società italiane e un'analisi sull'impatto della legge n. 120 del 2011, relativa alle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società pubbliche.

Oltre a ciò, al fine di assicurare il sostegno a iniziative imprenditoriali femminili e di favorire maggiori occasioni di occupazione, sono proseguite anche nel 2015 le attività inerenti la sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese - istituita nel 2013 e dedicata all'imprenditoria femminile - ed è stata data attuazione al Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili, attraverso interventi volti a favorire l'accesso al credito per le lavoratrici autonome e per le imprese a prevalente partecipazione femminile.

Infine, per promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, in cui le donne sono sottorappresentate, il Governo ha continuato anche nel 2015 l'azione di coordinamento di due progetti europei: STAGES (*Structural transformation to achieve gender equality in science*) e TRIGGER (*Transforming institutions by gendering contents and gaining equality in research*).

Nel paragrafo dedicato alle politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, si legge che nel 2015 il Governo ha rivisto la Strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti 2012-2020, per assicurarne una maggiore operatività ed efficacia a livello locale; ha continuato a sviluppare il sistema di *governance*, insieme ad azioni di sensibilizzazione su modelli, progetti pilota e sperimentazioni, soprattutto in ambito scolastico, socio-sanitario e nel mondo del lavoro.

È proseguita l'attività di coordinamento sulla proposta di direttiva in materia di antidiscriminazione, concretizzatosi nella predisposizione di un nuovo testo. In particolare, nella sezione dedicata alla disabilità, l'attività ha comportato alcuni progressi, anche se si sta attendendo l'adozione della proposta di direttiva della Commissione, la quale mira a introdurre condizioni di accesso semplificate a beni e servizi fondamentali nel mercato interno per le persone affette da disabilità. In merito alla promozione di azioni sul "*Diversity management*", sono stati sostenuti modelli, progetti pilota e sperimentazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie svantaggiate, attraverso la formazione dei candidati e dei responsabili delle risorse umane e la realizzazione di tre "*Career days*", rivolti alle aziende e alle categorie discriminate nel mondo del lavoro.

Il Governo ha infine elaborato la Strategia nazionale di contrasto e prevenzione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere, articolata su 4 assi prioritari - educazione, lavoro, sicurezza e *media* - in merito ai quali sono state svolte attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

La Relazione si sofferma poi sul tema del controllo delle frontiere e della immigrazione irregolare.

Il Governo riferisce di aver sostenuto l'azione della Commissione europea volta ad affrontare l'intensificarsi della pressione migratoria, a partire dall'adozione, il 13 maggio 2015, dell'Agenda europea sulla migrazione. Questa è stata presentata dalla Commissione come risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo e con l'intento di indicare le iniziative a medio e lungo termine che, attraverso soluzioni strutturali, permettano di gestire la questione migratoria in tutti i suoi aspetti.

In particolare, la Relazione evidenzia che l'Italia ha svolto un ruolo concreto nell'attivazione dei cosiddetti *hotspot* necessari per identificare i migranti richiedenti protezione internazionale e distinguerli dai migranti irregolari. Al 31 dicembre 2015, risultavano operativi i centri di Lampedusa e Trapani, mentre al 16 marzo 2016 risultano operativi quattro punti di crisi (oltre a Lampedusa e Trapani, anche a Pozzallo e Taranto). L'Italia, inoltre, ha stimolato gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a realizzare una concreta politica europea in materia di rimpatri, soprattutto attraverso gli accordi di riammissione fra l'Unione europea e i Paesi terzi; ha sollecitato il rafforzamento delle sinergie fra organismi e sistemi, quali Frontex, SIS II, Eurosur, Europol ed

Eurojust, nella gestione delle frontiere e nella repressione dei reati connessi all'immigrazione illegale; ha appoggiato le forme di collaborazione operativa fra gli Stati membri, auspicando dalla Commissione nell'Agenda europea e confluite nell'istituzione dell'operazione militare EUNAVFOR MED, volta a smantellare le reti di trafficanti.

Nel paragrafo dedicato all'azione esterna in materia migratoria, il Governo sottolinea l'impegno profuso nella promozione della consapevolezza circa l'urgenza di una risposta europea alla crisi migratoria e dei rifugiati. Riferisce, in particolare, di aver ottenuto, in seguito alla tragedia avvenuta al largo delle coste libiche, la convocazione di un Consiglio europeo straordinario interamente dedicato all'emergenza migratoria. Fra le decisioni adottate in quell'occasione, si ricordano l'aumento delle risorse per l'operazione Triton, il lancio di un'operazione nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (EUNAVFOR MED), una maggiore cooperazione con i Paesi terzi al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e combattere il traffico di esseri umani, il rafforzamento dei principi di solidarietà e responsabilità.

L'Italia ha sostenuto le proposte presentate dalla Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, volte all'istituzione di un sistema di accoglienza più equo. In particolare, si ricordano le proposte volte ad attivare il sistema di risposta di emergenza per il ricollocamento di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, poi adottate con decisione del Consiglio, nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento Dublino III, che dovrebbe istituire un meccanismo permanente di ricollocazione in caso di crisi. In proposito, nella Relazione si ricorda la risoluzione *Doc. XVIII*, n. 100, con la quale la Commissione affari costituzionali del Senato si è pronunciata in senso favorevole.

Il Governo italiano ha sostenuto la necessità di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, appoggiando fra l'altro la proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671), del 15 dicembre 2015, ed è stato attivo nella promozione dei dialoghi e della cooperazione nel quadro del cosiddetto "Approccio globale su migrazione e mobilità", a sostegno dei partenariati per la mobilità (come nel caso del Libano) e delle agende comuni su migrazione e mobilità (con la Nigeria e con l'Etiopia). Ha sostenuto i quadri di dialogo regionali noti come processi di Rabat e di Khartoum, che investono, rispettivamente, i Paesi dell'Africa settentrionale, centrale e occidentale e i Paesi del Corno d'Africa (Tunisia, Egitto e, in prospettiva, la Libia) ed è stato fra i negoziatori più attivi degli impegni assunti in occasione del vertice di La Valletta, per quanto concerne, in particolare, la promozione della migrazione legale, la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento dei sistemi locali di asilo, la lotta ai trafficanti di esseri umani, una maggiore cooperazione in materia di rimpatri. Ha sostenuto, infine, un forte coinvolgimento della Turchia in relazione all'emergenza dei rifugiati lungo la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, come poi elaborato nel quadro del vertice tra Unione europea e Turchia del 29 novembre 2015.

In materia di migrazione legale, l'attività del Governo volta a segnalare la grave situazione di pressione sul nostro sistema d'asilo ha trovato riscontro nell'articolato pacchetto di proposte presentato in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione.

Oltre alle citate proposte per la ricollocazione e al progetto di riforma del regolamento di Dublino, si ricorda la proposta di regolamento per l'istituzione di una lista di Paesi di origine sicuri, ai fini dell'adozione delle decisioni sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32/UE. Infatti, il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. La proposta intende consentire un esame più rapido delle domande di asilo di candidati provenienti da Paesi che tutta l'Unione considera sicuri e accelerarne il rimpatrio qualora la valutazione individuale della domanda confermi che non sussistono le condizioni per la concessione dell'asilo.

La Relazione sottolinea, in particolare, che il pacchetto di proposte rappresenta un riconoscimento

politico significativo rispetto a quanto da sempre sostenuto dal Governo italiano, in linea con le indicazioni parlamentari espresse nella risoluzione *Doc. XVIII*, n. 101 della Commissione affari costituzionali del Senato.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. Su questo versante si osserva che l'Italia ha svolto un ruolo di grande rilievo nella formulazione e implementazione della strategia dell'Unione nel campo della sicurezza, soprattutto per quanto concerne il fenomeno dei *foreign fighters*.

Tra le misure prioritarie indicate dal Consiglio europeo del 12 febbraio 2015 e successivamente rese operative, si ricordano in particolare: l'incremento dello scambio di informazioni fra le autorità antiterrorismo degli Stati membri e le Agenzie e strutture di settore dell'Unione (Europol, Eurojust e Frontex), nonché dell'immissione di dati relativi ai sospetti *foreign fighters* nel Sistema d'informazione Schengen (SIS II); il potenziamento della sicurezza nei trasporti, con il raggiungimento dell'accordo politico fra Parlamento europeo e Consiglio sul cosiddetto "codice passeggeri" (PNR); l'approvazione del regolamento di attuazione sugli *standard* comuni di disattivazione delle armi da fuoco; il rafforzamento delle strutture dell'Unione di supporto all'azione di *law enforcement* degli Stati membri; le strategie di prevenzione dell'estremismo radicale violento; la valorizzazione delle buone pratiche europee di comunicazione in funzione anti radicalizzazione; la sinergia fra istituzioni di *law enforcement* e industria del *web* e dei *social network*, a fini di prevenzione dell'estremismo violento e del terrorismo.

Fra i principali risultati conseguiti, la Relazione evidenzia che l'Italia ha operato il maggior numero di inserimenti di dati relativi ai *foreign fighters* nel Sistema informativo Schengen, ha dato il via alla rete dei punti di contatto nazionali per le investigazioni sui *foreign fighters*, considerata una delle migliori pratiche a livello internazionale per la specializzazione e l'efficienza raggiunte, e ha consolidato la propria presenza entro il cosiddetto "Gruppo degli 11", un Foro informale di consultazione fra gli undici Stati membri più colpiti dal fenomeno dei *foreign fighters*.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con osservazioni, sollecitando la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino.

Ritiene opportuno, inoltre, ribadire la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI.

La [PRESIDENTE](#) propone di inserire, tra le osservazioni, la sollecitazione al Governo a promuovere un ampliamento delle competenze della Procura europea anche ai reati di terrorismo, come già evidenziato nella risoluzione *Doc. XVIII*, n. 117, approvata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il 17 marzo scorso.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*) sottolinea che, a fronte delle reiterate sollecitazioni volte alla tutela degli accordi di Schengen e al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, si registrano sempre più spesso episodi che, al contrario, mettono a rischio la libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Infatti, non si è ancora provveduto a modificare il regolamento di Dublino nel senso auspicato dall'Italia e si moltiplicano i casi di creazione di barriere ai confini tra gli Stati europei.

In ogni caso, propone di inserire un'ulteriore osservazione, in relazione alla necessità di realizzare un coordinamento tra i sistemi di *intelligence* dei Paesi dell'Unione, sul modello del Comitato di analisi strategica antiterrorismo italiano, che finora ha prodotto risultati molto positivi grazie alla collaborazione tra le forze di polizia impegnate nel contrasto alla minaccia terroristica interna e internazionale.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) manifesta la sua disponibilità ad accogliere i rilievi avanzati e riformula, quindi, in tal senso la sua proposta di parere.

Si passa quindi alla votazione.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), pur apprezzando il tentativo del relatore di valorizzare gli aspetti positivi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ritiene comunque insoddisfacente l'azione del Governo.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), nel dichiarare il proprio voto contrario, osserva che sarebbe opportuno prendere atto che lo spazio Schengen è ormai definitivamente compromesso. Inoltre, se si considera il sensibile incremento del numero di ingressi di migranti nel territorio europeo, bisogna concludere - a suo avviso - che anche le misure per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea non hanno prodotto alcun risultato. Infine, sottolinea che le prospettate modifiche del regolamento di Dublino non hanno ancora trovato adeguato accoglimento, nonostante gli auspici dell'Italia.

Per questi motivi, dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

[\(853\)](#) **MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

[\(904\)](#) **LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) **BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche**

[\(2170\)](#) **Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di**

interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni [nn. 791 e 1116](#) ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [MARAN](#) (PD) sottolinea la complessità del provvedimento in materia di conflitti di interessi, che tuttavia risulta molto atteso. Infatti, l'applicazione rigorosa del principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, enunciato dall'articolo 97 della Costituzione, potrebbe contrastare la crescente disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della politica. La causa principale dell'allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica, secondo uno studio inglese, sarebbe proprio la crescente percezione, da parte dei cittadini, del condizionamento della politica da parte di interessi privati.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Esso si articola in cinque capi, che riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, le situazioni di conflitto di interessi, le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali, l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad eccezione degli articoli 7 e 9, relativi, rispettivamente, alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi e al potenziamento dell'organico delle Autorità garanti per le comunicazioni e della concorrenza, nonché di alcune disposizioni richiamate dai medesimi articoli. In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa, che - ai sensi dell'articolo 1 - sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell'interesse generale della Repubblica, sono i titolari di cariche politiche. Più specificamente, all'articolo 2, essi sono individuati nei titolari di cariche di governo nazionali e regionali, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali, ai quali sono equiparati i componenti delle Autorità indipendenti.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche di governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali e alla funzione parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), sono previste nuove disposizioni nella sola materia dell'ineleggibilità, agli articoli 13 e 14, mentre il comma 4 dell'articolo 13 è riferito a coloro che intendono candidarsi.

Le Regioni, come stabilito dall'articolo 11, sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica previsti per i titolari di cariche di governo nazionali. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

Con l'articolo 3, la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri. L'articolo 14 ridefinisce le modalità di elezione dei componenti - da parte della Camera e del Senato - e specifica le competenze e professionalità richieste. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 16; in particolare, le relative controversie sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica.

In via generale, l'articolo 4 individua l'insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il

titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, all'articolo 5 si conferma una serie di obblighi di dichiarazione, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con scadenze più stringenti rispetto a quelle attuali e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge non legalmente separato, parenti entro il secondo grado, conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Al comma 7, si prevede che, per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dal testo in esame, l'Autorità possa avvalersi di banche dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dei commi 8 e 9, i provvedimenti adottati dall'Autorità devono essere motivati e sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità stessa, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Secondo il comma 10, l'Autorità, entro i 30 giorni successivi, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano - entro 20 giorni - all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza. Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse, ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

I titolari di cariche di governo nazionale che non presentino le dichiarazioni nei 30 giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, relativo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. Qualora le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con gli stessi poteri l'Autorità procede nel caso in cui - entro cinque anni dalla fine del mandato di governo - emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese, nonché nel caso in cui emergano violazioni degli obblighi dichiarativi.

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità previste nel testo.

All'articolo 6, si individua un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto all'articolo 2 della legge n. 215 del 2004. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, le situazioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione

dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione.

Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Per evitare la dichiarazione di incompatibilità, l'imprenditore può accedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, cioè gestione fiduciaria o vendita, d'intesa con l'Autorità.

Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari, oppure determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, in data antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

In via generale, il testo prescrive, all'articolo 7, un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che - pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti - possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio. L'interessato, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione.

L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità, nel caso in cui il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, secondo la definizione generale dell'articolo 4. Qualora si tratti di atti dovuti, invece, l'obbligo di astensione non opera.

Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui vi è l'obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

Nei casi di violazione di tali obblighi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito. L'atto adottato viene sottoposto al Consiglio dei ministri, che può revocarlo o procedere all'annullamento straordinario previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988.

Il Consiglio dei ministri può altresì convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi decorrono dalla scadenza del termine di 30 giorni entro il quale l'Autorità deve comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri la violazione dell'obbligo di astensione.

L'articolo 8 prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione. Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del

conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L'articolo 9 disciplina, in particolare, l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell'articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall'Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, sulla base di un elenco di gestori istituito dall'Autorità. Durante la gestione, il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità.

Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di governo, il gestore presenta un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Al comma 10 dell'articolo 9, si prevede che, nel caso in cui non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro tale termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, il titolare della carica di governo, ove non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.

Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, il testo prevede che si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Una disposizione specifica (commi 12 e 13 dell'articolo 9) prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale - o ai parenti entro il secondo grado o al coniuge non separato o alla persona stabilmente convivente non a scopo domestico - ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riguardo al regime fiscale, all'articolo 10 è previsto che si applichi l'aliquota del 26 per cento alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni del testo medesimo; si intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.

In tema di ineleggibilità, con gli articoli 13 e 14 si apportano modifiche all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l'ineleggibilità viene riferita anche a coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici e l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, le cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura, nonché ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, prima della presentazione della candidatura, perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

Con riferimento ai consiglieri regionali, è demandata alle Regioni anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica, rilasciata dallo Stato o dalla Regione.

Infine, si stabilisce che coloro che intendono candidarsi possano accedere, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria e vendita). In caso di elezione, l'Autorità trasmette alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri una propria relazione sulle suddette misure.

Illustra brevemente, quindi, altri disegni di legge presentati in materia di conflitto di interessi. Nel definire i destinatari della nuova disciplina, il disegno di legge n. 853, d'iniziativa dei senatori Mucchetti e altri, e il disegno di legge n. 904, a prima firma del senatore Lucidi, si riferiscono ai soli membri del Parlamento. Nel disegno di legge n. 2170, d'iniziativa della senatrice De Petris e altri, il conflitto di interessi riguarda, oltre ai membri del Parlamento, i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. I titolari di cariche di governo e i componenti delle Autorità indipendenti sono anche oggetto della proposta n. 840, presentata dalla senatrice Lanzillotta e altri. Infine, nel disegno di legge n. 1319, d'iniziativa del senatore Buemi e altri, l'ambito soggettivo di applicazione della normativa è rappresentato dai titolari di cariche politiche e di alta amministrazione.

Il disegno di legge n. 853 reca alcune novelle alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità parlamentari. In particolare, è considerata incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l'esercizio di un'influenza dominante su una società di diritto privato che sia in rapporti con amministrazioni pubbliche. Si prevede un'estensione delle aree in cui possono verificarsi casi di incompatibilità dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dal testo unico del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e consulenti delle imprese agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge n. 904 introduce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e conferma quella con altre cariche pubbliche o private, già prevista dalla legge n. 60 del 1953.

Nel disegno di legge n. 840 sono disciplinate le incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali nonché i conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali. In base alle proposte n. 1319 e n. 2170, situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo - oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine - è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Per evitare situazioni di conflitto di interessi, i disegni di legge n. 840, n. 1319 e n. 2170 prevedono l'obbligo per i soggetti titolari di cariche pubbliche di dichiarare gli incarichi, le attività e la situazione patrimoniale propri, del coniuge, dei parenti e affini. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme introdotte.

In merito alla prevenzione e al controllo delle situazioni di conflitto di interessi, il disegno di

legge n. 2170 attribuisce le relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre il disegno di legge n. 1319 prevede che le dichiarazioni destinate a costituire l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche siano rese al giudice delegato. La proposta n. 840 invece istituisce una Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, deputata all'attuazione della nuova disciplina e composta da cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica, che li sceglie - sentiti i presidenti di Camera e Senato - tra persone di notoria e indiscussa indipendenza.

Qualora sia accertata l'incompatibilità, nel disegno di legge n. 1319 è prevista la possibilità di optare tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa.

Il disegno di legge n. 2170 prevede che il parlamentare o il titolare di una carica di governo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi sia tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 50.000 e 500.000 euro. Nel disegno di legge n. 853 è riconosciuta al parlamentare che si trovi in una condizione di incompatibilità la possibilità di rimuovere la causa di tale incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale è prevista la decadenza dal mandato parlamentare. Il disegno di legge n. 904 rafforza, attraverso la previsione della decadenza del parlamentare, la procedura di accertamento dell'incompatibilità che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza.

In merito ai conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali, il disegno di legge n. 1319 dispone, per il titolare di una carica pubblica, l'obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. È comunque prevista la possibilità che il titolare di una carica possa investire della questione il giudice delegato, il quale stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione, oltre a pronunciarsi in concreto sui casi sottoposti alla sua valutazione.

Il disegno di legge n. 840 disciplina il procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali e detta misure tipiche in materia, quali l'affidamento a una gestione fiduciaria ovvero, come *extrema ratio*, la vendita e il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria. Sono previste, inoltre, norme in materia di cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi, nonché disposizioni specifiche per le imprese titolari di concessioni.

Infine, il disegno di legge n. 2170 introduce, quali strumenti per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, la costituzione di un *trust* cieco, oppure l'alienazione, totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi, il cui ricavato può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ([n. 267](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte congiuntamente con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nelle giornate del 31 marzo e del 6 e del 7 aprile, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato - o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione - della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver formulato osservazioni critiche per la tardiva presentazione dei decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione, rileva che il provvedimento in esame disattende gli annunci del Governo circa la tempestiva adozione di misure per garantire la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, sebbene il provvedimento risulti ispirato - secondo gli intendimenti del Governo - al *Freedom of information acts* (FOIA), che stabilisce obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza per la pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, nel testo in esame, a suo avviso, non si riscontrano i principi di trasparenza, gratuità, obbligo di motivazione e coinvolgimento dell'utenza che, al contrario, connotano il FOIA.

In primo luogo, infatti, è introdotto il silenzio-diniego, peraltro senza adeguata motivazione. A tale proposito, sarebbe opportuno altresì individuare un apparato sanzionatorio specifico nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'amministrazione.

In secondo luogo, non vi è certezza della gratuità della esibizione dei documenti richiesti da parte del cittadino, al quale potrebbe essere richiesta la corresponsione di una somma, peraltro non quantificabile, anche per il solo accesso all'archivio informatico.

Segnala, inoltre, che mentre il FOIA privilegia metodi alternativi di soluzione delle controversie, più snelli ed economici, quali la negoziazione guidata, la mediazione e l'arbitrato, lo schema di decreto legislativo in esame prevede esclusivamente il ricorso in via giurisdizionale al TAR e al Consiglio di Stato.

Infine, rileva un'assenza di coordinamento tra le nuove disposizioni e la legge n. 241 del 1990, che potrebbe determinare confusione a livello interpretativo.

A suo avviso, la legge n. 124 del 2015, pur essendo condivisibile sotto il profilo delle finalità, lascia un eccessivo margine di discrezionalità al Governo nell'attuazione della riforma, soprattutto su alcuni temi di maggiore impatto per la vita quotidiana dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012; considerato che la Relazione: illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere; rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4), già esaminata dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso; costituisce uno strumento fondamentale per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; rilevato che: il Governo riferisce di essersi attenuto nei negoziati alle indicazioni formulate dalla Commissione, in particolare in riferimento alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

COM (2015) 450 def e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE - COM (2015) 452 def; nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino;

si ribadisce la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della Procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali.

ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2192](#)

G/2192/1/1

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192
premessi che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui "culti ammessi", non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla "religione dello Stato" (tale all'epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina;

alcuni anni fa, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;

dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto incongruo poiché: *a)* rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l'aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; *b)* parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminatorio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li

vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; c) anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote "non residente"; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l'Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese; considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all'interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell'Aula del Senato a un'interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era "anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all'amministrazione dell'interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell'approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza", precisando che "tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità";

vincolare l'approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c'è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l'uguaglianza fra i cittadini nell'esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza; impegna il Governo:

a non imporre limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a cinquecento;

a non restringere le garanzie previste dalle norme del 1929 e 1930 ma torni a valutare tali nomine secondo i criteri sempre applicati fino a pochi anni fa, in particolare negando l'approvazione ove ve ne siano ragioni sufficienti per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal numero dei fedeli.

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 388 (pom.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
388ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [2271](#) (disposizioni in materia di editoria) e connessi, n. [2258](#) (disposizioni in materia di conflitti di interessi) e connessi, n. [1522](#) (attività di rappresentanza interessi) e connessi.

In relazione all'esame del disegno di legge n. [1522](#), inoltre, si è concordato di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Infine, si è deciso di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [2307](#) (elezioni primarie per selezione candidati a cariche monocratiche) e di iniziarne l'esame a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Ha inizio la discussione.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che anche quest'anno le stime e le previsioni programmatiche riportate nel Documento di economia e finanza non siano realistiche. Infatti, i dati relativi ai principali indicatori economici - *deficit*, debito pubblico e PIL - dimostrano che le valutazioni proposte in passato non sono poi state suffragate dai fatti. Ciò dimostra, a suo avviso, che le scelte di politica economica del Governo sono avventate e basate su situazioni contingenti favorevoli.

La riduzione del *deficit* negli ultimi due anni, per esempio, è stata favorita per lo più dalla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea, che ha consentito una consistente diminuzione degli interessi sul debito pubblico. Tale strategia sembra confermata anche per il prossimo anno, sebbene risulti legata a un numero eccessivo di variabili: infatti, non vi è alcuna certezza sul mantenimento del *quantitative easing* da parte della Banca centrale e ancora non è possibile sapere se l'Italia riuscirà a evitare le sanzioni europee per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL è diminuito solo dello 0,3 per cento, a fronte dell'1,4 per cento annunciato in precedenza. Ricorda, inoltre, che ulteriori discrasie tra le previsioni del Governo e le stime reali sono state rilevate da importanti organismi, quali Eurostat, Fondo monetario internazionale e OCSE. Tutto ciò conferma la tendenza dell'Esecutivo a rinviare le scelte più impopolari, limitandosi a interventi privi di ampio respiro e basati solo sull'auspicio che perdurino condizioni favorevoli a livello internazionale.

A fronte di ciò, si prefigura un preoccupante incremento della tassazione, accompagnato dall'aumento di quasi 22 miliardi della spesa pubblica. Si registra, al contempo, una riduzione degli investimenti pari a 7 miliardi.

Sottolinea che anche il Rapporto Paese 2016, elaborato dalla Commissione europea e pubblicato il 26 febbraio 2016, nel precisare che l'Italia ha compiuto progressi nella capacità di risposta alle raccomandazioni del 2015, registra il permanere di criticità per l'occupazione, la tenuta del sistema bancario, l'istruzione, la semplificazione amministrativa e la competitività.

Critica la gestione del fenomeno migratorio, che risulta inefficiente ed eccessivamente onerosa, dal momento che la spesa per l'accoglienza continua ad aumentare, come anche il numero dei migranti sul territorio italiano. A tale proposito, ritiene che nel DEF si sarebbe dovuto indicare un piano di interventi strutturali; al contrario, si continua ad affrontare l'emergenza, lasciando così spazio a fenomeni di cattiva gestione e infiltrazioni criminali negli appalti per la conduzione dei centri per

richiedenti asilo. Tra l'altro, l'attuazione dell'accordo per il ricollocamento dei migranti appare del tutto insufficiente, nonostante le dichiarazioni ottimistiche del Presidente del Consiglio.

Il Documento di economia e finanza, inoltre, prevede che la riforma della pubblica amministrazione determinerà una maggiore efficienza, con ricadute particolarmente positive per gli investimenti. A tale proposito, rileva che l'impatto sulla crescita del PIL sarà contenuto in percentuali inferiori all'1 per cento e quindi insignificanti nel processo di crescita e modernizzazione del Paese. Peraltro, non risulta che sia stato considerato il maggior onere derivante dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Osserva, infine, che in tema di riduzione delle società partecipate si resta ancora a una fase meramente ricognitiva della situazione esistente, nonostante l'annuncio di operare una netta riduzione, che ormai risale a due anni fa.

Conclude, anticipando il proprio voto contrario.

La senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) esprime un giudizio positivo sul ridimensionamento dell'indebitamento della pubblica amministrazione e sulla conferma della ripresa della crescita economica, seppure in una percentuale ancora ridotta.

Tuttavia, ritiene opportuno segnalare alcune criticità. In primo luogo, la pressione fiscale resta ancora troppo elevata. Inoltre, si registra un ulteriore ritardo nell'applicazione dei costi *standard*, soprattutto nel settore della sanità, colpito peraltro dall'applicazione di tagli lineari. Desta particolare preoccupazione anche la riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali, in particolare ai Comuni, la cui situazione, dal punto di vista del bilancio, appare molto compromessa.

Valuta favorevolmente l'esclusione dai limiti del patto di stabilità delle spese per l'edilizia scolastica. Tuttavia, sarebbero necessari interventi più significativi, soprattutto dal punto di vista della revisione della spesa. Inoltre, bisognerebbe premiare le amministrazioni più virtuose, pur nel rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici.

Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le stime sulla riduzione del debito pubblico non sono realistiche, in quanto su di esse incide la scadenza dei titoli di Stato con alti tassi di interesse, in via di sostituzione con titoli dal rendimento inferiore.

Inoltre, i dati sul calo della disoccupazione, che prevedibilmente si attesterà al 10,4 per cento nel 2018, destano comunque preoccupazione, se comparati a quelli precedenti l'inizio della crisi economica.

Sottolinea, quindi, che la spesa aggregata è destinata a crescere, fino a superare gli 849 miliardi nel 2019. Tuttavia, nel DEF non sembrano esserci margini di manovra per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, come già rilevato dai sindacati, e permane il taglio dei trasferimenti agli enti locali. Da ciò si deduce, a suo avviso, che le risorse pubbliche sono investite in modo inefficace, anche in considerazione dell'aumento di procedure burocratiche a carico degli apparati pubblici, che finiscono per ostacolarne il funzionamento.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) e [CRIMI](#) (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ([n. 267](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che le condizioni e osservazioni inserite nella proposta di parere recepiscono molti dei rilievi sottolineati dal senatore Crimi.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) evidenzia che le criticità indicate nella proposta di parere alternativo sono più numerose, rispetto a quelle segnalate dal relatore. In ogni caso, ricorda che bisognerà verificare l'effettivo recepimento, da parte del Governo, delle condizioni poste dalla Commissione.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) sottolinea che, nella proposta di parere, si fa riferimento solo all'introduzione di un ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento di diniego della domanda di accesso civico, seppure in via preventiva rispetto al ricorso giurisdizionale. Non si farebbe cenno, quindi, ai metodi alternativi di soluzione delle controversie, quali la negoziazione guidata, la mediazione e l'arbitrato, previsti invece dal *Freedom of information acts* (FOIA).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore.

La proposta di parere alternativo è quindi preclusa.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, così come di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Ricorda che l'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Al legislatore delegato sono altresì richieste l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Lo schema di decreto legislativo in esame è composto di 4 articoli.

Sottolinea che, nonostante la formulazione più ampia dell'articolo 1, comma 1, il provvedimento si occupa in maniera specifica del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come del resto precisato nel titolo del provvedimento, mentre non comprende la disciplina relativa al silenzio assenso che rientrerebbe nelle "attività private non soggette ad autorizzazione espressa". Inoltre, la delimitazione degli "ambiti dei relativi regimi amministrativi" non è trattata nel decreto legislativo. Come specificato dall'articolo 1, comma 2, infatti, spetterà a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa. Come clausola residuale, si dispone che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea statale o regionale non sono soggette a disciplina procedimentale.

L'articolo 2 prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014. Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle segnalazioni. Qualora non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le amministrazioni pubblicano l'elenco degli stati, delle qualità personali e dei fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne della stessa amministrazione. È possibile istituire più sedi di tale sportello, ma solo per consentire al cittadino una pluralità di accessi sul territorio.

La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; tuttavia, il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA. A tale proposito, segnala che nel decreto non è disciplinato "l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda", di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015.

Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti richiesti, le Regioni,

anche su segnalazione del cittadino, adottano le misure sostitutive. In caso di inadempienza della Regione, è previsto l'intervento in via sostitutiva da parte dello Stato. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi.

L'articolo 3 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi. Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato dovrà presentare un'unica segnalazione che sarà trasmessa dall'amministrazione ricevente alle altre coinvolte, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Le amministrazioni potranno presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività, comunque, può essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale.

Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, è stabilito che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso di presentazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare ([n. 292](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in base alla delega, conferita al Governo dall'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015. Esso interviene - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge - sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, con norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo, nei tempi di espletamento e di conclusione, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il primo dei due articoli di cui si compone il provvedimento apporta alcune modifiche

significative all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge delega n. 150 del 2009, in materia di licenziamento disciplinare, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e di reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici.

In particolare, è aggiunto il comma 1-*bis* che amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza. Ai sensi del nuovo comma, infatti, costituisce "falsa attestazione della presenza in servizio" qualunque condotta posta in essere, anche attraverso l'ausilio di terzi, al fine di far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro del dipendente stesso. Viene precisato, inoltre, che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o emissivi, la condotta fraudolenta.

Sono poi inseriti i commi 3-*bis* e 3-*ter* con i quali, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, viene introdotto un procedimento disciplinare accelerato. Il comma 3-*bis* prevede che, qualora la violazione sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dovrà disporre, immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui la violazione è accertata, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, la sospensione cautelare senza stipendio del dipendente. Viene precisato inoltre, che il superamento di tale termine non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare.

Il comma 3-*ter* dispone che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-*bis*, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, contestualmente all'irrogazione della sospensione cautelare, dovrà trasmettere gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la quale darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludersi entro trenta giorni.

Il comma 3-*quater* prevede che le stesse ipotesi di cui al comma 3-*bis* comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La procura della Corte dei conti, quando ne ricorrano i presupposti ed entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice, anche in relazione alla rilevanza del fatto per gli organi di informazione, e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Il comma 3-*quinqüies* prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-*bis* comportino responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nei casi in cui lo stesso ometta la comunicazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza. Tali fattispecie costituiscono ipotesi che rientrano nel reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio.

Infine, l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4,
SUI CONNESSI ALLEGATI E SUL RELATIVO ANNESSO**

La Commissione,

esaminato il documento in titolo, gli allegati e il relativo annesso,
premessi che:

- con riferimento al 2015, il Documento evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere dopo tre anni di contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8 per cento in termini reali e dell'1,5 per cento in termini nominali;
- per il 2016, le stime a legislazione vigente indicano un ridimensionamento dell'indebitamento netto della PA pari a 3 decimi di punti percentuali di PIL;
- in coerenza con la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita del gennaio 2015, l'Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme strutturali e 0,3 per gli investimenti pubblici. Si è inoltre domandata ulteriore flessibilità nella misura di 0,2 punti percentuali per tenere conto delle spese relative all'emergenza immigrazione. Infatti, l'impatto sul bilancio dell'emergenza migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei contributi dell'Unione europea, è attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015 e previsto pari a 3,3 miliardi per il 2016, in assenza di un ulteriore acuirsi della crisi;
- riguardo alle regole di bilancio per le amministrazioni locali, si segnala che la legge di stabilità 2015 ha previsto l'anticipo per le regioni, dal 2016 al 2015, della regola del pareggio di bilancio, confermando, invece, la previgente impostazione del patto di stabilità interno per gli enti locali, con alcune innovazioni che hanno permesso di ottenere risultati positivi in termini di incremento degli investimenti e riduzione della spesa corrente;
- di particolare rilevanza è l'esclusione, ai fini del pareggio di bilancio, delle spese sostenute dalle amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso a indebitamento;
- il Documento di economia e finanza 2016 reca menzione anche delle riforme istituzionali, evidenziandone gli effetti virtuosi ai fini dell'economicità e dell'efficienza del sistema. In particolare, la sezione dedicata al Programma nazionale di riforma rammenta i due principali aspetti del mutamento già avviato dell'architettura istituzionale: da una parte, la riforma costituzionale, con particolare riguardo al superamento del bicameralismo paritario e all'introduzione dell'istituto del "voto a data certa", che assicurerà una corsia preferenziale ai disegni di legge di particolare rilevanza per l'attuazione del programma di Governo; dall'altra parte la riforma della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati;
- il Documento menziona altresì, sotto la voce "riforme istituzionali", una nuova disciplina in materia di conflitto di interessi. La Camera dei deputati ha, per questo riguardo, approvato il 25 febbraio 2016 uno specifico disegno di legge, del quale è in corso presso il Senato l'esame in sede referente, congiuntamente ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia;
- si ricorda, inoltre, che lo scorso agosto è stata approvata la legge delega di riforma della pubblica amministrazione, volta al conseguimento di maggiore efficienza e migliori servizi resi a cittadini e imprese. E' stato altresì emanato il primo decreto legislativo, relativo all'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo n. 10 del 2016). Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare undici decreti attuativi, alcuni dei quali già all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 267**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- il presente schema di decreto legislativo è stato emanato nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge n. 124 del 2015;
 - lo schema di decreto legislativo in esame, come dispone l'articolo 2, comma 1, disciplina "la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 2-bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione";
 - la libertà di accesso viene garantita attraverso tre strumenti: pubblicità obbligatoria, accesso civico e accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990;
 - detti strumenti costituiscono il sistema della trasparenza e vanno considerati tra loro complementari, rispondendo alle esigenze di tre livelli differenziati di trasparenza: quella generale, che deve essere garantita dal sistema pubblico a prescindere da ogni richiesta; quella generale a domanda, che riguarda ciò che non è oggetto di pubblicità obbligatoria e che è, per questo, accessibile solo a domanda; quella singolare, riconosciuta a chi abbia un privato interesse giuridicamente rilevante a conoscere atti o documenti appartenenti alla pubblica amministrazione;
 - è evidente, pertanto, che la disciplina va modulata, evitando sovrapposizioni;
 - i tre livelli di accesso, come sottolineato nell'articolo richiamato (e, prima ancora, nell'articolo 1, comma 1) hanno come "*ratio*" la tutela dei diritti fondamentali e le condizioni per forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
 - alla luce degli articoli 2 e 3 della Costituzione e del principio di proporzionalità, l'accesso dei dati personali, in specie di quelli sensibili, deve essere graduato in relazione al livello di accesso, acquisendo la massima estensione, legalmente ammissibile, nell'accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990;
 - il raggiungimento dell'equilibrio del sistema della trasparenza è, peraltro, imposto dalla stessa "*ratio*" della trasparenza, che è strumento di partecipazione e di garanzia della legalità, cioè del diritto e dei diritti;
 - su queste premesse e in un contesto coerente, l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame comporterà un vero salto di qualità del nostro sistema della trasparenza, con l'introduzione dell'accesso civico, altrimenti noto come F.O.I.A. (*Freedom of Information Act*), grazie al quale la pubblica amministrazione diventa una "casa di vetro";
 - la rilevanza e la portata della novità aprono ad una fase sperimentale, che richiederà inevitabilmente correttivi in corso d'opera, un'adeguata organizzazione della pubblica amministrazione, la ricerca della massima omogeneità di comportamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte, omogeneità da ricercare con linee guida o con altri strumenti di indirizzo e la perdurante collaborazione tra le due autorità più coinvolte per competenza: ANAC e Garante per la protezione dei dati personali. Su queste premesse, non appare improprio suggerire di considerare l'eventualità di prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non più ampio di sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;
 - in questa prospettiva, peraltro, appare anche degna di considerazione la proposta di una "cabina di regia" o comunque di forme di monitoraggio dell'applicazione del decreto legislativo, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati,
- esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, occorre chiarire la disposizione che attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione il potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati prevista per legge è sostituita con la pubblicazione di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. Al riguardo, è necessario specificare - nel rispetto dei principi di delega - che tale potere di delegificazione deve essere esclusivamente funzionale all'effettiva semplificazione;
- all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*ter*, è necessario correggere il refuso, sostituendo la parola "organi" con l'altra "ordini";
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", occorre in primo luogo individuare - anche attraverso linee guida, da emanarsi dall'ANAC d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, - parametri certi ai quali i soggetti pubblici devono attenersi in sede di accoglimento o di rifiuto delle istanze di accesso ai documenti contenenti dati personali, al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra la protezione dei dati personali e l'interesse del richiedente;
- per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire "chiaramente" i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5 (*Accesso civico a dati e documenti*)", comma 3, occorre sopprimere la parola "chiaramente", in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti, essendo opportuno chiarire che, a carico dell'istante, vi è l'onere di fornire tutti gli elementi identificativi in suo possesso o dal medesimo ordinariamente acquisibili. Al medesimo comma, appare necessario limitare la previsione del rimborso a carico del cittadino al solo recupero, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", comma 4, occorre inserire la clausola "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", per i quali non è necessario l'individuazione dei soggetti controinteressati. Inoltre, nei dieci giorni riconosciuti ai controinteressati per avvalersi della facoltà di presentare motivata opposizione per via telematica, il termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza deve essere sospeso;
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", al medesimo comma 4, salvi i casi di comprovata indifferibilità, occorre prevedere che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, pur in presenza dell'opposizione del controinteressato, l'amministrazione competente provveda ad inviare la comunicazione entro un congruo periodo di tempo, non minore di quindici giorni, per consentire ai controinteressati l'esercizio della facoltà di ricorso;
- è necessario sostituire l'ipotesi di silenzio-rigetto, prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 5, con l'obbligo del provvedimento espresso e motivato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990;
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", comma 6, infine, appare necessario prevedere, per l'istante avverso il provvedimento di diniego della domanda di accesso civico e per il controinteressato nell'ipotesi di accoglimento della medesima, un rimedio amministrativo ulteriore, preventivo e non alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale;
- all'articolo 6, comma 2, capoverso "Art. 5-*bis*", per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di trasparenza, le quali si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, occorre prevedere che il diniego all'accesso debba fondarsi sull'esigenza di evitare un pregiudizio "concreto" alla tutela degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, appare necessario inserire la previsione di apposite linee guida per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali;
- all'articolo 26, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i beni immobili, occorre fare riferimento anche a quelli "detenuti" e non solo a quelli direttamente "posseduti";
- all'articolo 29, la disposizione ivi prevista, relativa alla pubblicazione dei dati concernenti i tempi di pagamento, deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, nel rispetto dei criteri direttivi

previsti dalla legge di delega.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- appare opportuno coordinare le disposizioni, anche di attuazione dell'accesso, di cui alla legge n. 241 del 1990, con quelle di attuazione dell'accesso civico, così da delimitare, nel modo più chiaro possibile, ambiti, limiti e discipline delle due fattispecie, prevenendo sovrapposizioni o contraddizioni;
- con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) della legge n. 124 del 2015, occorrerebbe chiarire, nella relazione illustrativa, che a questo criterio corrispondono le previsioni del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2014, relativo ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- con riferimento al criterio di delega di cui allo stesso articolo 7, comma 1, lettera *b*), n. 2, sarebbe necessario chiarire che è stata prevista la pubblicazione, oltre che dei tempi di attesa, anche dei criteri di formazione delle liste di attesa;
- sarebbe necessario valutare l'opportunità di individuare disposizioni sanzionatorie nei confronti delle amministrazioni che non ottemperano agli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo in esame;
- all'articolo 3, comma 2, è opportuno chiarire il rapporto tra il presupposto del finanziamento e quello della nomina dei titolari degli organi, sopprimendo altresì il riferimento alla nomina della maggioranza dei titolari/componenti degli organi e specificando che fra i titolari rientrano anche i componenti degli organi collegiali;
- all'articolo 5, comma 1, capoverso, dopo le parole "l'articolo 4", è necessario inserire - per ragioni di corretta tecnico-normativa - le parole "del decreto legislativo n. 33" e la rubrica del Capo I, ivi richiamata, dovrebbe essere più correttamente sostituita con la seguente: "*Dati pubblicati in formato di tipo aperto*", dal momento che la locuzione "dati pubblici aperti" appare equivoca, anche perché - all'interno del Capo - sono collocati gli articoli 5, 5-*bis* e 5-*ter*, che non disciplinano il tema dei dati pubblici aperti. Inoltre, occorre evidenziare che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria non possono essere considerati "dati di tipo aperto": essi, infatti, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, sono quelli utilizzabili da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, secondo i termini di una licenza d'uso;
- all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso "Art. 4-*bis*", sarebbe opportuno precisare meglio e distinguere l'onere a carico dell'AGID e quello ricadente sulle singole amministrazioni, eventualmente prevedendo espressamente che sono pubblici i "dati aggregati" e che i dati pubblicati dalla singola amministrazione fanno riferimento alle "categorie di beneficiari" a cui si riferiscono e non "ai beneficiari", la cui diffusione soggiace, invece, ai limiti previsti espressamente dal successivo articolo 26, trattandosi di dati personali;
- all'articolo 5, comma 2, la disposizione ivi prevista deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, così come specificamente indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), n. 3 della legge di delega, con particolare riguardo al tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, nonché all'aggiornamento periodico di tali dati, ricorrendo ad adeguate forme di pubblicità sul sito www.soldipubblici.gov.it;
- all'articolo 6, l'estensione dell'accessibilità ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto", potrebbe determinare effetti paradossali, in quanto verrebbe così ricompreso un significativo volume di dati, che non sono di per sé oggetto di pubblicazione. Pertanto, è opportuno chiarire che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, sono solo quelli specificamente previsti dal decreto stesso;
- per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, appare necessario valutare l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare, che preveda l'inoltro della domanda, "di norma" per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego

- all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di "desk telematico" unico per la trasparenza;
- sempre all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra le amministrazioni, qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste;
 - ancora in riferimento al diritto di accesso civico, appare opportuno prevedere, all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", l'obbligo di nomina del responsabile del relativo procedimento, nonché - in base al principio di leale collaborazione - l'obbligo, per la pubblica amministrazione adita, di trasmettere l'istanza alla pubblica amministrazione competente, dandone comunicazione al soggetto che ha promosso l'istanza;
 - sempre in riferimento all'articolo 6, la mancata previsione, per la richiesta di accesso civico, dell'obbligo di motivazione rischia di determinare applicazioni difformi, in quanto la decisione sulla ostensibilità dell'atto è affidata unicamente alla valutazione dei funzionari pubblici. A tal fine, occorre rimodulare la disciplina, prevedendo, al comma 2, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 3, l'inserimento di un ulteriore comma, nel quale si specifichi che - qualora dall'accesso possa derivare la comunicazione di dati personali - esso sia accolto soltanto ove risulti accertata, in atti, la prevalenza dell'interesse perseguito dall'accesso rispetto al diritto del controinteressato alla protezione dei propri dati personali, ovvero previo oscuramento dei dati personali presenti. L'accesso deve essere in ogni caso rifiutato qualora esso comporti la comunicazione dei dati sensibili o giudiziari o, comunque, di dati personali di minorenni, sempre che non sia possibile rendere accessibile l'atto, il documento o l'informazione, previamente cancellando i suddetti dati relativi a minorenni e rendendone impossibile la loro conoscibilità;
 - all'articolo 41, al comma 1, lettera e), capoverso "6", appare opportuno chiarire, eventualmente con specifici riferimenti normativi, la portata della disposizione che fa riferimento alla possibilità, per le "amministrazioni di piccole dimensioni", di aggregarsi per definire in comune il piano triennale, prevedendo anche la nomina del responsabile unico della prevenzione;
 - è opportuno prevedere, in coerenza con i principi della trasparenza e in relazione alla finalità - attribuita dalla legge - di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità del personale pubblico.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CRIMI, ENDRIZZI E MORRA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 267**

La Commissione,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recato dall'Atto del Governo n. 267 di attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione,

premesso che:

il testo in esame modifica in più punti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina l'accesso civico e la legge 6 novembre 2012, n. 190, in relazione ai contenuti e ai procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Mediante l'atto in esame il Governo asserisce di introdurre nell'ordinamento italiano l'equivalente della forma di accesso che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (F.O.I.A.) ampliando il regime di accesso previsto dalla normativa vigente e consentendo in tal modo di accedere - senza obbligo di motivazione dell'istanza - non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito

istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Diversamente dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo, la richiesta di accesso prevista dall'Atto del Governo n. 267 non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;

nel complesso, pur a fronte del positivo ampliamento della legittimazione ad accedere, l'istituto che si vorrebbe introdurre differisce dal sopra richiamato FOIA per la mancanza di più di un presupposto fondamentale, a cominciare dalla circostanza in base alla quale i casi in cui le amministrazioni possono impedire l'accesso civico risultano paradossalmente più ampi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della vigente legge n. 241 del 1990. Ciò in virtù della facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di invocare ragioni di interesse più generale, che appaiono, nella loro elencazione, eccessivamente discrezionali. L'articolo 5-*bis* individua gli interessi a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico raggruppandoli sommariamente in interessi pubblici (sicurezza pubblica; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) ed interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) in termini del tutto indefiniti. Considerato che è comunque escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241 del 1990 (documenti relativi ai procedimenti tributari; all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) e che non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, si lascerebbe in pratica alle singole amministrazioni il potere di individuare concretamente le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, senza dover motivare in alcun modo tali scelte. Ciò contraddice lo spirito della legge delega;

del tutto non in linea con le premesse di trasparenza e potenziamento dell'accesso civico appare in particolare la presenza nel testo del silenzio-diniego rispetto alla richiesta di accesso, che deve essere del tutto eliminata o, in subordine, accompagnata da un obbligo di puntuale motivazione dell'eventuale diniego, prevedendo in ogni caso - in luogo della facoltà di tacere sulla richiesta del cittadino - la concessione di un sia pur breve differimento temporale per motivato supplemento di istruttoria; oltre ad eliminare tutte le generiche eccezioni al principio generale della *full disclosure*, in subordine provvedendo a delimitarle assai più puntualmente ed accompagnandole con la predisposizione di idonee linee guida portate alla conoscenza delle amministrazioni e dei cittadini, sarebbe stato imprescindibile introdurre nel testo la previsione di rimedi stragiudiziali contro il diniego e la indicazione di sanzioni incisive, anche in termini disciplinari e di responsabilità amministrativa per la violazione degli obblighi di accesso o, in alternativa, valutare riti abbreviati esenti da costi di iscrizione a ruolo. Analogamente, doveva essere espressamente precisata la non onerosità, ad alcun titolo, della richiesta di accesso. In assenza di tali essenziali correttivi, la sovrapposizione tra le vecchie e nuove forme di accesso nell'ordinamento potrebbe paradossalmente penalizzare e scoraggiare l'accesso civico e rendere contemporaneamente più confuso sul piano applicativo il lavoro interpretativo delle pubbliche amministrazioni, accrescendo fatalmente il contenzioso in un campo in cui la collaborazione tra cittadini ed istituzioni deve essere la chiave di volta per ogni intervento;

puntuali osservazioni su tali essenziali profili sono state avanzate in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato, che ha parimenti sollevato condivisibili rilievi su più di una disposizione del testo, proprio al fine di dare efficacia e sostanza al fondamentale e condiviso principio di massima

trasparenza che deve informare il decreto in oggetto. Analoghi rilievi sono contenuti nell'atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Appare inoltre indispensabile dare attuazione alla delega recata dal medesimo articolo 7 della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui dispone in materia diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

considerato che:

non appare condivisibile che, dalla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in virtù dell'articolo 3 risultino escluse, in ambito pubblico, le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate da esse, nonché, in ambito privato, le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, la cui attività non sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo non sia designata da pubbliche amministrazioni. In particolare, non appare opportuno quanto previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina agli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni soltanto "in quanto compatibile", dal momento che l'indeterminatezza della clausola di compatibilità genera dubbi applicativi sull'accesso riferito alle associazioni private;

non appare opportuno, in riferimento all'articolo 4 in materia di *privacy*, che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, configurandosi in tal modo, in assenza di linee guida sulle quali il Parlamento possa esprimersi, una sorta di potere di delegificazione in bianco. I medesimi rilievi possono essere avanzati per l'articolo 8 comma 1, lettera b), che andrebbe quindi espunta o riformulata ;

occorre assumere informazioni precise in ordine alla fattibilità tecnica delle numerose modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti internet delle amministrazioni per evitare duplicazioni sostituite dal collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, come stabilito, in via generale dal nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Analogamente occorre procedere ad un chiarimento circa l'eshaustività dei dati che residuano accessibili prima che vengano abrogati alcuni commi vigenti relativi agli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 14 dello schema proposto, nonché con riferimento all'articolo 19, che elimina un obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. Da valutare attentamente è anche l'immediata entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 22, che elimina l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera e, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche elimina l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;

non appare opportuno mantenere - in quanto contrastante con la norma di delega - l'articolo 12 nella parte in cui elimina l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio, né l'articolo 28, limitatamente alla parte che abroga la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, così eliminando incomprensibilmente un elemento di valutazione e raffronto comunque in possesso delle aziende interessate;

sarebbe stato opportuno procedere ad uniformare l'ufficio cui rivolgere la domanda, privilegiando di norma l'invio telematico, la cui priorità non è, irragionevolmente, prevista nello schema in oggetto. Analogamente, all'articolo 9, appare incomprensibile l'abrogazione della norma secondo cui - alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione - i documenti, le informazioni e i dati

sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", mancando in tale parte la previsione di una conservazione in formato elettronico;

con riguardo all'articolo 31 e all'articolo 32, in materia di appalti pubblici, manca l'imprescindibile coordinamento con il codice degli appalti in imminente fase di revisione. Sarebbe stato anzi opportuno, a fini di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, rendere pubblica tutta la documentazione relativa alle opere realizzate in *project financing*, con particolare riferimento al piano economico finanziario, ma nulla in merito risulta essere stato introdotto ;

rilevato che :

nell'ambito dell'articolo 6, che sostituisce interamente il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - al pur positivo fine di prevedere che le pubbliche amministrazioni debbano non soltanto provvedere alla pubblicazione degli atti, ma anche fornire il dato richiesto, senza che il richiedente motivi e dimostri di avere "interesse diretto, concreto e attuale" alla richiesta - è inaccettabile il meccanismo del silenzio-diniego, laddove si sarebbe invece dovuto disporre che le pubbliche amministrazioni debbano sempre esprimersi, in modo motivato, sulle istanze di accesso, prevedendo in tal caso che - decorso un breve e congruo differimento del termine generale in presenza di istanze complesse - l'istanza medesima si intenda accolta, organizzando le fasi di richiesta e adempimento in modo tale da assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione interessata ;

non ha ragion d'essere la formulazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 che individua - in modo eccessivamente generico - gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali diventa possibile per una pubblica amministrazione rigettare la richiesta di accesso civico, in quanto, introducendo nel corpus delle leggi sull'accesso un elemento di ampia discrezionalità assolutamente non compatibile col principio della trasparenza, la sua attuale formulazione, in combinato disposto col predetto silenzio-diniego, potrebbe minare seriamente l'efficacia del nuovo istituto e rendere non omogeneo sul territorio nazionale il livello di risposta al medesimo dato; contraddittorio con la natura stessa dell'accesso mediante il modello della cosiddetta *full disclosure*, è il comma 3 dell'articolo 6, nella parte in cui prevede l'obbligo per cui l'istanza di accesso civico debba identificare "chiaramente" i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Al medesimo articolo dovrebbe essere eliminato ogni riferimento alla copertura dei costi sostenuti dall'amministrazione, che, secondo il testo trasmesso dal governo, dovrebbero invece essere rimborsati dal richiedente, senza che siano individuate nell'Atto in esame neppure le procedure di determinazione del rimborso dovuto e senza che sia chiarito se il rimborso sia dovuto solamente per la copertura dei meri costi di riproduzione dei dati ovvero entro un tetto predeterminato;

sarebbe stato doveroso prevedere, in luogo dell'oneroso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, forme di soluzione stragiudiziale delle controversie in caso di rigetto dell'istanza, non onerose per il cittadino richiedente. La disposizione contenuta nel testo è suscettibile invece di creare problemi di funzionamento alla giustizia amministrativa, che si vedrebbe investita di un numero potenzialmente elevato di controversie, laddove si sarebbe invece eventualmente potuto valorizzare strutture e procedure già da tempo esistenti, ove compatibili. Si sarebbe quantomeno dovuta disporre l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, cosa che non è avvenuta; con riferimento all'articolo 10 dello schema in oggetto, appare assolutamente negativo procedere all'abrogazione della lettera d) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in relazione all'obbligo di pubblicazione curriculare e dei compensi ivi previsto. Allo stesso modo, con riferimento all'articolo 23 del vigente decreto legislativo n. 33 del 2013, doveva essere mantenuto l'obbligo di pubblicazione ed aggiornamento dei provvedimenti relativi a procedimenti di autorizzazione o concessione, che viene invece ad essere eliminato;

non è, più in generale, assicurato il coordinamento con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, stante la necessità di eliminare sovrapposizioni tra gli istituti e prevenire difficoltà interpretative che possano tradursi in una riduzione dell'ambito applicativo dell'accesso civico; né viene garantito il coordinamento delle diverse forme di accesso che vengono ad essere disciplinate dallo stesso decreto

legislativo 33 del 2013, come novellato, potendosi così ingenerare, tra i destinatari della norma, una confusione sulla procedura applicabile alla singola istanza. Si rileva a tale proposito che non è stata prevista una idonea ed esaustiva informazione al pubblico sugli istituti introdotti o modificati; non risulta specificamente assicurato, con riferimento all'articolo 2, neppure il coordinamento con le definizioni in materia di società controllate e partecipate in sede di attuazione della delega si cui all'articolo 18 della legge 124 del 2015. Censurabile è l'omissione totale nel provvedimento del criterio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge delega, che prevedeva di individuare forme di accesso agli atti per i membri del parlamento nell'ambito della loro attività costituzionale. Nel complesso si profila la predisposizione di limiti all'accesso o alla pubblicazione di singole categorie di documenti che potrebbero risultare più stringenti rispetto a quelli attualmente vigenti, il che costituisce un chiaro paradosso rispetto alla asserita volontà di ampliare nel concreto gli spazi di accesso ai documenti;

con riferimento agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, non risulta esplicitato - nelle definizioni dei soggetti interessati - l'obiettivo del massimo ampliamento degli obblighi di pubblicazione e, conseguentemente, non risulta alcun fine di estensione dell'obbligo di rendere le relative dichiarazioni patrimoniali. Entrambi sono invece obiettivi tipici di una azione di *disclosure* organica ed esaustiva. Altresì non rafforzati risultano gli obblighi di pubblicazione - per chi ricopre incarichi politici - della titolarità di imprese, gli obblighi per gli incarichi di collaborazione, consulenza e per gli incarichi professionali, cosa assai grave data la scarsa trasparenza che anche le recenti vicende fanno emergere con sempre più coerenza. Tantomeno viene prevista, in tutti i casi di mancata o incompleta comunicazione, l'applicazione del trattamento sanzionatorio;

con riferimento al trattamento sanzionatorio per mancata ottemperanza degli obblighi di pubblicazione, laddove è prevista la sola responsabilità disciplinare e dirigenziale, manca una idonea sanzione pecuniaria, che dovrebbe essere irrogata dall'amministrazione cui viene attribuito il potere di ordine. Non si è neppure provveduto ad estendere - nel riformulare le norme vigenti con il presente atto di governo - le sanzioni, oggi previste per determinate fattispecie, a tutti i casi, con l'effetto che in molte ipotesi esse non risultano espressamente applicabili;

con riferimento all'articolo 41, manca la soglia dimensionale in relazione alla previsione per cui le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, lasciando dubbi applicativi non irrilevanti nella realtà concreta;

non sono stati mantenuti tutti i vigenti obblighi di pubblicazione non espressamente assorbiti dalle nuove disposizioni, con l'effetto di veder paradossalmente ridurre l'ambito di conoscibilità di alcuni dati e, quindi, la trasparenza. Con riferimento all'articolo 43, non può condividersi l'abrogazione degli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, ai controlli sulle imprese e alla trasparenza degli oneri informativi;

considerato infine che:

al di là dei numerosi aspetti specifici, rilevati criticamente sia dal Consiglio di Stato che dall'Anac, dalla Conferenza Stato Regioni, dal Garante della *Privacy* e dalle associazioni audite, la presenza dei più rilevanti elementi distorsivi - le eccezioni troppo ampie al diritto di accesso che violano il principio di tassatività; il silenzio-diniego che non permette di conoscere neppure i motivi per cui la propria richiesta non trova attuazione ed invita indirettamente le pubbliche amministrazioni all'inerzia di fronte alle istanze dei cittadini; la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni nell'introdurre un costo per l'accesso che finora è stato gratuito; l'assenza di sanzioni per le amministrazioni pubbliche inadempienti pur richieste dalla norma di delega; la mancanza di rimedi stragiudiziali non onerosi o di riti giudiziari abbreviati; la mancanza di raccordo e coordinamento tra l'accesso civico, quello generalizzato e l'ordinario accesso agli atti; la mancanza una previsione volta a consentire alle amministrazioni di prevedere una disciplina del diritto di accesso più vantaggiosa per il cittadino - finisce col penalizzare fortemente la trasparenza delle amministrazioni nello stesso momento in cui si

pretende di introdurre nel nostro paese un istituto corrispondente alle norme conosciute internazionalmente come "*Freedom of Information Acts*" (FOIA). In tal modo si conseguirebbe un risultato opposto a quello previsto dalla legge delega,
esprime parere contrario

1.3.2.1.25. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 396 (pom.) del 19/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016
396^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1522\)](#) ORELLANA e BATTISTA. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) MARINELLO ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) RANUCCI. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) NENCINI ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) MANCONI e ICHINO. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) MILO ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) Isabella DE MONTE ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1632\)](#) **Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi**
[\(1782\)](#) **VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi**
- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile 2015.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. [1522](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi [\(n. 293\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) sottolinea l'opportunità di valutare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in esame, per inserirli eventualmente come condizioni nella proposta di parere.

Innanzitutto, con riferimento all'esercizio della delega, si sollecita una semplificazione sostanziale, oltre che procedurale, in materia di conferenza dei servizi, attraverso politiche pubbliche che contemperino la pluralità di interessi pubblici meritevoli di tutela. A tal fine, sarebbe opportuna una valorizzazione del fattore umano, finalizzata ad accrescere la capacità di gestione del procedimento da parte degli amministratori, anche attraverso uno specifico piano di formazione, che riguardi in particolare le potenzialità dei nuovi strumenti. Occorrerà certamente monitorare le prassi applicative sul funzionamento delle conferenze dei servizi, in sede di implementazione della riforma: a tal fine, si potrebbe istituire una specifica cabina di regia presso il Dipartimento della pubblica amministrazione.

Dopo aver segnalato la necessità di prevedere anche il caso del dissenso non superabile, qualora emergano elementi preclusivi alla realizzazione di un progetto, per esempio con riferimento al piano paesaggistico, ricorda i rilievi critici del Consiglio di Stato sulla disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Infatti, lo schema del nuovo codice degli appalti pubblici mira a superare la normativa

speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda le procedure di VIA.

Ritiene opportuno precisare quale sia l'organo competente a designare il rappresentante delle amministrazioni statali per gli uffici periferici e come si debba valutare una sua eventuale posizione minoritaria all'interno della conferenza dei servizi.

Quanto alla clausola generale di coordinamento, di cui all'articolo 8, occorrerebbe consentire in ogni caso l'applicazione delle discipline legislative dettate dalle Regioni nelle materie di propria competenza e finalizzate a garantire ulteriori livelli di tutela.

Infine, si dovrebbe precisare il termine entro il quale le amministrazioni sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 165 definitivo) ([n. 117](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione" (COM (2016) 166 definitivo) ([n. 118](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM (2016) 197 definitivo) ([n. 128](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 165, con il quale la Commissione ottempera all'obbligo di riferire in merito all'attuazione delle misure per la ricollocazione e il reinsediamento dei migranti dagli Stati membri sottoposti a una pressione estrema verso altri Stati membri dell'Unione europea.

In conformità alle due decisioni sulla ricollocazione, assunte nel settembre 2015 dal Consiglio, gli Stati membri hanno l'obbligo di ricollocare dall'Italia e dalla Grecia il numero di persone ad essi assegnate, in un periodo di due anni. Tuttavia, a causa della eccessiva pressione migratoria, l'Austria beneficia della sospensione di un anno per quanto concerne la ricollocazione del 30 per cento dei richiedenti assegnati, mentre una proposta di analogo tenore relativa alla Svezia è ancora in fase di discussione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

La ricollocazione ha subito una notevole accelerazione nelle prime settimane di marzo, ma questo non è ancora sufficiente per risolvere la situazione di emergenza, soprattutto in Grecia. Si segnala, inoltre, che nelle prime settimane di marzo il numero di richiedenti è notevolmente aumentato, anche in conseguenza delle restrizioni imposte alla frontiera tra la Grecia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dei maggiori sforzi per la divulgazione delle informazioni sul meccanismo di ricollocazione.

Sebbene le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione prevedano il trattamento prioritario dei casi di

richiedenti vulnerabili, il numero di minori non accompagnati ricollocati rimane molto limitato soprattutto a causa della riluttanza degli Stati membri e della mancanza di procedure specifiche in Italia e in Grecia.

La Commissione ha inviato, in data 10 febbraio, lettere amministrative agli Stati membri di ricollocazione per chiedere una più rapida attuazione delle decisioni del Consiglio e affrontare alcune delle difficoltà individuate. Inoltre, ha inviato lettere simili all'Italia e alla Grecia fornendo raccomandazioni volte a migliorare e ad accelerare la procedura di ricollocazione. La Commissione ha anche avviato procedure di infrazione contro l'Italia e la Grecia sull'attuazione del regolamento Eurodac e contro la Grecia in relazione alla direttiva accoglienza.

Come previsto nel quadro del meccanismo di ricollocazione, è fornita assistenza finanziaria, tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), sia all'Italia e alla Grecia, sia agli Stati membri di ricollocazione. Inoltre, è stata istituita una *task force* per fornire ai migranti informazioni adeguate. Anche l'Agenzia europea di sostegno per l'asilo sta collaborando, attraverso la mobilitazione di un numero rilevante di esperti e squadre mobili, per agevolare la procedura di ricollocazione in tutte le sue fasi.

Per quanto riguarda il programma di reinsediamento, fino al 15 marzo 2016, sono state reinsediate 4.555 persone - sui 22.504 sfollati provenienti da Paesi extra Unione europea in evidente bisogno di protezione internazionale - in Austria, Belgio, Repubblica ceca, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Anche questo programma beneficia di finanziamenti europei. Si ricorda che gli impegni sottoscritti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento sono stati assunti su base volontaria, quindi mancano norme e procedure comuni.

In conclusione, la Commissione evidenzia la necessità di accelerare il ritmo di ricollocazione per rispondere in modo efficace alla situazione umanitaria di emergenza.

Riferisce, quindi, sull'atto comunitario n. 166, recante la comunicazione della Commissione in merito alla cooperazione tra Unione europea e Turchia nella gestione della crisi migratoria.

Sottolinea, a tale proposito, che l'attuazione del piano comune sarà implementata secondo sei linee guida. Innanzitutto, occorre rimpatriare i nuovi migranti irregolari e richiedenti asilo dalla Grecia in Turchia, nel rispetto del diritto europeo e internazionale. È stato stabilito, poi, di procedere al reinsediamento dalla Turchia negli Stati membri di un numero di siriani pari a quello dei siriani riammessi in Turchia dalle isole greche, nel quadro degli impegni esistenti, al fine di ridurre il numero di attraversamenti irregolari nel Mar Egeo.

Inoltre, è stata riconosciuta la necessità di accelerare l'erogazione dei fondi per l'assistenza umanitaria dei rifugiati in Turchia, nonché i tempi per la liberalizzazione dei visti, in considerazione della soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016, purché le autorità turche adottino le misure giuridiche e amministrative necessarie.

Sono in corso i lavori di preparazione della decisione in merito all'apertura dei nuovi negoziati di adesione dell'Unione europea, nelle seguenti materie: energia; sistema giudiziario e diritti fondamentali; giustizia, libertà e sicurezza; istruzione e cultura; politica estera, di sicurezza e di difesa.

Si sottolinea poi l'esigenza di una intensificazione della cooperazione tra Unione europea e Turchia per migliorare le condizioni umanitarie dei rifugiati siriani bloccati alla frontiera turca. A tal fine, gli Stati membri saranno chiamati a fornire supporto sotto forma di personale e ad assumere impegni in materia di reinsediamento.

Riferisce, infine, sull'atto comunitario n. 197, che reca la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 aprile scorso, sulle iniziative da assumere - insieme alle altre misure adottate a seguito dell'agenda europea sulla migrazione - per rendere la politica di asilo europea più umana, equa ed efficace, e per gestire meglio la migrazione regolare. Infatti, l'arrivo incontrollato su larga scala di migranti e richiedenti asilo nel 2015 ha messo in crisi non solo i sistemi di asilo di molti Stati membri, ma anche il sistema europeo comune di asilo nel suo insieme, evidenziando altresì carenze nell'attuazione del cosiddetto "sistema Dublino".

Infatti, il regolamento Dublino stabilisce che lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è quello in cui si è verificato l'ingresso irregolare. Tuttavia, la capacità di controllare efficacemente gli afflussi irregolari alle frontiere esterne dipende in una certa misura dalla cooperazione con i Paesi terzi. Inoltre, l'esperienza degli ultimi anni ha mostrato che, specialmente in situazioni di afflussi massicci lungo specifiche rotte migratorie, l'attuale sistema assegna la competenza giuridica della grande maggioranza dei richiedenti asilo a un numero limitato di Stati membri. Tale situazione metterebbe alla prova le capacità di qualsiasi Stato membro. Inoltre, i migranti rifiutano spesso di presentare domanda di asilo o di adempiere gli obblighi di identificazione nel primo Stato membro di arrivo e in seguito si trasferiscono nello Stato in cui intendono stabilirsi. A causa di questi movimenti secondari, quindi, molte domande di asilo sono presentate in Stati membri che non sono quelli in cui si trovano i punti di primo ingresso, situazione che a sua volta ha indotto vari Stati membri a ripristinare controlli alle frontiere interne per gestire gli afflussi.

Il sistema europeo comune di asilo è caratterizzato anche da differenze nel trattamento dei richiedenti asilo da uno Stato membro all'altro, in particolare per quanto riguarda la durata delle procedure di asilo o le condizioni di accoglienza, e sul riconoscimento dello *status* di rifugiato, che spetta a coloro che fuggono da persecuzioni, o di protezione sussidiaria, che spetta a chi fugge dal rischio di subire danni gravi, anche in caso di conflitti armati. Tali divergenze, oltre alle differenze in termini di durata dei permessi di soggiorno e di accesso all'assistenza sociale e al ricongiungimento familiare, hanno incoraggiato movimenti secondari.

In questo contesto, la Commissione ritiene che il sistema europeo comune di asilo debba essere sostanzialmente migliorato in cinque settori prioritari.

In primo luogo, è necessario stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo; a tal fine, la Commissione proporrà di modificare il regolamento Dublino, oppure di completarlo con un meccanismo correttivo per una distribuzione più equa.

In secondo luogo, occorre rafforzare il sistema Eurodac per favorire la lotta contro la migrazione irregolare, ampliandone la portata al di là dell'asilo.

È altresì indispensabile ottenere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'Unione europea, in modo da garantire una parità di trattamento nell'ambito dell'Unione. A tal fine, la Commissione proporrà un nuovo regolamento che istituisca una procedura di asilo unica comune, in sostituzione della direttiva "procedure", un nuovo regolamento "qualifiche" e modifiche mirate della direttiva "accoglienza".

Con l'obiettivo di prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione, la Commissione inserirà misure procedurali rafforzate, per scoraggiare e sanzionare gli spostamenti irregolari verso altri Stati membri.

Infine, la Commissione proporrà di modificare il mandato dell'Agenzia europea di sostegno per l'asilo (EASO), in modo che possa svolgere un ruolo operativo rafforzato, predisponendo risorse finanziarie e mezzi giuridici sufficienti a questo scopo.

Una gestione intelligente della migrazione, tuttavia, richiede non solo una politica rigorosa per contrastare i flussi irregolari tutelando al contempo le persone bisognose di protezione, ma anche una politica proattiva per individuare vie di accesso sostenibili, trasparenti e accessibili. In linea con l'agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Unione dovrebbe avere la capacità di attrarre le migliori competenze per affrontare le sfide demografiche e le carenze di capacità specifiche, contribuendo in tal modo alla crescita economica e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Inoltre, al fine di favorire l'integrazione effettiva dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti legalmente nell'Unione, la Commissione intende proporre un piano d'azione con riferimento, in particolare, ai settori dell'istruzione e del mercato del lavoro, compresa l'imprenditoria, dell'inclusione sociale e della non discriminazione, allo scopo di aiutare gli Stati membri, con un'indicazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione.

Infine, l'Unione europea dovrà rafforzare la cooperazione con i principali Paesi terzi di origine per garantire una gestione della migrazione e della mobilità migliore e più completa.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) esprime considerazioni critiche sui documenti in titolo, in quanto - a suo avviso - si prevedono impegni piuttosto generici, in particolare con riferimento alla ricollocazione dei migranti.

Ritiene non condivisibile la previsione del reinsediamento dalla Turchia negli Stati membri di un numero di siriani pari a quello dei siriani riammessi in Turchia dalle isole greche, come prevede una delle comunicazioni all'esame. A suo avviso, infatti, si dovrebbe considerare lo *status* dei migranti e la particolare situazione di vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A (MpA)*) sottolinea la mancanza di tempestività delle comunicazioni e degli atti dell'Unione europea, che risultano già superati, per esempio, dalla ipotesi - recentemente avanzata - di costruire *hotspot* galleggianti, in quanto i quattro realizzati dall'Italia risulterebbero già insufficienti. A tale proposito, sarebbe auspicabile chiarire se si intenda adibirli a strutture di detenzione per l'espulsione di massa.

Inoltre, a fronte della prevista soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi, non può essere sottovalutato il recente allarme dell'Europol, che prefigura possibili minacce alla sicurezza dell'Europa a causa di ingressi incontrollati. Infatti, è nota la questione della falsificazione dei passaporti ad opera di organizzazioni criminali turche anche di stampo mafioso.

Ritiene ampiamente criticabile anche l'accordo stipulato tra Unione europea e Turchia, per fronteggiare l'emergenza migratoria. Infatti, ci si è resi conto tardivamente della indisponibilità del *Premier* turco a modificare la legge antiterrorismo. Inoltre, tale accordo contrasta con alcune norme comunitarie, ad esempio quelle previste dalla direttiva 2013/32/UE sulla ammissibilità della domanda di protezione internazionale attraverso un colloquio personale con il richiedente e sulla sua dichiarazione di infondatezza, qualora il Paese di origine del richiedente sia considerato sicuro. In realtà, la Turchia non offre la possibilità di ottenere lo *status* di rifugiato e di richiedere la protezione internazionale secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra.

Il sottosegretario MANZIONE ritiene non condivisibili le critiche circa la genericità delle comunicazioni della Commissione europea. Concorde, invece, sulla scelta di un approccio più prudente nella individuazione di impegni specifici a carico degli Stati membri, per evitare che questi siano successivamente disattesi.

Precisa che l'accordo con la Turchia è stato stipulato sul presupposto che sia un Paese sicuro. Il meccanismo di reinsediamento dalla Turchia negli Stati membri di un numero di siriani pari a quello dei siriani riammessi in Turchia dalle isole greche si è rivelato efficace: il rischio di un respingimento in Turchia ha avuto un effetto dissuasivo e determinato una drastica riduzione degli sbarchi in Grecia. In ogni caso, ricorda che anche in Giordania, Libano e Libia è presente un elevato numero di sfollati, le cui condizioni dovrebbero destare altrettanta preoccupazione.

Con riferimento agli *hotspot* galleggianti, la proposta del Ministro dell'interno è valutata con attenzione dalla Commissione e probabilmente domani sarà discussa nell'ambito della riunione del Consiglio giustizia e affari interni.

In ogni caso, per garantire la funzionalità del sistema di accoglienza dei migranti, sarebbe necessaria una contestuale modifica del regolamento Dublino, al fine di accelerare il processo di ricollocazione. Questo, tuttavia, è ostacolato anche dal pericolo di attentati terroristici, in quanto la necessità di fornire informazioni molto dettagliate è suscettibile di rallentare la procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato e la successiva ricollocazione.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) considera preoccupante la drastica riduzione di arrivi di persone che

richiedono asilo, soprattutto perché restano ignote le cause che hanno determinato la diminuzione del flusso migratorio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, manifesta particolare preoccupazione per la sorte dei cittadini siriani, in particolare per quelli di etnia curda. Infatti, sembra incomprensibile il motivo della diminuzione degli arrivi, dopo la stipula dell'accordo con la Turchia, soprattutto in considerazione della elevata percentuale di accoglimento delle domande di asilo avanzate appunto da siriani. A tale proposito, è auspicabile un attento monitoraggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1522](#)

ordini del giorno

G/1522/1/1

[PARENTE](#), [LANZILLOTTA](#), [SAGGESE](#), [BIGNAMI](#), [CARIDI](#), [CIOFFI](#), [COCIANCICH](#), [CRIMI](#), [GATTI](#), [LO GIUDICE](#), [MARAN](#), [MUCCHETTI](#), [PEPE](#), [PIGNEDOLI](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici» regola le attività di rappresentanza degli interessi in del Parlamento;

l'intento del legislatore è quindi quello di colmare un evidente vuoto normativo e predisporre una disciplina che regoli il rapporto fra Parlamento e chi svolge attività di rappresentanza di interessi;

in tale prospettiva, e anche al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse nell'attività di rappresentanza di interessi che si svolge in Parlamento, è necessario regolamentare altresì la figura del collaboratore parlamentare, categoria di «addetti alla politica» che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

la regolamentazione di tutte le figure che lavorano all'interno del Parlamento dovrebbe essere una priorità per il legislatore, ragion per cui è doveroso segnalare che tutt'ora mancano disposizioni volte a regolare anche il rapporto tra i parlamentari e i loro collaboratori e tra collaboratori e rappresentanti degli interessi in genere;

considerato che:

il collaboratore parlamentare è colei o colui che presta il proprio servizio intellettuale per lo svolgimento di specifiche mansioni all'interno delle segreterie dei singoli eletti in Parlamento. Secondo l'indagine svolta dall'Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), nel recente rapporto 2014 dedicato al «Personale addetto alla politica», non è possibile esimersi dal considerare i collaboratori parlamentari quali «fusibili del sistema: in assenza, la macchina politica si ferma»;

nell'intento di definire la figura del collaboratore, nel corso della XVI legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati, e trasmesso al Senato della Repubblica il 4 ottobre 2012, la proposta di legge C. n. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori. Tuttavia, la [me anticipata della legislatura non ha permesso la discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge richiamato da parte del Senato della Repubblica;

inoltre, nelle scorse legislature, gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a introdurre alcune disposizioni relative ,ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro

collaboratori;

tali importanti misure non sono suscettibili di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, mancano un modello contrattuale di riferimento per il parlamentare, una relazione ponderata fra l'incarico ricoperto dal collaboratore, il numero di ore lavorate e la retribuzione, nonché elementi di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;

la positiva e importante introduzione dell'obbligo del parlamentare di depositare, presso gli Uffici competenti dell'amministrazione di riferimento, il contratto del proprio collaboratore, non ha inciso sul ricorso a contratti di lavoro atipici ? in particolare partite iva e collaborazioni a progetto ? che rimane ancora diffuso nonostante il rapporto di lavoro abbia, molto spesso, caratteristiche di natura subordinata;

valutato che:

il perdurare dell'assenza di una regolamentazione della professione del collaboratore parlamentare incide negativamente sulla certezza di diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, il Parlamento, e in un momento storico in cui chiara è la volontà di razionalizzare e rendere trasparenti i cosiddetti «costi della politica», nonché adottare riforme a livello costituzionale, regolamentare e legislativo anche relativamente agli aspetti concernenti il rapporto tra le Camere e le diverse figure professionali che ivi offrono competenze e servizi;

impegna il Governo:

per quanto di competenza e fermo restando il principio di autodichia delle Camere, ad intraprendere ogni iniziativa utile al [me di introdurre tempestivamente una disciplina del rapporto tra parlamentare e collaboratore, tenuto conto delle esigenze di bilancio interno del Parlamento e avvalendosi delle soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo.

G/1522/2/1

[PARENTE](#), [LANZILLOTTA](#), [SAGGESE](#), [BIGNAMI](#), [CARIDI](#), [CIOFFI](#), [COCIANCICH](#), [CRIMI](#), [GATTI](#), [LO GIUDICE](#), [MARAN](#), [MUCCHETTI](#), [PEPE](#), [PIGNEDOLI](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#)

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici» regola le attività di rappresentanza degli interessi in del Parlamento;

l'intento del legislatore è quindi quello di colmare un evidente vuoto normativo e predisporre una disciplina che regoli il rapporto fra Parlamento e chi svolge attività di rappresentanza di interessi;

in tale prospettiva, e anche al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse nell'attività di rappresentanza di interessi che si svolge in Parlamento, è necessario regolamentare altresì la figura del collaboratore parlamentare, categoria di «addetti alla politica» che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

la regolamentazione di tutte le figure che lavorano all'interno del Parlamento dovrebbe essere una priorità per il legislatore, ragion per cui è doveroso segnalare che tutt'ora mancano disposizioni volte a regolare anche il rapporto tra i parlamentari e i loro collaboratori e tra collaboratori e rappresentanti degli interessi in genere;

considerato che:

il collaboratore parlamentare è colei o colui che presta il proprio servizio intellettuale per lo svolgimento di specifiche mansioni all'interno delle segreterie dei singoli eletti in Parlamento. Secondo l'indagine svolta dall'Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), nel recente rapporto 2014 dedicato al «Personale addetto alla politica», non è possibile esimersi dal considerare i collaboratori parlamentari quali «fusibili del sistema: in assenza, la macchina politica si ferma»;

nell'intento di definire la figura del collaboratore, nel corso della XVI legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati, e trasmesso al Senato della Repubblica il 4 ottobre 2012, la proposta di legge C. n. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del

Parlamento ed i loro collaboratori. Tuttavia, la fine anticipata della legislatura non ha permesso la discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge richiamato da parte del Senato della Repubblica;

inoltre, nelle scorse legislature, gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a introdurre alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;

tali importanti misure non sono suscettibili di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, mancano un modello contrattuale di riferimento per il parlamentare, una relazione ponderata fra l'incarico ricoperto dal collaboratore, il numero di ore lavorate e la retribuzione, nonché elementi di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;

la positiva e importante introduzione dell'obbligo del parlamentare di depositare, presso gli Uffici competenti dell'amministrazione di riferimento, il contratto del proprio collaboratore, non ha inciso

sul ricorso a contratti di lavoro atipici ? in particolare partite iva e collaborazioni progetto ? che rimane ancora diffuso. nonostante il rapporto di lavoro abbia, molto spesso, caratteristiche di natura subordinata;

valutato che:

il perdurare dell'assenza di una regolamentazione della professione del collaboratore parlamentare incide negativamente sulla certezza di diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, il Parlamento, e in un momento storico in cui chiara è la volontà di razionalizzare e rendere trasparenti i cosiddetti «costi della politica», nonché adottare riforme a livello costituzionale, regolamentare e legislativo anche relativamente agli aspetti concernenti il rapporto tra le Camere e le diverse figure professionali che ivi offrono competenze e servizi;

impegna il Governo:

per quanto di competenza e fermo restando il principio di autodichia delle Camere, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di introdurre tempestivamente una disciplina del rapporto tra parlamentare e collaboratore tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori è fondato sull'accordo delle parti, ha natura fiduciaria e subordinata e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile;

b) salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui alla lettera a) hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, non possono stipulare contratti di lavoro con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado;

c) i rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

d) gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata l'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere

inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

emendamenti

Art. 1

1.6

[BRUNI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Istituzione del registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche di governo)

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi giuridicamente rilevanti nei confronti dei decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.

2. Con accordo interistituzionale degli Organi Costituzionali o di rilevanza Costituzionale della Repubblica Italiana, sentite le organizzazioni di settore, comparativamente più rappresentative a livello nazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le risorse e i mezzi disponibili a legislazione vigente, il registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche di governo.

3. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri si svolge nel rispetto dei principi generali costituzionalmente tutelati e in particolare dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

4. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge nel rispetto del diritto dei deputati al Parlamento Italiano e al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.

5. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, non incide sulle competenze o prerogative degli Organi di cui al comma 2, né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.

6. Gli Organi di cui al comma 2 si adoperano per trattare in maniera analoga tutti gli operatori che esercitano attività analoghe e per garantire condizioni paritarie nella registrazione di organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche di Governo.

7. Il registro è strutturato nel modo seguente:

a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni;

b) categorie di registrazione;

c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria;

d) codice di condotta;

e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami;

f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione di esperti formata dai rappresentanti degli Organi di cui al comma 2, sentite le organizzazioni di settore comparativamente più rappresentative, stabilisce quanto alle precedenti lettere da a) a f).

8. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai commi 13, 16 e 17, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o

l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni della Repubblica; a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati ? ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (*think-tanks*), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.

9. Ai fini della presente legge, per «influenza diretta» si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni della Repubblica o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per «influenza indiretta» si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni della Repubblica.

In particolare, dette attività comprendono:

? i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni della Repubblica;

? la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi;

? l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni della Repubblica; nonché

? i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici della Repubblica ovvero ad altre consultazioni pubbliche.

10. Sono chiamati registrarsi, a prescindere dal loro stato giuridico, tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, siano esse in corso o in preparazione.

11. Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta a contratto da un intermediario che fornisca consulenza legale o altra consulenza professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario deve dichiarare tutti i clienti vincolati da tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite. L'adempimento di tale obbligo non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a intermediari.

12. Le organizzazioni sono ammissibili alla registrazione soltanto se svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducano in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni della Repubblica. Le organizzazioni inammissibili possono essere radiate dal registro.

13. Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se:

a) consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente;

b) consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente;

c) consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività;

d) consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;

e) si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.

14. Le attività che sono direttamente collocate a uno specifico procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui siano parti un'impresa e i suoi consulenti, e che non siano di per sé intese a modificare il quadro giuridico vigente, esulano dall'ambito di applicazione del registro. Il presente comma si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.

15. Le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni della Repubblica, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:

a) la prestazione di assistenza tramite rappresentanza o mediazione, o la fornitura di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione;

b) la prestazione di consulenza tattica o strategica, in particolare il sollevamento di questioni per il loro contenuto o i tempi della loro comunicazione sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.

16. Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito da disposizioni di legge. Il presente comma si applica, *mutatis mutandis*, a qualsiasi ente specificamente designato a svolgere un ruolo istituzionale.

17. Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni della Repubblica o di deputati al Parlamento della Repubblica o del Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

18. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni della Repubblica, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi.

19. Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a registrarsi.

20. Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.

21. Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a registrarsi.

22. Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al comma 21 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a registrarsi.

23. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il segretariato congiunto del registro per la trasparenza.

24. Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle mirate, direttamente o indirettamente, alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi della Repubblica, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti.

25. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme nazionali o locali sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.

26. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

a) consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio;

b) si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta e, se nel caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate;

c) garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;

d) consentono che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle

disposizioni del codice di condotta;

e) consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta e riconoscono che i provvedimenti sanzionatori possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta;

f) prendono atto che gli Organi di cui al comma 2 possono, su richiesta, essere tenute a rendere noti la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

27. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è responsabile di tutti i principali aspetti operativi e adotta di comune intesa con i Segretari Generali degli Organi di cui al comma 2, ove applicabili direttamente, le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.

28. Gli Organi di cui al comma 2 conservano la facoltà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.

29. Gli Organi di cui al comma 2 organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

30. Gli Organi di cui al comma 2 adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

31. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito *web* del registro per la trasparenza contenuto nel portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in formati elettronici a lettura ottica.

32. Una relazione annuale sulla gestione del registro è presentata al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sul suo andamento ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.

33. I titoli di accesso al Parlamento e agli alti Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata restano procedimenti interni di competenza delle singole Istituzioni.

34. Gli Organi di cui al comma 2 offrono incentivi, nell'ambito dei loro poteri-amministrativi, al fine di incoraggiare la registrazione al registro di cui alla presente legge.

35. Tra gli incentivi di cui al comma 34, possono figurare i seguenti:

? la trasmissione agevolata di informazioni, in particolare mediante indirizzari specifici;

? la partecipazione in qualità di intervenienti alle audizioni delle commissioni provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione di consultazioni pubbliche;

? provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;

? indirizzari specifici.

36. Chiunque, utilizzando il modulo di comunicazione disponibile sul sito «*web*» del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta.

37. Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.

38. Qualora nell'ambito delle procedure di cui ai commi 36 e 37, si constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato di cui trattasi è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con menzione pubblica del provvedimento nel registro.

39. Il registro è sottoposto a riesame ogni 3 anni.

40. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui alla presente legge».

1.7

D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità, principi generali e istituzione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)

1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali.

2. La Repubblica riconosce l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.

3. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e per fornire, altresì, informazioni e dati.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli agli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi.

5. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali»: l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da persone, enti, associazioni, gruppi, società o imprese, anche in via temporanea e non esclusiva, nei confronti dei decisori pubblici come definiti nella lettera d) del presente comma, ed al fine di influire sui processi decisionali pubblici di cui alla lettera d), attraverso proposte, richieste, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale o scritta o per via telematica;

b) per «rappresentanti di interessi particolari» i soggetti che svolgono l'attività di cui alla lettera a) del presente comma, su incarico dei portatori di interessi di cui alla lettera c) del presente comma;

c) per «portatori di interessi particolari»: i soggetti cui fanno capo gli interessi particolari che svolgono direttamente le attività di cui alla lettera a) del presente comma; o conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari di cui alla lettera b) del presente comma, uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività;

d) per «decisori pubblici»: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i presidenti e i vertici delle autorità indipendenti, i membri del Parlamento, i membri delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione, i direttori generali e i dirigenti nominati in ambito regionale, i responsabili degli uffici e dei servizi e i dirigenti nominati dal sindaco e dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) per «processi decisionali pubblici»: ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni politiche e legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi.

6. Non possono esercitare l'attività di *lobbying* e relazioni istituzionali, durante l'esercizio del loro mandato o del loro incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, i soggetti indicati comma 5, lettera d); i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle autorità indipendenti, degli enti pubblici, i dirigenti di partiti.

7. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali le seguenti attività:

a) le attività svolte da partiti nonché le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

b) le dichiarazioni rese da rappresentanti pubblici e privati avanti gli organi del Parlamento;
c) le comunicazioni e gli appelli, scritti e orali, rivolti a mezzo stampa, radio, TV o per via telematica.

8. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».

9. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro.

10. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'aggiornamento del Registro così come trasmesso annualmente dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari di cui al comma 30. La Commissione è autorizzata a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione; ente o istituzione che ne faccia richiesta.

12. Nel Registro devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:

a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali;

b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro;

c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro.

13. Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate alla Commissione di cui al comma 30 e indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria.

14. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali: liberi professionisti, consulenti, dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare.

15. I soggetti di cui al comma 14, ai fini dell'iscrizione nel Registro, devono:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudicato con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguaglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudicato;

c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici;

d) godere dei diritti civili;

e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui al comma 16.

16. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato «codice», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

17. Il codice di cui al comma 16 deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di:

a) rispettare i principi di correttezza; onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici indicati al comma 5, lettera d);

c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui al comma 5, lettera d) possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro.

18. I soggetti iscritti nel Registro hanno la facoltà di:

a) presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, modificazioni di atti normativi e di provvedimenti amministrativi, suggerimenti, analisi, studi, ricerche e ogni altra comunicazione, scritta o orale o per via telematica, relativa all'interesse rappresentato;

b) accedere alle sedi istituzionali, previo accreditamento, anche al fine di assistere e partecipare alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisionale nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente.

19. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti adottano, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 18 da parte dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari secondo i principi indicati dalla presente legge.

20. Entro il medesimo termine indicato al comma 19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali secondo i principi indicati nella presente legge.

21. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro di cui al comma 8, depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso la Commissione di cui al comma 30, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali.

22. Le relazioni di cui al comma 21, devono riportare:

a) la descrizione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali.

23. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui al comma 30 l'eventuale perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 13 e 14, entro e non oltre quindici giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento da cui deriva la perdita di uno o più requisiti.

24. Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o rappresentante di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritto nel Registro o al di là dei limiti delle attività dichiarate in sede di iscrizione o di aggiornamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 75.000 euro e, se iscritto nel Registro, con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro, previa verifica da parte della Commissione di cui al comma 30 e in ogni caso non potrà essere iscritto nel medesimo Registro per i successivi due anni.

25. La sanzione di cui al comma 24 si applica a colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o di rappresentante di interessi particolari anche in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 23.

26. Il mancato deposito della relazione di cui al comma 21 ovvero l'inottemperanza a fornire gli elementi previsti al medesimo ai commi 22 e 23, e la violazione del codice sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari previa verifica da parte della Commissione di cui al comma 30.

27. Il portatore di interessi particolari o il rappresentante di interessi particolari sospeso o cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di rispettivamente, dodici e ventiquattro mesi dalla sospensione o dalla cancellazione.

28. La Commissione di cui al comma 30 procede ad irrogare le sanzioni indicate ai commi 24, 25 e 25 con provvedimento motivato previa audizione del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari.

29. I provvedimenti di cui al comma 28 sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, entro trenta giorni dal deposito dei medesimi provvedimenti.

30. È istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di verificare i requisiti dei portatori di interessi particolare e dei rappresentanti di interessi particolari ai fini dell'iscrizione nel Registro e di vigilare sul rispetto del codice, sugli obblighi e sui diritti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari.

31. La Commissione di cui al comma 30 opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale. La Commissione è un organo collegiale i cui componenti, dieci Senatori e dieci Deputati, sono nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta dopo le elezioni. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vice Presidenti e due segretari scelti fra i suoi componenti. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

32. La Commissione di cui al comma 30 ha il compito di:

- a) verificare i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro;
- b) all'esito dell'attività di cui alla lettera a), autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto nel Registro;
- c) trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli aggiornamenti del Registro;
- d) monitorare il corretto andamento delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali;
- e) promuovere la cultura della correttezza e della trasparenza dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali;
- f) formulare, anche di propria iniziativa, e sulla base di elementi emersi dalla propria attività di monitoraggio di cui alla lettera d), proposte di iscrizione o di cancellazione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari dal Registro;
- g) valutare le violazioni del codice o degli obblighi in capo ai portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari;
- h) promuovere gli opportuni contatti fra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari e i decisori;
- i) promuovere presso le singole istituzioni o amministrazioni l'audizione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari.

33. La Commissione di cui al comma 30, qualora ne riscontri la necessità, può disporre verifiche presso le sedi in cui risulti consumata una violazione di quanto previsto dalla presente legge e dagli atti da questa richiamati.

34. La Commissione di cui al comma 30, ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

34. La Commissione dieci al comma 30 presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della collaborazione con i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari. La relazione di cui al precedente periodo è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione promuove

inoltre la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati tutti gli atti, i documenti e le attività della Commissione medesima.

35. La Commissione di cui al comma 30 è costituita, per la prima volta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati provvedono alle attività di cui ai commi da 8 a 11, da 24 a 29 e da 30 a 35 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

38. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui al presente articolo».

1.8

MILO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità, principi generali e istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)

1. La presente legge ha per oggetto l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata nei confronti dei decisori pubblici, come definiti al comma 3, lettera c). Tale attività, come definita al comma 3, lettera e), si informa ai principi di pubblicità, di partecipazione e di trasparenza.

2. La presente legge ha la finalità di garantire la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali, di cui al comma 1, e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

3. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «rappresentanti di interessi particolari», i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c) del presente comma, direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera b) del presente comma. interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

b) «portatori di interessi particolari», i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, di cui alla lettera e) del presente comma, nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla citata lettera e) del presente comma;

c) «decisori pubblici», i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1135, e successive modificazioni, i vertici delle autorità di settore nell'esercizio dell'attività di regolazione;

d) «processi decisionali pubblici», i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e) «attività di rappresentanza di interessi», ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

4. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito

indicati:

a) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui ai commi 6 e 7 attività di rappresentanza di interessi per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi, nonché i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività sotto la guida di un esperto in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel predetto registro, con riferimento al monitoraggio di atti parlamentari ed all'attività di rappresentazione verso le amministrazioni pubbliche;

b) dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza d'interessi particolari;

c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali, di associazioni; anche di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.

5. Sono esclusi dall'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari tutti coloro che ricoprono cariche elettive ai vari livelli istituzionali, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, i dipendenti delle autorità di settore e degli enti pubblici, nonché i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e che hanno accesso ai relativi uffici.

6. I soggetti di cui al comma 4, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari- presso i decisori pubblici hanno l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dagli iscritti al registro.

7. «Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta degli iscritti:

a) il nome e il cognome e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;

b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.

8. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:

a) deve aver compiuto la maggiore età;

b) non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato con sentenza definitiva per reati non colposi;

c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d) deve appartenere a una delle categorie, indicate al comma 4.

9. L'iscrizione nel registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice di deontologia adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della sezione dedicata al registro.

10. Entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una relazione sulle tematiche principali affrontate nel corso dell'anno precedente, allegando alla stessa la nota documentata dalle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

11. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere al rappresentante di interessi

particolari, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 10.

12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le attività di verifica dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 10 e di quelli integrativi trasmessi ai sensi del comma 11.

13. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e le autorità di settore, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono, con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti nel registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento e comunque garantendo la semplificazione delle procedure al fine di non rallentare lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali e della stessa attività di rappresentanza di interessi particolari. La trasmissione di documentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuata entro il termine e con le forme previste dal comma 10.

15. I decisori pubblici hanno facoltà di richiedere, ai soggetti iscritti nel registro che svolgono presso di essi l'attività di rappresentanza di interessi particolari, informazioni, incontri, audizioni, proposte, suggerimenti, emendamenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato a corredo di iniziative da intraprendere nel corso-della medesima attività.

16. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei-confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 10, e a quelli integrativi trasmessi ai sensi del comma 11, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.

17. Il decisore pubblico che ritenga che il rappresentante di interessi particolari sia incorso in violazioni del codice di deontologia di cui al comma 9, o delle disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività rappresentanza di interessi in assenza di iscrizione nel registro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

19. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia di cui al comma 9, il mancato deposito della relazione di cui al comma 10, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni ai sensi del comma 10, sono puniti con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

20. Le sanzioni di cui ai commi 18 e 19 sono irrogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento motivato.

21. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di diciotto mesi dalla cancellazione.

22. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

23. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta dai partiti politici e a quella svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

24. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui al presente articolo».

1.9

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Oggetto, finalità e principi generali). ? 1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di rappresentanza di interessi particolari e delle relazioni istituzionali, di seguito denominate *»lobbying«*, svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento.

2. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, le attività di *lobbying* possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e di fornire, altresì, informazioni e dati.

3. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, le attività di *lobbying* sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi».

1.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Finalità e principi generali) ? 1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali.

2. La Repubblica riconosce l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.

3. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e di fornire, altresì, informazioni e dati.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi».

1.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Oggetto, finalità e principi generali) ? 1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi, inclusi gli interessi collettivi organizzati in enti di diritto privato, presso i decisori pubblici finalizzata a garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, conformandola ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali e dei soggetti coinvolti a vario titolo».

1.4

[RANUCCI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «attività di rappresentanza degli interessi» inserire le seguenti: «e relazioni istituzionali».

Conseguentemente, agli articoli da 2 a 15, dopo le parole: «rappresentanza di interessi», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e relazioni istituzionali»; dopo le parole: «rappresentanza degli interessi», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e relazioni istituzionali».

1.3

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici» inserire le seguenti: «intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel

rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti».

1.10

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «interessi presso i decisori pubblici», inserire le seguenti: «intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti, ».

1.5

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di garantire», inserire le seguenti: «l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte e».

1.11

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque, anche se non iscritto nel registro di cui all'articolo 4, purché non riceva alcun compenso, può avere conoscenza dei processi decisionali nonché presentare documenti o interloquire, ove necessario ad avviso dei decisori pubblici, con gli organi preposti all'assunzione della decisione finale».

Art. 2

2.1

[RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Definizioni) ? 1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non rientrano in tale attività le semplici richieste di informazioni sull'iter di un provvedimento legislativo o amministrativo, la partecipazione ad audizioni o a riunioni convocate o sollecitate dai soggetti indicati alla lettera d);

b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente, su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera c), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) «portatori di interessi particolari»: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come definita alla lettera a), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);

d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni superiori ai 15.000 abitanti; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i

titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente».

2.2

[VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Definizioni) ? 1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non rientrano in tale attività le semplici richieste di informazioni sull'*iter* di un provvedimento legislativo o amministrativo, la partecipazione ad audizioni o a riunioni convocate o sollecitate dai soggetti indicati alla lettera d);

b) rappresentanti di interessi: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente, su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera c), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) portatori di interessi particolari: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come definita alla lettera a), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);

d) decisori pubblici: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente».

2.3

[MILO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) «attività di rappresentanza di interessi», ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici».

2.4

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) «attività di rappresentanza degli interessi»: ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a .perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici».

2.29

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "attività di rappresentanza degli interessi": attività professionale di consulenza di parte, caratterizzata dai requisiti di trasparenza, competenza e legalità, svolta nelle sedi istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e fermo restando il divieto di traffico di influenze illecite, avente come unico obiettivo l'ampliamento delle informazioni utili nella decisione pubblica ed alla conseguente normazione».

2.30

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «attività di rappresentanza degli interessi» con le seguenti: «attività di lobbying».

2.31

[MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) dopo lo parola: «interessi» aggiungere la seguente: «particolari»;
- 2) alla lettera b) dopo la parola: «interessi» aggiungere la seguente: «particolari».

2.5

[PUPPATO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni attività», inserire le seguenti: «non sollecitata dai decisori pubblici in modo documentato».

2.32

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni attività» inserire le seguenti: «anche in via temporanea non esclusiva».

2.33

[FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni attività» inserire le seguenti: «esercitata in modo professionale».

2.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «orientare la», con le seguenti: «volta a supportare una più compiuta».

2.34

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a orientare la formazione della decisione pubblica» con le seguenti: «a influire sui processi decisionali pubblici».

2.7

[RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «svolta anche», fino alla fine del comma con le seguenti: «svolta da persone, enti associazioni, gruppi, società o imprese, anche in via non esclusiva e temporanea, attraverso proposte, suggerimenti, studi, ricerche, richieste di incontri, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, siano esse scritte, orali o per via informatica, al fine di perseguire interessi leciti propri o di terzi».

2.8

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «svolta anche», con le seguenti: «svolta per conto dei soggetti titolari di interessi,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché qualsiasi comunicazione ? diretta o indiretta, orale o scritta, trasmessa con qualunque mezzo, anche per via telematica ? ed ogni altra iniziativa, ivi compresa l'organizzazione di convegni, manifestazioni,

riunioni, attività promozionali e conferenze, dirette a perseguire obiettivi leciti, anche di natura non economica».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis.) «titolari di interessi»: soggetti, anche stranieri, cui fanno capo gli interessi che si intende rappresentare. Nella definizione rientrano: datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi ovvero conferiscono loro uno o più incarichi professionali avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività cui alla lettera a); associazioni o organizzazioni nazionali rappresentative di enti pubblici o privati ? anche territoriali ? e loro articolazioni; consigli o ordini professionali nonché associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; organizzazioni sindacali e imprenditoriali; aziende; società, movimenti civici e associativi che svolgono, in modo organizzato ed abituale, anche se non esclusivo, attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;».

2.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

2.10

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «richieste di».

2.11

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «richieste di incontri» inserire le seguenti: «e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, nonché ogni altra attività diretta a perseguire, interessi leciti anche non economici nei confronti dei decisori pubblici».

2.35

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «richieste di incontri» aggiungere le seguenti: «emendamenti e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale o scritta o per via telematica».

2.36

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «richieste di incontri», aggiungere le seguenti: «e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti anche non economici nei confronti dei decisori pubblici;».

2.37

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «richieste di incontri» aggiungere le seguenti: « Rientrano in tale attività anche l'attività di contatto o di pressione per la nomina o la conferma di un soggetto in una posizione di nomina parlamentare».

2.12

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) "rappresentanti di interessi" indica i soggetti che rappresentano, presso i soggetti indicati alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nell'espressione sono compresi coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;».

2.13

[MILO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) "rappresentanti di interessi particolari", i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;».

2.38

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) «rappresentante di interessi»: chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a) sulla base di un mandato o incarico professionale da parte di società commerciali o associazioni di imprese, anche a partecipazione pubblica, i cui rappresentanti legali non devono aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona».

2.39

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rappresentante di interessi» aggiungere la seguente: «particolari».

2.40

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)», aggiungere le seguenti: «direttamente o in rappresentanza di portatori di interessi particolari».

2.14

[SUSTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) "titolari di interessi": soggetti, anche stranieri, cui fanno capo gli interessi che si intende rappresentare. Nella definizione rientrano: datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi ovvero conferiscono loro uno o più incarichi professionali avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a); associazioni o organizzazioni nazionali rappresentative di enti pubblici o privati ? anche territoriali ? e loro articolazioni; consiglio ordini professionali nonché associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; organizzazioni sindacali e imprenditoriali; aziende; società, movimenti civici e associativi che svolgono, in modo organizzato ed abituale, anche se non esclusivo, attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;».

2.15

[MILO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) "portatori di interessi particolari", i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, di cui alla lettera a), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla citata lettera a);».

2.41

[MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) «processi decisionali pubblici», i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;».

2.16

[BERNINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«e) "decisori pubblici": tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni».

2.17

[MILO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) "decisori pubblici", i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i vertici delle autorità di settore nell'esercizio dell'attività di regolazione;».

2.100

[CAMPANELLA](#), relatore

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Parlamento e del Governo» inserire le seguenti: «i presidenti, gli assessori, i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, gli uffici di diretta collaborazione dei membri delle giunte delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni».

2.18

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Parlamento e del Governo» inserire le seguenti: «i presidenti, gli assessori, i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, gli uffici di diretta collaborazione dei membri delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni».

2.19

[VERDUCCI](#)

Al comma primo, lettera c), dopo le parole: «e del Governo» inserire le seguenti: «, i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali,».

2.42

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Parlamento e del Governo», inserire le seguenti: «i presidenti, gli assessori, i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, gli uffici di diretta collaborazione dei membri delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni».

2.20

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti» con le seguenti: «i componenti e i vertici politico-amministrativi delle Autorità indipendenti, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali,» e dopo le parole: «e dei Sottosegretari di Stato,» inserire le seguenti: «dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali,».

2.21

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i consulenti degli uffici», con le seguenti: «i consulenti, i componenti degli».

2.22

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «enti pubblici statali» con le seguenti: «enti e società pubbliche».

2.23

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «statali».

2.24

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione».

2.25

[PUPPATO](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari, i componenti e vertici degli enti pubblici economici e non economici, i consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano».

2.26

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) "Autorità": l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».

2.27

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) "portatori di interessi particolari", i datori di lavoro che intrattengono rapporti con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi in modo stabile, di cui alla lettera a) nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività».

2.28

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) "processi decisionali pubblici": ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni politiche e legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi».

2.43

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Autorità: l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».

2.44

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) «processi decisionali pubblici»: ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi».

2.45

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) "processo decisionale": l'attività di formazione degli atti normativi e degli atti

amministrativi generali"».

2.46

[TORRISI, MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Non costituiscono attività di rappresentanza degli interessi:

- a) le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle commissioni e ai Comitati parlamentari, nonché di fronte ai rappresentanti del Governo;
- b) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione;
- c) la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica promosse dai decisori pubblici».

2.47

[BERNINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Non costituiscono attività di rappresentanza degli interessi:

- a) le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari, nonché di fronte ai rappresentanti del Governo;
- b) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali; effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione;
- c) la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica promosse dai decisori pubblici.».

2.48

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Non costituiscono attività di rappresentanza degli interessi:

- a) le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni di dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari, nonché nell'ambito degli incontri ufficiali di fronte ai rappresentanti del Governo;
- b) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione;
- c) la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica promosse dai decisori pubblici.».

2.0.1

[MILO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati:

- a) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 attività di rappresentanza di interessi per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi, nonché i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività sotto la guida di un esperto in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel predetto registro, con riferimento al monitoraggio di atti parlamentari ed all'attività di rappresentazione verso le amministrazioni pubbliche;
- b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
- c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali, di associazioni, anche di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.

Art. 3

3.1

[SUSTA](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi», con le seguenti: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; sostituire la parola: «Comitato», ovunque ricorra, con le seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.2

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

3.100

[CAMPANELLA](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)

1. È istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di verificare i requisiti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari ai fini dell'iscrizione nel Registro e di vigilare sul rispetto del codice, sugli obblighi e sui diritti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale.

3. La Commissione è un organo collegiale i cui componenti, dieci Senatori e dieci Deputati, sono nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta dopo le elezioni.

4. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura.

5. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vice Presidenti e due segretari scelti fra i suoi componenti.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

8. La Commissione ha il compito di:

a) verificare i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro;

b) all'esito dell'attività di cui alla lettera a), autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto nel Registro;

c) trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli aggiornamenti del Registro;

d) monitorare il corretto andamento delle attività di lobbying e delle relazioni istituzionali;

e) promuovere la cultura della correttezza e della trasparenza dell'attività di lobbying e delle relazioni istituzionali;

f) formulare, anche di propria iniziativa, e sulla base di elementi emersi dalla propria attività di monitoraggio di cui alla lettera d), proposte di iscrizione o di cancellazione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari dal Registro;

g) valutare le violazioni del codice o degli obblighi in capo ai portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari;

h) promuovere gli opportuni contatti fra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari e i decisori;

i) promuovere presso le singole istituzioni o amministrazioni l'audizione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari.

9. La Commissione, qualora ne riscontri la necessità, può disporre verifiche presso le sedi in cui risulti

consumata una violazione di quanto previsto dalla presente legge e dagli atti da questa richiamati.

10. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

11. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della collaborazione con i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari.

12. La relazione di cui al comma 4 è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

13. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati tutti gli atti, i documenti e le attività della Commissione medesima».

Consequentemente,

agli articoli 4, 5, 7, 9, 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi» con le seguenti: «Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari» e la parola: «Comitato» con le seguenti: «Commissione parlamentare di controllo»;

all'articolo 15, sopprimere il comma 1;

all'articolo 16 sopprimere il comma 2.

3.3

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Compiti dell'Autorità*) ? 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;

b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;

c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 6;

d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;

e) trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui alla lettera *a)* in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;

f) redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera *c)* svolta nell'anno precedente;

g) gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata "sezione dedicata", facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Consequentemente, all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «il Comitato per il monitoraggio», con le seguenti: «l'Autorità», ed al comma 3 sostituire le parole: «il Comitato», con le seguenti: «l'Autorità».

All'articolo 7 comma 1, sostituire le parole: «il Comitato», con le seguenti: «l'Autorità»;

all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «al Comitato», con le seguenti: «all'Autorità»; ai commi 3 e 5 sostituire le parole: «Il Comitato», con le seguenti «L'Autorità», al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato», con le seguenti: «dell'Autorità»;

*all'articolo 10, commi 2 e 3 sostituire le parole: «al Comitato», con le seguenti: «all'Autorità»
ed al comma 3 sostituire le parole: «Il Comitato», con le seguenti: «L'Autorità»;
all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 16, comma 2 sostituire le parole: «Il Comitato», con le
seguenti: «L'Autorità».*

3.4

[PUPPATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. L'attività di controllo sulla trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interesse ai processi decisionali pubblici spetta all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Autorità».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "di andamento gestionale," , sono inserite le seguenti: "di vigilare sui rapporti tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi organizzati secondo la normativa vigente,";

b) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di regolamentazione dei rappresentanti di interessi.";

c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "della lotta alla corruzione", sono inserite le seguenti: "nonché della regolamentazione dei rappresentanti di interessi".

3. All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

*"7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica, cura l'Elenco dei portatori di interessi particolari e il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici. A tal fine l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di rappresentanza d'interessi, facilmente accessibile ed identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività".*

4. Allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Comitato», ovunque ricorra, con la seguente: «Autorità».

3.5

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 ? (Comitato di vigilanza sulla rappresentanza di interessi) ? 1. È istituito, per la durata della XVII legislatura, il Comitato di vigilanza sulla rappresentanza di interessi.

2. Il Comitato è composto da dodici senatori e dodici deputati, eletti dalle rispettive assemblee con voto segreto e limitato. I gruppi devono comunque essere rappresentati. Per ciascuna Camera, componenti della maggioranza devono essere pari a quelli che non ne fanno parte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i gruppi devono essere rappresentati in modo proporzionale.

4. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza».

3.6

[RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Compiti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in materia di relazioni istituzionali per lo rappresentanza di interessi) ? 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di seguito denominata "ANAC", sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;
- b) garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;
- c) curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 4;
- d) pubblicare i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;
- e) redigere e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;
- f) gestire la banca dati di cui all'articolo 7.
- g) gestire il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata, «sezione dedicata», facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Consequentemente:

- a) la parola «Comitato», ovunque ricorra nell'intero disegno di legge, è sostituita dalla seguente: «ANAC»;
- b) il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso.

3.7

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Compiti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in materia di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi) ? 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di seguito denominata "ANAC", sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;
- b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;
- c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 4;
- d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;
- e) redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;
- f) gestisce la banca dati di cui all'articolo 7.
- g) gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata «sezione dedicata», facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Conseguentemente,

- a) *La parola: «Comitato», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «ANAC»;*
- b) *Il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso.*

3.23

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Compiti dell'Autorità)* ? 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) *assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione-pubblica;*
- b) *garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;*
- c) *cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 6;*
- d) *pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;*
- e) *trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui alla lettera a) in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;*
- f) *redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;*
- g) *gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.*

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata «sezione dedicata», facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «Comitato per il monitoraggio» e «Comitato», ovunque presenti, con la seguente: «Autorità».

3.8

[BERNINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato», e, conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».

3.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «l'Autorità Nazionale Anticorruzione»;*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio di Ministri», con le seguenti: «dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».*

3.10

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri»

con le seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione».

3.11

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il monitoraggio della» con le seguenti: «la vigilanza sulla».

3.24

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza di interessi», inserire la seguente: «particolari».

3.12

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il Comitato è composto da dieci senatori e dieci deputati, eletti dalle rispettive assemblee con voto segreto e limitato. I gruppi devono comunque essere rappresentati. Per ciascuna Camera, componenti della maggioranza devono essere pari a quelli che non ne fanno parte.

2-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i gruppi devono essere rappresentati in modo proporzionale».

3.13

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Comitato si compone di tre membri, due nominati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed uno nominato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, per un mandato della durata di quattro anni, non rinnovabile, selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e pubblicità e nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) possesso del curriculum di studio o accademico pertinenti al ruolo;

b) notoria indipendenza;

c) di particolare e comprovata qualificazione professionale;

d) non deve aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

e) non rivestire incarichi pubblici elettivi od esecutivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni a essi riferibili, ordini professionali ed associazioni di categoria o aver rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti la nomina».

3.14

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Comitato è composto da tre membri, scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di rappresentanza di interessi. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica».

3.15

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «cinque membri» fino al termine con le seguenti: «sei membri, tre eletti dal Senato e tre dalla Camera dei Deputati, a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti».

3.16

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «tre».

3.17

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «membri selezionati» inserire le seguenti: «tra il personale amministrativo della Presidenza del Consiglio».

3.25

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «selezionati», *fino a:* «improntata», *con le seguenti:* «nominati dal Presidente della Camera dei deputati in base».

3.26

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «e in possesso», *fino a* «una sola volta», *con le seguenti:* «il Comitato è rinnovato all'inizio di ciascuna legislatura».

3.18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «rinnovabile per una sola volta», con le seguenti: «non rinnovabili».

3.19

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I componenti del Comitato non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Comitato».

3.27

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dalla Presidenza del Consiglio».

3.20

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o».

3.21

[ANGIONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Comitato approva a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno per disciplinare la propria attività e il codice di condotta al quale i rappresentanti di interesse devono attenersi».

Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 3 comma 4-bis, sono puniti, dal Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, con la censura oppure la sospensione o nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro».

3.22

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «il monitoraggio della» *con le seguenti:* «la vigilanza sulla».

3.0.1

[VERDUCCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Funzioni e compiti del Comitato)

1. Il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di cui all'articolo 3:

a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;

b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;

c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro di cui all'articolo 4 della presente legge nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi;

d) trasmette al Parlamento il rapporto di cui all'articolo 9, comma 5 della presente legge».

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

Art. 4

4.1

[RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (*Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi*) ? 1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Registro".

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.

3. Nel Registro sono indicati i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi dei portatori di interessi particolari per conto dei quali è svolta l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) gli interessi particolari che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con i soggetti per i quali si svolge l'attività di rappresentanza.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel registro.

5. L'ANAC trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro e ne garantisce la pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

6. L'ANAC istituisce il Registro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 15.

4.2

[VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (*Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi*) ? 1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Registro".

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel 'Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.

3. Nel Registro sono indicati i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi dei portatori di interessi particolari per conto dei quali è svolta l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) gli interessi particolari che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni

istituzionali per la rappresentanza di interessi;

e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con i soggetti per i quali si svolge l'attività di rappresentanza.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel registro.

5. L'ANAC trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro e ne garantisce la pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

6. L'ANAC istituisce il Registro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 15.

4.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (*Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*) ? 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato "Registro".

2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro.

3. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'aggiornamento del Registro così come trasmesso annualmente dal Comitato per il monitoraggio dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 10. Il Comitato è autorizzata a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione, ente o istituzione che ne faccia richiesta».

4.4

[VERDUCCI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici, di seguito definito "Registro"».

4.5

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi» con le seguenti: «i segretari generali del Senato della Camera dei Deputati».

4.24

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di interessi», inserire la seguente: «particolari».

4.6

[BERNINI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «il Registro» inserire la seguente: «on line»;*

2) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Registro *on line* di cui al comma 1 è aperto alla consultazione, pubblica, salve le limitazioni eventuali poste dall'Autorità garante della protezione dei dati personali».

4.25

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I portatori di interessi particolari, anche se stranieri, che intendono svolgere attività di *lobbying*, devono essere iscritti nel Registro».

4.26

[PERRONE](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: «società» con le seguenti: «persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti »;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere: «Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti che impiegano più di una persona per lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi sono tenuti a effettuare un'iscrizione unitaria nel Registro».

4.7

[SUSTA](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «le società» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le associazioni o le organizzazioni nazionali rappresentative di enti pubblici o privati ? anche territoriali ? e loro articolazioni, i consigli o gli ordini professionali, le associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le aziende nonché le società, i movimenti civici e associativi che svolgono, in modo organizzato ed abituale, anche se non esclusivo, attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari, che hanno uno o più dipendenti con delega specifica allo svolgimento della predetta attività ovvero conferiscono ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera b) uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività.».

4.27

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Sono altresì tenute all'iscrizione al Registro, in apposita sezione distinta e dedicata, enti e società, anche a partecipazione pubblica, che sottoscrivono mandati professionali per attività di rappresentanza di interessi, o che comunque intendono svolgere direttamente, mediante l'apporto di propri dipendenti, di consulenti o degli stessi rappresentanti legali, tale attività nei confronti dei decisori pubblici.

2-ter. I legali rappresentanti dei-soggetti di cui al comma 2-bis sono annualmente tenuti ad indicare nel Registro, sotto la propria responsabilità:

a) i contenuti dell'attività di rappresentanza di interessi e l'interesse specifico rappresentato;

b) i dati identificativi degli eventuali professionisti o dipendenti che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi in nome e per conto della società;

d) le risorse economiche ed umane stanziare su base annuale e pluriennale per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) la garanzia dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

2-quater. Le società di cui al comma 2-bis sono inoltre tenute, pena l'esclusione dal Registro, a trasmettere copia dei mandati professionali, nonché copia-del bilancio sociale aggiornato della società, al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, che ne dà pubblicità sul proprio sito internet».

4.28

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Comitato assicura l'aggiornamento del Registro e la pubblicità dei dati-in esso contenuti attraverso una sezione dedicata del sito internet della Presidenza del. Consiglio. Il Comitato è autorizzato a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione, ente o istituzione che ne faccia richiesta».

4.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «garantisce la pubblicità» inserire le seguenti: «in formato aperto e riutilizzabile».

4.9

[SUSTA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «l'aggiornamento periodico», inserire le seguenti: «, con cadenza almeno

annuale,».

4.10

[RANUCCI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. il Comitato definisce:

- a) i presupposti, le modalità e il contenuto delle iscrizioni nei registri di cui al comma 1;
- b) i presupposti e gli effetti della cancellazione delle iscrizioni dai registri di cui al comma 1;
- c) i codici di condotta a cui devono attenersi i soggetti iscritti nei registri di cui al comma 1;
- d) le forme di pubblicità dei codici di condotta di cui alla lettera c) del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole da: «devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta» fino alla fine del comma con le seguenti: «garantire il rispetto e l'osservanza dei codici di condotta di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e depositare presso il Comitato il proprio regolamento. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento.».

Sopprimere il comma 2.

4.29

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza».

4.11

[MILO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta degli iscritti:

- a) il nome e il cognome e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;
- b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
- c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi».

4.12

[VERDUCCI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «Nel Registro» inserire le seguenti: «articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici».

4.30

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Nel Registro» inserire le seguenti: «, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici,».

4.31

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sono indicati» con le seguenti: «devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:».

4.32

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying*».

4.13

[SUSTA](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le eventuali cariche ricoperte in consigli di amministrazione, in società, in fondazioni o in altri enti, pubblici o privati, nonché un indirizzo di posta elettronica»;

alla lettera b), sopprimere la parola: «eventualmente» e aggiungere, in fine, le seguenti: «l'eventuale statuto o atto costitutivo e i bilanci relativi all'ultimo esercizio finanziario, concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione, se trattasi di persona giuridica»;

alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o le categorie di interesse che si intende rappresentare».

4.14

[PUPPATO](#)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le eventuali ulteriori attività professionali comunque svolte».

4.15

[ANGIONI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.33

[D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro».

4.34

[ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «eventualmente».

Consequentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui il rappresentante di interessi non produca mandati professionali, il Comitato ne stabilisce la provvisoria sospensione dal Registro per assenza di requisito. Il reinserimento nel Registro è disposto solo a condizione del rispetto di quanto disposto al comma 4, lettera b)».

4.35

[D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di lobbying che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro».

4.16

[SUSTA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

4.36

[D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare attività di lobbying su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate al Comitato e indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria».

4.17

[ANGIONI](#)

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «le risorse economiche e umane» con le seguenti: «il sistema organizzativo».

4.18

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

4.37

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di lobbying i liberi professionisti, i consulenti, i dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare».

4.38

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente a ciascun incarico, con dettaglio delle singole attività svolte e delle risorse economiche ricevute ed utilizzate in relazione a ciascuna delle attività medesime».

4.39

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le proposte emendative e legislative che hanno interessato nell'anno precedente le attività di chi effettua la registrazione, nonché le informazioni finanziarie sull'intero anno di attività in riferimento all'ultimo esercizio concluso. Le informazioni di cui al precedente periodo sono archiviate annualmente a cura del comitato e rese liberamente e gratuitamente disponibili a chiunque voglia prenderne visione, anche con modalità telematica».

4.19

[SUSTA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli già comunicati.

4-ter. I rappresentanti di interessi sono tenuti ad ottemperare alla richiesta di cui al comma 4-bis, entro dieci giorni dalla stessa.»

4.20

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto.

4-ter. Il Comitato trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza».

4.21

[SUSTA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Registro è articolato in sezioni distinte per categorie e sottocategorie omogenee di soggetti di cui al comma 2, sulla base della loro struttura, attività e stato giuridico».

4.22

[SUSTA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere trasmesse per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente».

4.23

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel Registro».

4.40

[TORRISI, MANCUSO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le associazioni a vocazione generale sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei decisori pubblici. Tali soggetti devono comunicare al Registro le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del comma 4».

4.41

[D'ANNA, BARANI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel Registro».

4.42

[BERNINI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le associazioni a vocazione generale sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei decisori pubblici. Tali soggetti devono comunicare al Registro le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del comma 4».

4.43

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le associazioni a vocazione generale sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei decisori pubblici. Tali soggetti devono comunicare al Registro le informazioni di cui al comma 4, lettere a) ed e)».

Art. 5

5.1

[ANGIONI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Codice deontologico). ? 1. Il Codice deontologico, di seguito denominato "codice", stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

- a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;
- b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;
- c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese, ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;
- d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;
- e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

- f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;
 - g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;
 - h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;
 - i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno;
 - l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;
 - m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.
2. Il Codice deve essere adottato dall'ANAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'ANAC».

5.3

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Codice deontologico). ? 1. Il Codice deontologico, di seguito denominato "codice", stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

- a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;
 - b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che, risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;
 - c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;
 - d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;
 - e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
 - f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;
 - g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;
 - h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;
 - i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno;
 - l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;
 - m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.
2. Il Codice deve essere adottato dall'ANAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'ANAC».

5.4

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Codice di condotta). ? 1. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta, di seguito denominato "codice", adottato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di rappresentanza dei rappresentanti di interessi.

2. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

- a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;
- b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;
- c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;
- d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;
- e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
- f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;
- g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;
- h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;
- i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 200 euro l'anno;
- l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;
- m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

3. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito *Internet* dell'Autorità».

5.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (*Codice etico di condotta*). ? 1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato "codice", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il codice deve, fra l'altro, prevedere l'obbligo per i portatori e i rappresentanti di interessi particolari, di:

- a) rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;
- b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici di cui all'articolo 2, lettera c);
- c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro».

5.6

PUPPATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (*Codice di comportamento*). ? 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta un Codice di comportamento dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Codice", che prevede per i soggetti iscritti al Registro:

- a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'Amministrazione nei loro rapporti con terzi;
- b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nome ovvero con il nome che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;
- c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese al momento della iscrizione e dei successivi aggiornamenti, siano veritiere e complete;
- d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) il divieto di offrire al decisore qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore ai 150 euro l'anno;

f) il richiamo alle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente legge in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi particolari.

2. Il Codice è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Comitato».

5.9

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Codice di condotta) ? 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi approva, sentita l'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), un codice deontologico nel quale sono stabilite le modalità di corretto comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi.

2. Nel codice di condotta sono esplicitamente esclusi, pena l'esclusione perpetua dal Registro dei soggetti che li compiono, il traffico di influenze illecite, l'acquisizione ed il traffico di documenti riservati, il millantato credito, i comportamenti di aggressive *lobying* ed ogni eventuale atto finalizzato ad alterare i processi decisionali.

3. Il codice di condotta è pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro e la sua accettazione costituisce-requisito di iscrizione al Registro».

5.10

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Codice di condotta) ? 1. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta, di seguito denominato «codice», adottato dall'Autorità. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di rappresentanza dei rappresentanti di interessi.

2. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza d'interessi, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 200 euro l'anno;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

3. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito Internet dell'Autorità».

5.11

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Codice di condotta) ? 1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying*, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato «codice», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il codice deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di:

a) rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici;

c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i decisori pubblici possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro».

5.7

[SUSTA](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti che svolgono l'attività di rappresentanza degli interessi sono tenuti a rispettare le norme e i principi del codice di condotta adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Il codice di condotta dovrà prevedere, in particolare, l'obbligo per il rappresentante di interessi di:

a) rispettare i principi di integrità, correttezza, lealtà, riservatezza e professionalità;

b) dichiarare la propria identità e qualificazione professionale nonché gli interessi che rappresenta, facendo esplicito riferimento al titolare o ai titolari degli interessi per cui svolge l'attività di rappresentanza e agli obiettivi che persegue;

c) garantire la correttezza e la completezza di tutte le informazioni fornite, sia all'atto della registrazione che successivamente nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito di applicazione della presente legge;

d) impegnarsi ad ottemperare tempestivamente, e comunque nei tempi indicati, alle eventuali richieste di integrazioni, rettifiche e aggiornamenti dei dati comunicati e di ogni informazione fornita;

e) astenersi dall'ottenere o dal cercare di ottenere informazioni o decisioni mediante pressioni indebite o comportamenti illeciti e dal cedere a terzi copie di documenti ricevuti nell'esercizio della sua attività;

f) astenersi, nei rapporti con i decisori pubblici nonché con i membri degli uffici di loro diretta collaborazione, e i funzionari delle rispettive amministrazioni di appartenenza dal rendere loro o ai loro familiari, vantaggi, regali o altre utilità, di qualunque natura, che eccedano il valore di 150 euro l'anno».

Conseguentemente, nella rubrica del medesimo articolo, sopprimere le seguenti parole: «e Regolamento interno».

5.12

[MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e il codice di condotta» con le seguenti: «e sottoscrivono il codice di condotta, predisposto dal Comitato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge previa consultazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta».

5.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, redatto sulla base delle linee guida definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 6

6.1

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? (Requisiti per l'iscrizione). ? 1. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi:

- a) deve aver compiuto la maggiore età;
- b) non deve essere interdetto dai pubblici uffici».

6.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? (Requisiti d'iscrizione al Registro). ? 1. Nel Registro devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali;
- b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro;
- c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro.

2. Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate agli organi preposti indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria.

3. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali: liberi professionisti, consulenti, dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare.

4. I soggetti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione nel Registro, devono:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudicato con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguaglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudicato;
- c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici;
- d) godere dei diritti civili;
- e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 5».

6.3

[SUSTA](#)

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di rappresentanza degli interessi i soggetti di seguito indicati:

- a) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi anche non iscritti ad albi o ordini professionali;
- b) i dipendenti di associazioni e società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza degli interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;
- c) i dipendenti di imprese, società, anche a partecipazione pubblica, enti, pubblici e privati, con delega specifica allo svolgimento dell'attività di rappresentanza degli interessi;

d) gli esponenti di associazioni, di consigli o ordini professionali, di associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di movimenti civici e associativi, di organizzazioni non governative nonché di organizzazioni e associazioni sindacali e imprenditoriali».

6.30

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di interessi» inserire la seguente: «particolari ».

6.4

[ANGIONI](#)

Al comma 1, lettera a), alle parole: «deve aver compiuto», premettere le seguenti: «deve avere sede legale in Italia o in altro paese dell'Unione Europea e, se persona fisica,».

6.31

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «deve».

6.33

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la maggiore età» con le seguenti: «il diciottesimo anno di età».

6.5

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro o alle dipendenze di un gruppo parlamentare;».

6.6

[VERDUCCI](#), [MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro;».

6.7

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) non deve essere interdetto dai pubblici uffici;».

6.32

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni, caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudicato con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguaglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudicato».

6.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «condanne passate in giudicato», con le seguenti: «condanne, né essere rinviato a giudizio».

6.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «passate in giudicato».

6.10

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «condanne passate in giudicato», inserire le seguenti: «né avere carichi pendenti».

6.11

[ANGIONI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «mai stato».

6.12

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) non rivestire incarichi pubblici elettivi ed esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni a essi riferibili, ordini professionali ed associazioni di categoria o aver rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti l'iscrizione».

6.13

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.34

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici».

6.14

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «salvo che sia stato riabilitato» con le seguenti: «salvo che nei suoi confronti sia stato emesso il decreto di chiusura del fallimento».

6.35

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «salvo che sia stato riabilitato» con le seguenti: «salvo che nei suoi confronti sia stato emesso il decreto di chiusura del fallimento».

6.15

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.16

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.17

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.18

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel registro ovvero essere in possesso di certificazione di tirocinio biennale da parte di associazioni rappresentative dei rappresentanti di interessi. In fase di prima applicazione della legge, chi intende iscriversi al registro deve dimostrare di svolgere professionalmente l'attività da almeno due anni».

6.19

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) deve dimostrare di possedere i requisiti per svolgere tale attività in modo professionale».

6.36

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) godere dei diritti civili».

6.37

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel registro ovvero essere membro di un'associazione rappresentativa della professione iscritta nella seconda sezione dell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013. In fase di prima applicazione della legge, chi intende iscriversi al registro deve dimostrare di svolgere professionalmente l'attività da almeno due anni».

6.20

[VERDUCCI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo professionale», aggiungere le seguenti parole: «, essendo in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente, ovvero avendo maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel Registro»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'ANAC verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi».

6.21

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo professionale», aggiungere le seguenti: «, essendo in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente, ovvero avendo maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel Registro».

6.22

[ANGIONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere in fine, la seguente:

«d-bis) deve presentare il certificato antimafia».

6.38

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sottoscrivere l'impegno a il codice etico di condotta».

6.23

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I rappresentanti di interessi si iscrivono al Registro esclusivamente per via telematica, tramite un portale pubblico, dedicato e facilmente accessibile, del sito internet del Comitato».

6.24

[ANGIONI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

6.39

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sopprimere il comma 2.

6.25

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un codice di condotta deliberato dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro».

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 5.

All'articolo 13, comma 2 sostituire le parole: «di cui all'articolo 5» con le seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2».

6.40

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sopprimere il comma 3.

6.26

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ciascun iscritto al Registro, previo invio telematica di apposito certificato che attesti l'iscrizione al Registro medesimo, può richiedere alla pubblica amministrazione un codice identificativo per l'accesso ad aree telematiche riservate».

6.27

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Ad ogni iscritto è rilasciato un cartellino identificativo, corredato di fotografia.».

6.28

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Registro è pubblico e facilmente consultabile, improntato alla massima trasparenza e tale da consentire l'identificazione di tutte le informazioni relative agli incontri svolti, ivi inclusi i partecipanti, il luogo e la data. Nella sezione dedicata del sito internet istituzionale sono altresì pubblicati i documenti, o qualunque atto comunque denominato, consegnati e trasmessi per via telematica dai rappresentanti di interesse nell'esercizio della propria attività».

6.29

[RUSSO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. L'ANAC verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi».

6.41

[PERRONE](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nel Registro:

- a) le Chiese e le comunità religiose, fatta eccezione per gli uffici di relazioni istituzionali e per gli organismi giuridici istituiti per rappresentare nelle loro relazioni con i decisori pubblici;
- b) i partiti politici, fatta eccezione per gli uffici di relazioni istituzionali e per gli organismi giuridici istituiti per rappresentare nelle loro relazioni con i decisori pubblici;
- c) le autorità regionali, locali e municipali, fatta eccezione per gli uffici di relazioni istituzionali e per gli organismi giuridici istituiti per rappresentarli nelle loro relazioni con i decisori pubblici;
- d) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione al pubblico;

e) enti esponenziali di cittadini, in qualsiasi forma costituiti, sorti per tutelare interesse diffusi collettivi».

Art. 7

7.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[ANGIONI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.12

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.13

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il Comitato» con le seguenti: «l'Autorità».

7.14

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro».

7.3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dai soli», fino alla fine con le seguenti: «in consultazione e download a tutti i cittadini e, per il caricamento dei dati di propria competenza, ai soli rappresentanti di interessi che siano iscritti al registro».

7.4

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola: «soli»;*

b) *dopo la parola: «Registro», inserire le seguenti: «e dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».*

7.5

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola: «soli»;*

b) *dopo la parola: «Registro», inserire le seguenti: «e dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».*

7.6

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «soli», con le seguenti: «senatori, dai deputati e dai».

7.7

[VERDUCCI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e i decisori pubblici» a «l'aggiornamento dei dati».*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «1-bis. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati».*

7.8

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici», fino al termine del comma, con le seguenti: «l'elenco dei decreti legislativi, e dei decreti-legge la cui preparazione duri più di sette giorni, con l'indicazione degli uffici e delle persone che li stanno redigendo».

7.9

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui al presente articolo».

7.10

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) l'aggiornamento dei dati».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«2-bis) I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati».

7.11

[RUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e i decisori pubblici» a «l'aggiornamento dei dati».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui al comma 2, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati».

Art. 8

8.1

[VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? (Facoltà degli iscritti nel Registro) ? 1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha facoltà di:

a) presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e. qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità, nonché del portatore dell'interesse particolare o della società di rappresentanza di interessi per cui lavora;

c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa;

d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché le autorità indipendenti definiscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro di cui all'articolo 6, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Le Camere e i consigli regionali disciplinano, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della loro autonomia, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

8.2

RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? (Facoltà degli iscritti nel Registro) ? 1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha facoltà di:

a) presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità, nonché del portatore dell'interesse particolare o della società di rappresentanza di interessi per cui lavora;

c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa;

d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché le autorità indipendenti definiscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro di cui all'articolo 6, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Le camere e i consigli regionali disciplinano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della loro autonomia, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

8.15

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «hanno diritto» con le seguenti: «hanno la facoltà di».

8.3

SUSTA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a) dopo le parole: «decisori pubblici», inserire le seguenti: «,anche per il tramite dei membri degli uffici di loro diretta collaborazione o dei funzionari delle rispettive amministrazioni di appartenenza,» e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, previo accreditamento mediante il rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, con validità temporanea, anche al fine di assistere alle sedute e ai lavori, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente;

b-ter) consultare gli atti e accedere alle informazioni, ai dati e alle raccolte di dati, anche informatiche, detenuti dai decisori pubblici e attinenti alla natura e all'oggetto dell'interesse particolare rappresentato, nelle forme e con i limiti previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

b-quater) ricevere informazioni e documentazione circa lo svolgimento dei procedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale e intervenire nelle fasi istruttorie dei medesimi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente e del pertinente procedimento, mediante la produzione di memorie, documenti e proposte e l'audizione da parte del decisore pubblico.».

Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta» e le parole da: «definiscono le forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «adottano le disposizioni che disciplinano le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1.».

8.16

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «richieste», inserire le seguenti: «comunicazioni orali».

8.17

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «scritte».

8.18

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «documentazione» inserire le seguenti: «scritta o per via telematica».

8.4

[ANGIONI](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza».

8.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipare alle attività di» con le seguenti: «fornire agli uffici competenti dati, analisi, report di interesse per l'».

8.19

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «governativa» inserire la seguente: «e parlamentare».

8.7

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;

b-ter) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione».

8.8

[PUPPATO](#)

Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:

«b-bis) accedere alle sedi istituzionali in cui matura la decisione pubblica, previo rilascio di apposito tesserino di riconoscimento, secondo modalità definite da ciascuna Amministrazione, d'intesa con il Comitato, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.9

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento visibile identificativo della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;».

8.20

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) accedere alle sedi istituzionali, previo accreditamento, anche al fine di assistere e partecipare alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisorio nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente».

8.21

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) «accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;

b-ter) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione».

8.10

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I rappresentanti di interessi hanno obbligo di:

a) identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro di cui all'articolo 4;

b) garantire che le dichiarazioni rese ai fini della iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

c) indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

d) rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

f) trasmettere per via telematica al Comitato la relazione di cui all'articolo 9, comma primo.

1-ter. Ai rappresentanti di interessi è fatto divieto di:

a) rivendicare relazioni ufficiali con i decisori pubblici nei loro rapporti con i terzi;

b) indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

c) esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

d) elargire ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti e doveri degli iscritti al Registro».

8.11

[ANGIONI](#)

Sopprimere il comma 2.

8.12

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

8.22

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

8.13

[VERDUCCI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «i consigli e le giunte regionali e delle province autonome».

8.23

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «il Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «i consigli e le giunte regionali e delle province autonome».

8.14

[VERDUCCI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere, in fine, le seguenti: «in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».

8.24

[D'ANNA, BARANI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».

8.25

[D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Diritti dei portatori di interessi particolari iscritti nel Registro».

Art. 9

9.1

[ANGIONI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? (Obblighi dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari). ? 1. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso gli organi preposti, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali.

2. Le relazioni devono riportare:

a) la descrizione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali.

3. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari hanno l'obbligo di comunicare agli organi preposti l'eventuale perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6, entro e non oltre quindici giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento da cui deriva la perdita di uno o più requisiti».

9.17

[D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I portatori di interessi particolari iscritti nel Registro depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso il Comitato, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali».

9.3

[RANUCCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio di ogni anno» con le seguenti: «30 giugno e del 31 dicembre».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «con cadenza semestrale e comunque non oltre il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno».

9.4

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «31 marzo».

9.5

[RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «31 marzo».

9.18

[D'ANNA, BARANI](#)

Sostituire la parola: «Comitato», ovunque ricorra, con la seguente: «Autorità».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'Autorità valuta eventuali richieste di riservatezza di parte delle informazioni contenute nella relazione».

9.6

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sotto la propria responsabilità» inserire le seguenti: «anche tramite la società di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso la quale lavora,».

9.19

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la relazione contiene» con le seguenti: «Le relazioni devono riportare:».

9.20

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la descrizione dell'attività di *lobbying* poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento».

9.21

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying*».

9.7

[VERDUCCI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «le predette attività» inserire le seguenti: «specificando gli incontri o i contatti avvenuti con essi».

9.8

[RUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «le predette attività» inserire le seguenti: «specificando gli incontri o i contatti avvenuti con essi».

9.22

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.9

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.10

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.23

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.11

[VERDUCCI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) l'elenco dei portatori di interessi per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi».

9.12

[RUSSO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'elenco dei portatori di interessi per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli

interessi».

9.13

[PUPPATO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) le somme o altre utilità eventualmente elargite a titolo di erogazione liberale in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, nei limiti della normativa vigente, nonché una dichiarazione che dette elargizioni non sono legate al conseguimento dell'interesse rappresentato».

9.24

[TORRISI, MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le associazioni a vocazione generale la relazione di cui al comma 1 contiene:

- a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.».

9.25

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le associazioni a vocazione generale la relazione di cui al comma 1 contiene:

- a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza interessi poste in essere;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.».

9.26

[D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «rappresentanti di interessi» con le seguenti: «portatori di interessi particolari».

9.14

[ENDRIZZI, CRIMI, MORRA](#)

Al comma 4, dopo la parola: «pubblicate», inserire le seguenti: «in formato aperto e riutilizzabile».

9.15

[VERDUCCI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato valuta eventuali richieste di riservatezza di parte delle informazioni contenute nella relazione».

9.16

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 può disporre verifiche a campione, richiedendo, ove necessario, la produzione di nuovi documenti o informazioni».

9.0.1

[PUPPATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Elenco degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici)

1. Presso il Comitato è istituito, altresì, l'Elenco degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici, di seguito denominato "Elenco".

2. L'Elenco indica gli interessi dei decisori pubblici e i contatti intercorsi con i rappresentanti di interessi e contiene le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i decisori pubblici sono tenuti a trasmettere entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico. L'Elenco è pubblicato nella sezione pubblica, dedicata e facilmente accessibile del sito internet istituzionale di cui all'articolo 4.

3. Entro il 30 luglio di ciascun anno, i decisori pubblici inviano al Comitato una sintetica relazione contenente l'elenco dei contatti intercorsi con i soggetti iscritti al Registro.

4. Il Comitato dà notizia sul proprio sito internet istituzionale di eventuali inadempimenti agli obblighi di cui al presente articolo e ne informa tempestivamente le Amministrazioni d'appartenenza dei singoli soggetti».

Art. 10

10.1

[ANGIONI](#)

Sopprimere l'articolo

10.15

[MILO, BRUNI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Facoltà e obblighi dei decisori pubblici*) ? 1. I decisori pubblici hanno facoltà di richiedere, ai soggetti iscritti nel registro che svolgono presso di essi l'attività di rappresentanza di interessi particolari, informazioni, incontri, audizioni, proposte, suggerimenti, emendamenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato a corredo di iniziative da intraprendere nel corso della medesima attività.

2. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenuti nella relazione di cui all'articolo 9, comma 1, e a quelli integrativi trasmessi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.

3. Il decisore pubblico che ritenga che il rappresentante di interessi particolari sia incorso in violazioni del codice di deontologia di cui all'articolo 5, comma 1, o delle disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al Comitato di cui all'articolo 3».

10.7

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro. Il decisore pubblico non può altresì rifiutare le richieste di incontro inoltrate da rappresentanti di interessi iscritti al Registro, se non attraverso risposta motivata, anche telematica».

10.8

[RUSSO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante d'interessi iscritto nel Registro. Il decisore pubblico non può altresì rifiutare le richieste di incontro inoltrate da rappresentanti di interessi iscritti al Registro, se non attraverso risposta motivata, anche telematica».

10.2

[VERDUCCI](#)

Sopprimere il comma 1.

10.3

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

10.4

[SUSTA](#)

Sopprimere il comma 1.

10.5

[MILO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenuti nella relazione di cui all'articolo 9».

10.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le attività di rappresentanza di interessi che si svolgono presso sedi dei decisori pubblici devono essere tracciate su appositi registri informatici, liberamente consultabili dal pubblico, in formato e digitale aperto e riutilizzabile, indicando in particolare: il rappresentante di interessi, il committente dell'attività, il provvedimento in relazione al quale è stata resa, i decisori a cui l'attività è rivolta, la natura delle comunicazioni ivi comprese le petizioni, la consegna dei documenti, le proposte ed ogni elemento utile alla valutazione di impatto normativo».

10.16

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» è aggiunta la seguente: «particolari».

10.17

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il decisore pubblico tiene sul sito istituzionale una agenda pubblica in cui rende conoscibili i dati relativi agli incontri svolti, i temi in discussione e l'eventuale documentazione messa a sua disposizione dal rappresentante di interessi. Nell'agenda sono inserite anche le richieste di incontro da parte di rappresentanti di interessi e di ogni altro soggetto, nonché gli incontri-tenuti con soggetti che non svolgono professionalmente l'attività di rappresentanza di interessi e i dati relativi agli incontri svolti».

10.18

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».

10.19

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Sostituire la parola: «Comitato» ovunque ricorra, con la seguente: «Autorità».

10.9

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

10.10

[VERDUCCI](#)

Sopprimere il comma 3.

10.11

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sopprimere il comma 3.

10.20

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sopprimere il comma 3.

10.21

[ORELLANA](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti e, con cadenza bimestrale,

l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, nonché l'elenco dei decisori pubblici inadempienti, entro sessanta giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet*».

10.22

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decisore pubblico trasmette al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti e, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, nonché l'elenco dei decisori pubblici inadempienti, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* istituzionale. Il decisore pubblico inadempiente è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000».

10.12

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. In ogni caso, i decisori pubblici, preliminarmente all'accettazione di un contatto con il rappresentante di interessi, sono tenuti a verificarne la regolare iscrizione al Registro. In caso di mancata iscrizione, segnalano al Comitato la richiesta del soggetto e si astengono dalla realizzazione dell'incontro.

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati provvedono ad adottare, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso alle rispettive sedi istituzionali da parte dei soggetti iscritti al Registro e a favorire la loro partecipazione alle attività parlamentari conoscitive, secondo i principi di trasparenza, pubblicità e conoscibilità dei processi decisionali.

3-quater. Nel caso in cui il decisore pubblico proceda ad ascoltare soggetti non iscritti al Registro, deve informare il Comitato indicandone dettagliatamente le motivazioni. Il Comitato ne dà comunque notizia sul proprio sito *internet*.

3-quinquies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di consultazione, da parte delle Amministrazioni, dei soggetti iscritti al Registro. A tal fine all'articolo 14, comma 5-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché del coinvolgimento dei rappresentanti di interesse e delle posizioni da loro rappresentate"».

10.13

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 1, lettera c)».

10.14

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il decisore pubblico non può rifiutarsi di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinente all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro,».

10.23

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico i decisori pubblici non possono svolgere attività di rappresentanza di interessi, né intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi».

10.24

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 1, lettera c)».

10.25

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il decisore pubblico non può rifiutarsi di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere o di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro».

Art. 11

11.28

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».

11.1

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto».

11.2

[BERNINI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto».

11.3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «cinque anni».

11.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «quattro anni».

11.5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni».

11.6

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i membri del Parlamento e del Governo, i componenti e i vertici politico-amministrativi delle Autorità indipendenti, dei consigli e delle giunte regionali, nonché i vertici degli enti pubblici statali;».

11.7

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) i dipendenti di amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici;».

11.8

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) i dipendenti di amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici;».

11.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) i dipendenti pubblici;».

11.29

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

11.10

[VERDUCCI](#)

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

11.11

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

11.12

[PARENTE](#), [LANZILLOTTA](#), [PEGORER](#), [SAGGESE](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#),
[CARIDI](#), [CIOFFI](#), [COCIANCICH](#), [CONTE](#), [CRIMI](#), [D'ADDA](#), [DEL BARBA](#), [GATTI](#), [LO GIUDICE](#),
[LUCHERINI](#), [MARAN](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#), [MUCCHETTI](#), [PAGLIARI](#), [PEPE](#),
[PIGNEDOLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUSSO](#), [SPILABOTTE](#), [TORRISI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

«c-bis) i collaboratori parlamentari.».

Conseguentemente, dopo il Capo II, aggiungere, il seguente:

«CAPO II-bis.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI
DEL PARLAMENTO E I LORO COLLABORATORI

Art. 13-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 13-ter.

(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori è fondato sull'accordo delle parti, ha natura fiduciaria e subordinata e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno natura commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-quater, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri

parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13-quater.

(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-ter, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta. In ossequio al principio di trasparenza, i rapporti di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori sono pubblicati sulla scheda personale del parlamentare consultabile sul sito web istituzionale della Camera di appartenenza.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1 del presente articolo, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13-ter della presente legge».

11.13

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina».

11.14

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i soggetti appartenenti alle organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni ad essi riferibili».

11.30

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se iscritti al Registro, in apposita sezione, sono sospesi per la durata del loro mandato i parenti e familiari entro il secondo grado, gli affini e il coniuge dei Ministri, viceministri e sottosegretari di Stato, nonché dei presidenti di commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

11.15

[ANGIONI](#)

Sopprimere il comma 2.

11.16

[VERDUCCI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non possono altresì essere iscritti al Registro, durante il loro incarico, i dirigenti dei partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi non siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino ad esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti al Registro».

11.17

[RUSSO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non possono altresì essere iscritti nel Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti o associazioni politici o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti o professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro».

11.18

[VERDUCCI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Non possono altresì essere iscritti nel Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti o associazioni politici o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti o professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro».

11.19

[RANUCCI](#)

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «pubblicisti».

11.20

[VERDUCCI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanza di interessi», aggiungere, in fine, le seguenti: «salvo che siano stati espressamente a ciò autorizzati dall'Ordine professionale di appartenenza».

11.31

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «degli interessi», aggiungere le seguenti: «, salvo che siano stati espressamente a ciò autorizzati dall'Ordine professionale di appartenenza».

11.21

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non possono altresì essere iscritti al Registro, durante il loro incarico e per i due anni successivi alla sua cessazione, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali».

11.32

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Sopprimere il comma 3.

11.22

[VERDUCCI](#)

Sopprimere il comma 3.

11.23

[AUGELLO](#)

Sopprimere il comma 3.

11.33

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non possono essere iscritti al Registro, in costanza del loro incarico, i dirigenti di partiti, associazioni o movimenti politici».

11.34

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 3, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».

11.24

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «totale o di controllo».

11.25

[AUGELLO](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai rappresentanti di interessi che svolgono funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società pubbliche emittenti strumenti finanziari in mercati regolamentati e delle loro controllate».

11.26

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione nel registro previste dal presente articolo il Comitato provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo».

11.27

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. "Non possono essere iscritti al Registro durante il loro incarico i dirigenti di partiti, associazioni o movimenti politici"».

11.35

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione nel registro previste dai commi 1, 2, 3 l'Autorità provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo».

11.0.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accesso trasparente presso i decisori pubblici)

1. Ciascun Ministero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso nei rispettivi locali, con l'indicazione del responsabile che ne ha autorizzato l'ingresso.

2. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, nell'ambito, della loro autonomia, pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso nei rispettivi locali, con l'indicazione del responsabile che ne ha autorizzato l'ingresso. Sono pubblicati, altresì, i nominativi di coloro che hanno accesso continuativo all'interno delle Camere. Non sono in ogni caso

pubblicati i nominativi di coloro che assistono alle sedute pubbliche.

3. Gli iscritti al Registro di cui all'articolo 6 che fanno ingresso all'interno dei locali di cui al presente articolo hanno l'obbligo di esibire in modo ben visibile il cartellino identificativo, a pena di segnalazione delle amministrazioni di riferimento al Comitato di cui all'articolo 3. Il Comitato, sulla base della segnalazione di cui al periodo precedente, può irrogare una sanzione consistente nella sospensione al Registro da un minimo di un mese ad un massimo di due anni.

Art. 12

12.1

[VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? (Esclusioni) ? 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;
- b) alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o in discorsi pubblici;
- c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;
- d) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;
- e) agli esponenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche, con particolare riguardo ai processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione;
- f) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
- g) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni o di incontri pubblici alle Commissioni o ai Comitati parlamentari ovvero nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o di enti pubblici statali o territoriali».

12.2

[RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? (Esclusioni) ? 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;
- b) alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o in discorsi pubblici;
- c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;
- d) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;
- e) agli esponenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche, con particolare riguardo ai processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione;
- f) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
- g) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni o di incontri pubblici alle Commissioni o ai Comitati parlamentari ovvero nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o di enti pubblici statali o territoriali».

12.3

[VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? (Esclusioni) ? 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

- a) alle attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da

soggetti rappresentativi di enti pubblici;

b) ai rappresentanti del Governo e dei partiti politici;

c) alle attività che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione nell'ambito di processi decisionali;

d) ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacati partecipanti a incontri e trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche;

e) alle attività svolte per fini interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro;

f) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici alle Commissioni e ai Comitati parlamentari e nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali».

12.4

[RANUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? (Esclusioni) ? 1. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali:

a) le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

b) le dichiarazioni rese in corso di audizioni alle Commissioni o ai Comitati parlamentari, di fronte ai rappresentanti del Governo;

c) le attività svolte per fini di carattere generale;

d) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione».

12.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? 1. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali le seguenti attività:

a) le attività svolte da partiti nonché le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

b) le dichiarazioni rese da rappresentanti pubblici e privati avanti gli organi del Parlamento;

c) le comunicazioni e gli appelli, scritti e orali, rivolti a mezzo stampa, radio, TV o per via telematica».

12.6

[SUSTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dai partiti o dai movimenti politici, dalle Organizzazioni Governative, dalle confessioni religiose, dai diplomatici stranieri regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse dei rispettivi Paesi di rappresentanza e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono, ai sensi della normativa vigente, con l'adozione di protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da parte di esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di consigli o ordini professionali nonché di associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

12.7

[VERDUCCI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;

b) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;

c) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

d) all'attività di rappresentanza svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali

nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione».

12.8

[ANGIONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi per loro natura generali svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e dalle associazioni rappresentative di interessi generali».

12.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

12.23

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;
- b) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;
- c) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;
- d) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
- i) *all'attività di rappresentanza svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.*

12.24

[FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nonché dai partiti politici» inserire le seguenti: «,dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle organizzazioni non governative».

12.25

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «partiti politici,» inserire le seguenti: «dalle associazioni,».

12.10

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e a quella svolta,» fino a: «imprenditoriali» ed aggiungere le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».

12.11

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e a quella svolta,» fino a: «imprenditoriali» ed aggiungere le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, dalle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».

12.12

PAGLIARI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e a quella svolta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».

12.13

TORRISI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e a quella svolta,» fino a: «imprenditoriali», con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali; comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».

12.14

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e a quella svolta» a «imprenditoriali», con le seguenti: «e a quella svolta dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

12.15

FABBRI, TOMASELLI, COLLINA

Sostituire le parole da: «e a quella svolta», a: «imprenditoriali», con le seguenti: «e a quella svolta dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

12.16

RUSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione,».

12.17

BONERISCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione,».

12.18

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.» con le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

12.19

FABBRI, TOMASELLI, COLLINA

Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.» con le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

12.20

MALAN

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi ricevendo compensi non superiori a 3000 euro per ogni singolo trimestre».

12.21

VERDUCCI

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito degli incontri ufficiali».

12.22

PUPPATO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della seguente legge non si applicano inoltre:

- a) agli atti coperti da segreto di Stato;
- b) alle attività svolte per fini umanitari;
- c) all'attività di diplomatici stranieri regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse dei rispettivi Paesi di rappresentanza;
- d) all'attività di rappresentanti di confessioni religiose per conto e nell'interesse di tali confessioni di cui agli articoli 7 ed 8 della Costituzione;
- e) all'attività di comunicazione pubblica di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150;

3. Il Comitato, anche su richiesta dei decisori pubblici, dei soggetti iscritti al Registro, ovvero di un singolo cittadino, verifica, qualora si renda necessario, la sussistenza dei casi di esclusione di cui al presente articolo».

12.0.1

SUSTA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Segnalazioni e reclami)

1. Chiunque, compilando un apposito modulo di comunicazione disponibile sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata al Registro, può inviare:

- a) segnalazioni in merito alle informazioni contenute nel Registro;
- b) reclami formali concernenti asserite violazioni delle disposizioni della presente legge ovvero inosservanze delle norme e dei principi del codice di condotta da parte di determinati rappresentanti di interessi registrati. Nel reclamo devono essere espressamente indicati, a pena di inammissibilità: ? i soggetti registrati cui si riferisce il reclamo; ? il nome e i recapiti del reclamante; ? le disposizioni della presente legge nonché le norme e i principi del codice di condotta che si presumono violate; un'esposizione circostanziata dei fatti, correlata da idonea documentazione probatoria a sostegno dell'accusa, ove disponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di esame delle segnalazioni e dei reclami inoltrati con specifica individuazione, altresì, delle sanzioni da applicare ai sensi dell'articolo 13 nel caso di loro accoglimento».

Consequentemente all'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«compilando l'apposito modulo di cui all'articolo 12-bis, comma 1».

Art. 13

13.100

CAMPANELLA, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato,

salvaguardando il diritto dell'interessato al contraddittorio.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.1

[VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato, salvaguardando il diritto dell'interessato al contraddittorio.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.2

[RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato, salvaguardando il diritto dell'interessato al contraddittorio.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi

cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o rappresentante di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritto nel Registro o al di là dei limiti delle attività dichiarate in sede di iscrizione o di aggiornamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 75.000 euro e, se iscritto nel Registro, con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro, previa verifica da parte degli organi preposti e in ogni caso non potrà essere iscritto nel medesimo Registro per i successivi due anni.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o di rappresentante di interessi particolari anche in caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9.

3. Il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9 ovvero l'inottemperanza a fornire gli elementi previsti al medesimo articolo 9, e la violazione del codice sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari, previa verifica da parte degli organi preposti;

4. Il portatore di interessi particolari o il rappresentante di interessi particolari sospeso o cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di, rispettivamente, dodici e ventiquattro mesi dalla sospensione o dalla cancellazione.

5. Gli organi preposti procedono ad irrogare le sanzioni indicate ai commi 1, 2 e 3 con provvedimento motivato previa audizione del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, entro trenta giorni dal deposito dei medesimi provvedimenti».

13.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5 è punita con la censura, la diffida, la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato, nonché con la cancellazione dal Registro. Le medesime sanzioni si applicano in caso di omesso o incompleto deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1.

13.5

[RANUCCI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

? al comma 1, dopo le parole: «articolo 9, comma 1» inserire le seguenti: «o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, la falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione del Registro»;

? dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 9 ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.»

13.6

SUSTA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1,», inserire le seguenti parole: «la comunicazione di dati ed informazioni non veritiere all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti ovvero l'inottemperanza alla richiesta di trasmissione di dati e informazioni integrativi e aggiornati»

13.18

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completarle, nonché la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti».

13.7

VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «la relazione di cui all'articolo 9, comma 1» sostituire le parole: «sono puniti con la censura oppure la sospensione» con le seguenti: «la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura, sospensione»

13.8

VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La falsità di informazioni fornite all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alle richiesta di integrare le informazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

1-ter. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal Comitato di cui alla presente legge con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Le controversie inerenti le sanzioni di cui al presente comma sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.9

SUSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La cancellazione dal Registro è disposta altresì per i soggetti per i quali viene meno uno dei requisiti di cui all'articolo 6».

13.19

D'ANNA, BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma precedente o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro».

13.10

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 20.000 a euro 200.000» con le seguenti: «fino a euro cinquantamila.»

13.11

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

13.20

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Sopprimere il comma 3.

13.12

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sanzioni applicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono inserite nel registro di cui all'articolo 4. I provvedimenti di sanzione pecuniaria superiori a 50.000 euro, nonché di sospensione o di cancellazione dal Registro sono altresì pubblicati, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi o le organizzazioni cancellati dal Registro non possono chiedere una nuova iscrizione.»

13.13

[ANGIONI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «una nuova iscrizione» aggiungere in fine le seguenti: «prima che siano trascorsi almeno 3 anni».

13.14

[VERDUCCI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «nuova iscrizione» aggiungere in fine le seguenti: «prima di 5 anni dalla cancellazione».

13.21

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «nuova iscrizione», aggiungere le seguenti: «prima di 5 anni dalla cancellazione».

13.15

[VERDUCCI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono irrogate dal Comitato con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.

3-ter. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.16

[PUPPATO](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo restano nella disponibilità del Comitato e sono utilizzabili per l'attuazione e l'implementazione della presente legge. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Comitato specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

13.17

[SUSTA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate con provvedimento motivato, previo contraddittorio con la parte interessata».

13.22

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono irrogate dall'Autorità con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato».

13.23

[D'ANNA, BARANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.0.2

[MUCCHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
in rilevanti settori economici nazionali)*

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 5 luglio 1996, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le *onlus* e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali; le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi-soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare tali importi nel bilancio di esercizio e nell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta le restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al primo periodo. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate. Tali somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.3

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-Bis.

**DISPOSIZIONI ULTERIORI CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI E PER LA
TRASPARENZA NEI RAPPORTI TRA POLITICA ED ECONOMIA PUBBLICA**

Art. 13-bis.

(Norme in materia di finanziamento di fondazioni e associazioni politiche)

1. È fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano, o siano state titolari nei dieci anni precedenti di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.

2. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o *manager* di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive, di cui al comma 1, di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al medesimo comma 1.

3. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi, o altre forme di sostegno da quanti nonne autorizzino le forme di pubblicità i cui all'articolo 13-ter, comma 2.

Art. 13-ter.

(Norme in materia di trasparenza)

1. Le istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, della presente legge sono tenute a pubblicare nel proprio sito *web*, entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio relativo all'anno precedente.

2. Le istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, della presente legge sono altresì tenute a pubblicare nel proprio sito *web*, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle persone fisiche o giuridiche che a qualsiasi titolo hanno versato un contributo a loro favore e il relativo importo.

3. I contributi a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute e dirette da persone titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui all'articolo 13-bis comma 1, sotto qualsiasi forma erogati, sono iscritti nei bilanci dei soggetti donatori.

4. Le società, per azioni sono tenute ad indicare analitica mente nei loro bilanci le spese sostenute per pubblicità e per le relazioni istituzionali con l'indicazione dei soggetti destinatari delle erogazioni effettuate per le predette finalità.

Art. 13-quater.

(Sanzioni)

1. I rappresentanti legali di enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive di cui all'articolo 13-bis, comma 1, che violino i divieti di cui all'articolo 13-bis non possono essere nominati in aziende pubbliche o partecipate da enti pubblici per i successivi tre anni. Gli enti, le aziende e le società di cui gli stessi sono rappresentanti legali non possono, nei successivi tre anni, partecipare a gare per l'affidamento di concessioni pubbliche o per l'acquisto di beni e servizi

da parte di pubbliche amministrazioni.

2. Le istituzioni, le fondazioni e le associazioni destinatarie di contributi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della presente legge sono punite con una sanzione pecuniaria pari a quattro volte la somma percepita in violazione delle predette disposizioni.

3. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-*ter*, commi 1 e 2 della presente legge, alle istituzioni, fondazioni e associazioni ivi richiamate si applicano le sanzioni di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

4. La mancata iscrizione dei contributi nel bilancio dei soggetti donatori di cui all'articolo 13-*ter*, comma 3, e il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 13-*ter*, comma 4 della presente legge integrano le fattispecie di reato di cui all'articolo 2624 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali.».

13.0.1

[PARENTE](#), [LANZILLOTTA](#), [SAGGESE](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CARIDI](#), [CIOFFI](#), [COCIANCICH](#), [CONTE](#), [CRIMI](#), [D'ADDA](#), [GATTI](#), [LO GIUDICE](#), [LUCHERINI](#), [MARAN](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#), [MUCCHETTI](#), [PAGLIARI](#), [PEPE](#), [PIGNEDOLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUSSO](#), [SPILABOTTE](#), [TORRISI](#), [VACCARI](#)

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-Bis.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI DEL PARLAMENTO E I LORO COLLABORATORI

Art. 13-*bis*.

(Collaboratori parlamentari)

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 13-*ter*.

(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori è fondato sull'accordo delle parti, ha natura fiduciaria e subordinata e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-*quater*, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13-*quater*

(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera

alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-ter, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta in ossequio al principio di trasparenza, i rapporti di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori sono pubblicati sulla scheda personale del parlamentare consultabile sul sito *web* istituzionale della Camera di appartenenza.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1 del presente articolo, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13-ter della presente legge».

Art. 14

14.1

[ANGIONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e gli altri enti locali».

14.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «adottano», inserire le seguenti: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

14.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».

14.3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché nei confronti dei comuni».

14.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti Locali adottano le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge».

Art. 15

15.3

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «il Comitato» con la seguente: «L'Autorità».

15.1

[SUSTA](#)

Sopprimere il comma 2.

15.2

[ANGIONI](#)

Sopprimere il comma 2.

15.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».

15.0.1

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifica all'articolo 346-bis del codice penale in
materia di «Traffico di influenze illecite»)*

1. All'articolo 346-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è illecita l'attività di rappresentanza degli interessi svolta in forma professionale, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, presso le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e finalizzata alla partecipazione democratica ai processi decisionali ovvero all'elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, nel perseguimento di obiettivi leciti, anche di natura non economica.»

Art. 16

16.1

[D'ANNA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «il Comitato» con la seguente: «L'Autorità».

16.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [BRUNI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
398ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2345\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare alcuni atti dell'Unione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi, si rinvia alle disposizioni della legge n. 234. Si stabilisce, inoltre, che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Al comma 3, si dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri o delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. In caso di incapacienza di tale Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. Infatti, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee. Tuttavia, dopo aver elencato dettagliatamente le direttive previste negli allegati A e B, conclude che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione. Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i temi affrontati nel disegno di legge di delegazione europea sono di particolare rilievo, soprattutto sotto il profilo economico, in quanto riguardano diversi settori che investono direttamente interessi ed attività dei cittadini e delle imprese. Al riguardo, auspica che gli ulteriori interventi di carattere amministrativo, che si renderanno necessari, a seguito del recepimento delle direttive non introducano, se non ove strettamente necessario, gravosi adempimenti di natura burocratica, che finiscono per alimentare un sentimento di sfiducia verso le istituzioni europee.

Formula, quindi, alcune perplessità sull'articolo 1, con particolare riguardo alla disposizione relativa alla copertura degli oneri o delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle direttive.

Infatti, considerata l'attuale scarsa dotazione finanziaria del Fondo per il recepimento della normativa europea, da cui dovrebbero essere reperite le risorse necessarie in sede di attuazione, vi è il rischio che buona parte delle direttive comprese negli allegati A e B sia destinata a rimanere inattuata, in attesa degli opportuni stanziamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

[\(853\)](#) **MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

[\(904\)](#) **LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) **BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche**

[\(2170\)](#) **Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti**

- e petizioni [nn. 791 e 1116](#) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [MARAN](#) (PD) ritiene opportuno effettuare un ciclo di audizioni, soprattutto per acquisire dati comparati sulla normativa vigente in altri Paesi europei, riguardo agli aspetti più controversi della nuova disciplina.

La [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi [\(n. 293\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, aveva l'obiettivo di agevolare la composizione degli interessi delle pubbliche amministrazioni nelle procedure complesse, favorendo così la tutela dell'interesse generale. Purtroppo, però, la successiva stratificazione normativa ha impedito il conseguimento di tale obiettivo. Pertanto, l'intervento normativo del Governo, finalizzato a semplificare le norme in materia di conferenza di servizi, risulta quanto mai necessario e condivisibile.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità, di cui il Governo dovrebbe tener conto, per consentire un confronto costruttivo.

Innanzitutto, la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere differenti forme di conferenze di servizi, non appare esaustiva, se si è ritenuto necessario il coordinamento con un ampio elenco di norme di settore, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 2 sembra estendere l'ambito di applicazione della conferenza di servizi anche a progetti e opere di minori dimensioni, finora di competenza dello sportello unico per l'edilizia, con un aggravio in termini di oneri burocratici. Peraltro, resterebbero ampi margini in sede interpretativa, che potrebbero determinare un significativo contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario RUGHETTI, nel ringraziare la senatrice Bernini per la disponibilità a un confronto costruttivo sul merito del provvedimento, chiarisce che la nuova disciplina deve essere interpretata alla luce delle disposizioni sul silenzio-assenso e sulla standardizzazione dei procedimenti amministrativi.

Infatti, l'intento del Governo è prevedere la conferenza dei servizi come strumento di decisione ordinario qualora, nella realizzazione di opere e progetti, siano coinvolti molteplici interessi di pubbliche amministrazioni. In tal modo, si otterrebbe una riduzione dei tempi e, soprattutto, la certezza della decisione finale. A tal fine, è stata prevista l'individuazione di un responsabile unico per ogni livello di governo, abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni rappresentate. Inoltre, per superare il potere di veto di alcuni enti, si prevede che la mancata partecipazione alla conferenza o il silenzio di un'amministrazione equivalgano ad assenso senza condizioni.

Un ulteriore snellimento della procedura deriverà certamente dall'adozione di modelli *standard*, che consentiranno di convocare preferibilmente conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'assunzione della decisione in tempo reale. Resta comunque la possibilità di adottare diverse tipologie di conferenze di servizi, in ragione della complessità dell'istruttoria e del procedimento.

Inoltre, in caso di dissenso qualificato, espresso cioè da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ha natura di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infine, conferma l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza di servizi, proprio in quanto si tratta di un modello di governo e non meramente procedimentale, cioè finalizzato a garantire la certezza della decisione dell'amministrazione competente.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessarie ulteriori precisazioni a proposito dei criteri di individuazione del responsabile unico. Infatti, qualora siano coinvolti molteplici interessi, bisognerebbe garantire in ogni caso la tutela degli interessi generali e dei beni costituzionalmente protetti, soprattutto in materia ambientale e paesaggistica.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene condivisibile l'obiettivo del Governo di snellire la procedura e garantire la certezza della decisione, per evitare eventuali comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni coinvolte. Tuttavia, esprime alcune riserve sull'adozione di un modello di decisione verticale in base al quale - qualora emergano posizioni in dissenso - la competenza sulla deliberazione finale è attribuita al Consiglio dei ministri. In proposito ritiene che la decisione debba comunque essere affidata a un organo tecnico, in coerenza con la natura propria della conferenza di servizi.

Pertanto, auspica che gli obiettivi di semplificazione sino comunque attuati nel rispetto dei principi che regolano i procedimenti amministrativi, senza l'intervento di organi di natura eminentemente politica.

Il sottosegretario RUGHETTI precisa che, per la riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, si prevede la trasformazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo in ufficio territoriale dello Stato. Conseguentemente, è attribuita al prefetto la funzione di rappresentanza dell'amministrazione statale nella conferenza di servizi. Il Governo è comunque disponibile a valutare soluzioni alternative.

Non ravvisa il rischio di possibili interventi di organi di natura politica su procedimenti di carattere tecnico. Infatti, in caso di dissenso motivato espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la decisione sarà adottata dal Consiglio dei ministri solo a seguito di un'articolata procedura volta al raggiungimento di un accordo con l'ente di governo territoriale. È comunque auspicabile che tale procedura sia limitata a casi eccezionali.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) sottolinea che l'accelerazione del procedimento amministrativo presuppone comunque ulteriori passaggi per la sintesi e il bilanciamento degli interessi coinvolti. La differenza, rispetto alla disciplina vigente, è che queste fasi precederanno la conferenza di servizi e si espleteranno, quindi, già al momento della individuazione del responsabile unico. A suo avviso, quindi, è proprio l'anticipazione della procedura di composizione dei diversi interessi a favorire la rapidità e la certezza della decisione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa

Pannarale ed altri

[\(282\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

[\(453\)](#) **CRIMI ed altri.** - *Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

[\(454\)](#) **CRIMI ed altri.** - *Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

[\(1236\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni [nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La [PRESIDENTE](#), su richiesta della senatrice Lo Moro, alla quale si associano la senatrice Bernini e il senatore Calderoli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. [2271](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 20 di martedì 7 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1522\)](#) **ORELLANA e BATTISTA.** - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI.** - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI ed altri.** - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI e ICHINO.** - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1632\)](#) **Laura PUPPATO ed altri.** - *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

[\(1782\)](#) **VERDUCCI ed altri.** - *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 2.16 è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1522](#)

Art. 2

2.16 (testo corretto)

[BERNINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per "decisori pubblici" si intendono tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni».

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 399 (pom.) del 07/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
399ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2407\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene non condivisibile l'orientamento del relatore. A suo avviso, sarebbe irragionevole finanziare una banca per gli investimenti in infrastrutture con sede a Pechino. Sarebbe preferibile, piuttosto, impiegare quelle risorse sul territorio nazionale, per il bene pubblico. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) ritiene necessari ulteriori approfondimenti, anche in considerazione

dell'elevato importo della quota di partecipazione prevista per l'Italia, pari a 2,57 miliardi di dollari, di cui è previsto che sia effettivamente versato solo il 20 per cento.

A suo avviso, sarebbe opportuno un chiarimento anche dal punto di vista della copertura finanziaria del provvedimento.

La senatrice [LO MORO](#) (PD), nel precisare che le questioni relative alla copertura finanziaria e alla destinazione delle somme versate dovrebbero essere approfondite dalla Commissione competente in materia, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi ([n. 293](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) propone di formulare un parere favorevole, con alcune condizioni. Innanzitutto, in via generale, dovrebbe essere prevista la partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi.

Inoltre, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al secondo periodo del comma 2, sarebbe opportuno sostituire le parole: "amministrazioni competenti" con le seguenti: "amministrazioni precedenti", mentre, al comma 3, bisognerebbe introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta.

Allo stesso comma, bisognerebbe anche rivedere la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento della conferenza, nonché chiarire che il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decorre non dalla data della richiesta, ma dalla data della indizione della conferenza stessa. Al medesimo comma 3, al terzo periodo, ritiene opportuno prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.

Segnala, inoltre, che, al comma 4 del capoverso «Art. 14», dopo la parola: "licenze", sarebbe preferibile aggiungere l'altra: "permessi", mentre ai commi 2 e 5, dopo le parole: "cinque giorni", dovrebbe essere aggiunta la parola: "lavorativi".

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettera b), l'ultimo periodo dovrebbe essere sostituito con la previsione che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti,

il termine resti sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al capoverso «Art. 14-ter», comma 2, sarebbe opportuno inserire le seguenti parole: "nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni".

Al capoverso «Art. 14-quater», comma 2, sottolinea la necessità di prevedere che il provvedimento di autotutela sia emesso nel rispetto del principio del contrario atto, con indizione di una nuova conferenza di servizi.

Infine, evidenzia la necessità di inserire una norma transitoria, allo scopo di stabilire che il decreto legislativo si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Formula, quindi, alcune osservazioni. All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, sarebbe opportuno rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste. Al comma 4, terzo periodo, del medesimo capoverso, occorre valutare se mantenere solo il riferimento ai procedimenti di VIA di competenza statale.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere b) e c), appare opportuno valutare, a suo avviso, l'introduzione di una precisazione in ordine alla decorrenza del termine, specificando che esso decorra "dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale".

Quanto all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», al comma 2, occorre valutare l'opportunità di attribuire o meno natura perentoria al termine di conclusione della conferenza, con specifica attenzione alla miglior tutela del privato.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) con riferimento alla prima delle condizioni proposte dal relatore, ritiene opportuno precisare la natura della partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi.

In ogni caso, nel valutare particolarmente dettagliato ed esaustivo il parere espresso dal relatore, anticipa il proprio voto favorevole.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD), in riferimento alla osservazione della senatrice Lo Moro, precisa che si tratta di partecipazione in senso tecnico. Tuttavia, poiché si ritiene utile inserire un chiarimento a tale riguardo, propone di aggiungere le seguenti parole: "nelle forme definite nel Capo III della legge n. 241 del 1990".

Il sottosegretario RUGHETTI prende atto delle condizioni formulate dal relatore, che effettivamente contribuiscono a una migliore definizione del testo. Peraltro, alcune delle modifiche proposte consentono un coordinamento normativo con il codice degli appalti, recentemente approvato.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), pur ritenendo condivisibili alcuni rilievi proposti dal relatore, considera eccessivamente generiche le considerazioni formulate come osservazioni. Infatti, si rischia di rimettere al Governo la valutazione sulla opportunità di inserire alcune modifiche che, al contrario, dovrebbero essere irrinunciabili, alla luce dei principi e criteri previsti dalla legge delega.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) sottolinea che la Commissione può legittimamente valutare l'opportunità di formulare come condizioni alcune osservazioni, o viceversa, che tuttavia recano modifiche del testo molto dettagliate. Del resto, questi sono i soli strumenti attraverso i quali il Parlamento può incidere sullo schema di decreto legislativo.

A tale proposito, ricorda che, secondo quanto è previsto dalla stessa legge n. 124 del 2015, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle

Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su di esse, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro dieci giorni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(302\)](#) **DE POLI.** - *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

[\(1019\)](#) **Nicoletta FAVERO ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

[\(1151\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

[\(1789\)](#) **CONSIGLIO.** - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

[\(1907\)](#) **AIELLO.** - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1522\)](#) **ORELLANA e BATTISTA.** - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1632\)](#) **Laura PUPPATO** ed altri. - *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

[\(1782\)](#) **VERDUCCI** ed altri. - *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.11.

La [PRESIDENTE](#) dichiara improponibile la prima parte dell'emendamento 2.25, nonché gli emendamenti 4.5, 8.20, 8.21, 11.12, 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.1.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene che gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 potrebbero essere dichiarati inammissibili, anche in considerazione dell'orientamento assunto dalla Presidenza del Senato, in riferimento alla ammissibilità di un emendamento premissivo, recante aspetti essenziali del contenuto dell'intero provvedimento, presentato in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 2081, in materia di unioni civili.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti segnalati dal senatore Calderoli, all'esito di una più approfondita istruttoria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La **PRESIDENTE** comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella giornata odierna, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato - o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione - della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 293

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- si manifesta l'esigenza di chiarire il rapporto tra gli articoli 14 e seguenti, come modificati dallo schema di decreto legislativo, e l'articolo 17- *bis* della legge n. 241 del 1990, affinché non sorgano dubbi interpretativi in ordine all'applicazione dell'articolo 17-*bis*, nel caso in cui sia da acquisire un solo atto di assenso, e invece degli articoli 14 e seguenti quando siano richiesti due o più atti di assenso;
- si manifesta l'esigenza di coordinamento e di armonizzazione con l'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- si evidenzia altresì l'esigenza di introdurre nel codice del processo amministrativo, in tema di notificazione degli atti deliberati in conferenza dei servizi, una previsione secondo cui l'impugnazione di quegli atti sia proposta nei confronti delle amministrazioni che vi abbiano partecipato con atto notificato, oltre che ad almeno uno dei controinteressati, all'amministrazione procedente, indicandosi nell'epigrafe tutte le altre. L'amministrazione procedente comunica immediatamente l'atto di cui ha ricevuto la notifica alle altre indicate nell'epigrafe del ricorso. In caso di omessa indicazione di taluna delle amministrazioni partecipanti al procedimento, il giudice ne ordina la chiamata in causa ai sensi dell'articolo 19 del codice del processo amministrativo, esprime parere favorevole a condizione che:
 - in via generale sia prevista, nelle forme definite nel Capo III della legge n. 241 del 1990, la partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi;
 - all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, al secondo periodo, siano sostituite le parole: "amministrazioni competenti" con le seguenti: "amministrazioni procedenti";
 - all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, sia introdotto un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;
 - all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3:
 - a) sia rivista la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento della conferenza;
 - b) sia chiarito comunque che il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, decorra non dalla data della richiesta, ma dalla data della indizione della conferenza stessa;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, al terzo periodo, sia previsto che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, dopo la parola: "licenze" sia aggiunta la parola: "permessi";
- al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», commi 2 e 5, dopo le parole: "cinque giorni", sia aggiunta la parola: "lavorativi";
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettera b), l'ultimo periodo sia sostituito con la previsione che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti, il termine resti sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, siano inserite le seguenti parole: "nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.";
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso nel rispetto del principio del contrario atto, con indicazione di una nuova conferenza di servizi;
- sia inserita una norma transitoria, con la quale stabilire che il decreto legislativo si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, è opportuno rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, terzo periodo, occorre valutare se mantenere solo il riferimento ai procedimenti di VIA di competenza statale;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere b) e c), appare opportuno valutare l'introduzione di una precisazione in ordine alla decorrenza del termine, specificando che esso decorra "dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione Digitale";
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», al comma 2, occorre valutare l'opportunità di attribuire o meno natura perentoria al termine di conclusione della conferenza, con specifica attenzione alla miglior tutela del privato.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [302](#), [1019](#), [1151](#), [1789](#), [1907](#)

Art. 1

1.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde, sordocieche e superamento
delle barriere della comunicazione)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 32 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 67 del 1º marzo 2006 e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone e

sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura della sordità: indagini preventive in gravidanza, formazione ed informazione dei medici di base e dei pediatri, *screening* neonatale universale, diagnosi audiologica pediatrica, protesizzazione uditiva precoce, impiantologia cocleare, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia.

3. la Repubblica adotta misure atte a garantire per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

4. La Repubblica riconosce e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

5. Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie per il minore sordo e sordocieco e delle persone sorde a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

6. Nessuna persona sorda e sordocieca può subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerte misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato».

1.2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la:* «Diritti delle persone sorde, sordocieche e superamento delle Barriere della comunicazione»;

b) *al comma 1, dopo i numeri: «2 e 3» inserire il numero: «32» e sopprimere le parole: «con disabilità uditiva in genere» e, dopo le parole: «rimozione delle barriere», sopprimere le parole: «alla comprensione ed»;*

c) *al comma 2 dopo le parole: «finalizzati alla prevenzione» inserire le parole: «alla diagnosi», dopo le parole: «preventive in gravidanza» inserire le parole: «formazione ed informazione dei medici di base e dei pediatri», dopo le parole: «protesizzazione uditiva precoce», inserire le parole: «impiantologia cocleare», sopprimere, infine, gli ultimi due periodi fino a «psicologico e neuropsicologico»;*

d) *sopprimere il comma 3;*

e) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-bis). La Repubblica adotta misure atte a garantire per ogni minore sardo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

3-ter). La Repubblica riconosce e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

3-quater). Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie per il minore sordo e sordocieco e delle persone sorde a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale. (libertà di scelta).

3-quinques. Nessuna persona sorda e sordocieca PUQ subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerte misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato».

1.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e 3», con le seguenti: «3, 32 e 117», e le parole «e 26», con le seguenti: «, 26 e 35».

1.4

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 21 e 26», con le seguenti: «dell'articolo 26».

1.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articolo 21 e 26», con le seguenti: «dell'articolo 26».

1.6

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e alla cura della sordità», con le seguenti: «, alla cura e alla riabilitazione della sordità in particolare», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «riconosce, promuove e tutela», inserire le seguenti: «l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS) attraverso», e sopprimere le parole, «, in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS)».

1.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione della condizione di svantaggio»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «Garantisce la diffusione», inserire le seguenti: «e la piena accessibilità»;*

c) *al quarto periodo, dopo le parole: «Promuove, altresì, la ricerca scientifica».*

1.8

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «(lingua italiana), sopprimere le seguenti: «parlata e scritta»;*

b) *sostituire le parole: «persone con disabilità» con le seguenti: «persone sorde».*

1.9

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra» con le seguenti: «promuovendo ogni».

1.10

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: «, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e LIS tattile e ogni altra» con le seguenti: «promuovendo ogni».

1.11

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, in provincia di Bolzano, la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono parificate alla lingua dei segni italiana (LIS) e alla LIS tattile italiana».

Art. 2

2.1

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fare uso della LIS, della LIS tattile e/o» con le seguenti: «fare uso di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata ovvero».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno» con le seguenti: «a qualsiasi metodo alternativo di comunicazione o di sostegno».

2.4

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fare uso della LIS, della LIS tattile e/o» con le seguenti: «fare uso di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata e».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno» con le seguenti: «a qualsiasi metodo alternativo di comunicazione o di sostegno».

Art. 3

3.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Prevenzione e diagnosi precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo. Tutela della salute). ? 1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* audiologico neonatale universale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordeciechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove, in ciascuna Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di *display*, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile».

3.2

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un'informazione il più possibile completa su percorsi e scelte comunicative e linguistiche, nel pieno rispetto dell'integrità della persona sorda».

3.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere il comma 2.

3.4

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLO](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Prevenzione e diagnosi precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo. Tutela della salute»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.»;

c) dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di *display*, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.5

[ENDRIZZI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). La Repubblica promuove e garantisce alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, l'accessibilità all'utilizzo di strumenti e soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona con disabilità uditive di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché agli ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui lo svantaggio risulta avere maggior impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali».

3.0.1

[URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Piena applicazione della legge 5 febbraio-1992, n 104)

1. La Repubblica promuove la piena attuazione e applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso le convenzioni previste all'articolo 38 della medesima legge».

Art. 4

4.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (*Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità della cultura, dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione*) ? 1. ? La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi comunicativi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica, con esplicito riferimento a la cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico negli spazi ambientali. Allestimento di idonei cartelli con simboli internazionale di accesso alla comunicazione che segnalano la possibilità di superare pericolo, ostacoli.

3. La Repubblica promuove le tecnologie della sottotitolazione, del *respeakeraggio* e l'utilizzo della LIS e per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive

di Stato e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici, congressi, giornate di studio, simposi e seminari promossi e sovvenzionati da amministrazioni pubbliche devono essere rese accessibili e fruibili attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione stenotipia, *respeakeraggio* e altri sistemi tecnologici.

5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni mobili, garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. La Repubblica promuove, in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico e informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi.

Promuove, altresì, la prestazione di servizi di sottotitolazione, interpretariato LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.

7. Can riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato LIS- e LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai semi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde e sordocieche, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa.

8. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena fruibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, di eventi culturali, del turismo accessibile della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

9. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero».

4.2

CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «specie se di nuova costruzione».

4.3

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità della cultura, dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione»;

b) Al comma 2 dopo le parole: «automazione e demotica» aggiungere infine le seguenti parole: «, con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, Allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericolo, ostacoli.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «La Repubblica promuove» sostituire con le seguenti: «la diffusione e l'utilizzo della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione» con le parole: «le tecnologie della sottotitolazione, del *respeakeraggio* e l'utilizzo della LIS»;

d) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici, congressi, giornate di studio, simposi e seminari promossi e sovvenzionati da amministrazioni pubbliche devono essere rese accessibili e fruibili attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione (stenotipia, *respeakeraggio*) e altri sistemi tecnologici.»;

e) al comma 6 dopo le parole: «la prestazione di servizi di» inserire la parola: «sottotitolazione,»;

f) al comma 7 sostituire le parole: «con disabilità uditiva in genere e sordocieche,» con le seguenti: «, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa».

4.4

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione» con le seguenti: «la diffusione l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione».

4.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione e l'utilizzo della LIS, e delle tecnologie per la sottotitolazione» con le seguenti: «la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione».

4.6

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione e l'utilizzo della LIS, e delle tecnologie per la sottotitolazione» con le seguenti: «la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione».

4.7

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 4, dopo le parole: «mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS» aggiungere le seguenti: «e ogni altro metodo inclusive».

Consequentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione e stenotipia».

4.8

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato LIS» aggiungere le seguenti: «e ogni altro metodo inclusivo».

4.9

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.10

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «Promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.11

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «l'uso di ogni metodologia nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile» con le seguenti: «l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile».

4.12

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tecnico e informatico» inserire le parole: «, accessibile ed inclusivo»,».

4.15

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «, altresì», con le seguenti: «ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.13

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 7, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.14

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 7, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanta disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

Art. 5

5.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5 ? 1. La Repubblica garantisce l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastica e di ogni altra figura operante nella scuola, garantisce inoltre la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi dell'assistente per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici ed informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessita di ciascun alunno in conformità a quanta previsto dalla legge n. 104/92 e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni,

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'uso della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché (apprendimento di ogni altra modalità comunicati va necessaria alla piena inclusione)».

5.2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Scuola). ? 1. La Repubblica garantisce l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, garantisce inoltre la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici e d'informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'uso della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione».

5.3

[FAVERO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «i bambini sordi e dell'assistente per bambini sordociechi, dell'interprete LIS e LIS tattile,» con le parole: «studenti sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti sordociechi di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'interprete LIS e LIS tattile specializzato in ambito educativo nei curriculum bilingui di cui al comma 3,».

5.4

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «la piena partecipazione», inserire le seguenti: «e accessibilità»;*
- b) *al comma 2, e dopo le parole: «(lingua italiana), sopprimere le seguenti: «parlata e scritta».*

5.5

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.6

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «della ricerca garantisce», sostituire le parole: «l'apprendimento», con le seguenti: «l'insegnamento».

5.7

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «nonché» sostituire le parole: «l'apprendimento», con le seguenti: «la conoscenza».

5.8

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 3.

5.9

[FAVERO](#)

Al comma 4 dopo la parola: «assistente alla comunicazione» inserire le parole: «per studenti sordi» e sostituire le parole: «per bambini sordociechi» con le seguenti: «all'autonomia e alla comunicazione per studenti sordociechi di cui all'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

5.10

[LANZILLOTTA](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «il Ministero dell'Istruzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con l'Istituto Statale per Sordi e con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

a) determina i programmi di formazione per i predetti operatori nonché quelli per la didattica specializzata, a favore dei docenti curriculari e di sostegno con alunni sordi in classe. Tali programmi di formazione hanno validità su tutto il territorio nazionale;

b) riconosce e convalida i percorsi formativi per le figure sopradette di altri enti e associazioni che, attraverso specifico regolamento emanato dal Ministero stesso, verranno inseriti in un elenco nazionale di idoneità ad attivare percorsi formativi conformi e riconosciuti.

Su questa base il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni, opera affinché sia adottata una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle professioni di Assistente alla comunicazione e di Interprete della LIS».

5.11

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, sostituire dalle parole: «il Ministero dell'istruzione» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un tavolo di esperti con il quale determinare i requisiti e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità. Sentite le associazioni

maggiormente rappresentative per la tutela dei diritti delle persone sorde, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca favorisce lo sviluppo di programmi di formazione iniziale e continua».

5.12

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca» con le seguenti: «sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde».

5.13

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca» con le seguenti: «sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde».

5.14

[FAVERO](#), [FASIOLO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

5.15

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

5.16

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con», inserire le seguenti: «l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

5.17

[FAVERO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca», inserire le seguenti: «da individuarsi tra le associazioni professionali di rilevanza nazionale degli interpreti LIS iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge».

5.18

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca», inserire le seguenti: «da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.19

[ORRÙ](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, ai sensi del comma 3, articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce giuridicamente la figura dell'Assistente alla Comunicazione».

5.20

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi e certificazione delle competenze degli assistenti alla comunicazione nonché le modalità di aggiornamento permanente degli stessi».

Art. 6

6.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e *post* universitaria degli studenti sordi e sordociechi, attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere, della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia delle studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco».

6.2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'abbattimento delle barriere», inserire la parola: «culturali» e sostituire le parole: «tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco» con le parole: «mettendo a disposizione misure inclusive e corretti strumenti, idonei a inserire pari opportunità ed autonomia, secondo persona di bisogni e opzioni indicate. Stenotipia, re speakeraggio, LIS, LIS tattile, ogni altra metodologia, soluzione e risorse».

6.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché».

8.2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «nella LIS e LIS tattile, attraverso sistemi di sottotitolazione e» con le seguenti: «attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione nonché».

Art. 9

9.1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - (*Arte, cultura, tempo libero*). ? 1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate alla sport, alla culturale ai tempo libera».

9.3

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di interpretariato LIS» con le seguenti: «erogati direttamente in lingua dei segni o attraverso servizi di interpretariato da italiano a LIS, e viceversa.».

9.4

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo le parole: «il patrimonio culturale italiano alle persone sorde,» *sopprimere le parole:* «, con disabilità uditiva in genere».

Art. 10

10.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Trasporti*). ? 1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sana rese accessibili attraverso sistemi di sottotitolazione, servizi d'interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire, accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso sistemi di sottotitolazione la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione a altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione».

10.2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «accessibilità attraverso» *inserire le seguenti:* «sistemi di sottotitolazione».

Al comma 2, dopo le parole: «diffuse anche attraverso» *inserire le seguenti:* «sistemi di sottotitolazione».

Conseguentemente, al comma 1 e 2 dopo le parole: «LIS tattile» *sopprimere le seguenti:* «, sistemi di sottotitolazione».

Art. 11

11.1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? (*Partecipazione politica*) ? 1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di sottotitolazione, interpretariato LIS, LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale».

Art. 12

12.1

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il regolamento di trasformazione degli Istituti atipici di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in Enti Nazionali Statali».

12.0.1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Standard nazionali di qualità della formazione degli assistenti alla comunicazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi e certificazione delle competenze degli assistenti alla comunicazione nonché le modalità di aggiornamento degli stessi».

Art. 13

13.1

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[FAVERO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Università e della Ricerca» inserire le parole: «, sentiti l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde»,».

13.5

[ORRÙ](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ogni provincia italiana, l'albo provinciale degli Assistenti alla Comunicazione della Lingua dei Segni italiana (LIS)».

Art. 14

14.1

[FASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i cui membri sono designati» inserire le parole: «all'interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

14.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i cui membri sono designati» inserire le seguenti: «all'interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

14.3

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i cui membri sono designati», inserire le seguenti: «all'interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

14.4

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «interventi per la promozione», sostituire le parole da: «delle persone sorde», fino alla fine del comma con le seguenti: «del bilinguismo».

Art. 16

16.1

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, capoverso 31-bis) sostituire le parole: «dalle persone sorde», con le seguenti: «nonché per l'accesso ai mezzi e alle tecnologie atti a favorire la comunicazione e l'informazione da parte delle persone sorde».

Tit.

Tit.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordo cieche, per il superamento delle barriere della comunicazione e per il riconoscimento della Lingua Dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile».

Tit.2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordo cieche, per il superamento delle barriere della comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile»

Tit.3

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere della comunicazione e dell'informazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni italiana (LIS) della LIS tattile».

Tit.4

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana».

Tit.5

[MARIO MAURO](#)

Al titolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche», *con le seguenti:* «, la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordocieche»;
- b) *sostituire le parole:* «la rimozione», *con le seguenti:* «il superamento»;
- c) *sostituire le parole:* «alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile», *con le seguenti:* «alla comunicazione per il riconoscimento della lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile».

Tit.6

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Nel titolo sostituire le parole: «alla comprensione e alla comunicazione», *con le seguenti:* «della comunicazione e dell'informazione».

Tit.7

[FAVERO](#), [FASIOLO](#)

Sostituire le parole: «alla comprensione ed alla comunicazione», *con le seguenti:* «della comunicazione e dell'informazione».

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 400 (pom.) dell'08/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
400ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1522\)](#) ORELLANA e BATTISTA. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) MARINELLO ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) RANUCCI. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) NENCINI ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) MANCONI e ICHINO. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) MILO ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) Isabella DE MONTE ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

(1782) VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

La **PRESIDENTE**, in riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Calderoli nella seduta di ieri, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, volti a premettere al disegno di legge un articolo recante la riproposizione dei contenuti del provvedimento. Al riguardo, in coerenza con gli indirizzi assunti dalla Presidenza del Senato, ritiene che emendamenti di tale natura potrebbero essere ammessi solo in presenza di forme estreme di ostruzionismo, in quanto orientati ad assicurare che il procedimento legislativo si svolga in modo razionale e secondo criteri di efficacia ed economicità. Al di fuori di tale ipotesi, invece, non ritiene che proposte così formulate possano essere ammesse, in quanto la loro eventuale approvazione determinerebbe una irragionevole compressione del dibattito e il sacrificio del confronto parlamentare, che si realizza anche attraverso la presentazione e la discussione di proposte e di strumenti di voto.

Il senatore **CALDEROLI (LN-Aut)**, nel convenire con la decisione adottata dalla Presidente, ritiene però che il giudizio sulla inammissibilità di emendamenti di tale natura non dovrebbe basarsi su criteri connessi alla esigenza - a suo avviso tutta politica - di contenimento di eventuali manifestazioni di ostruzionismo da parte dell'opposizione. Il sindacato dovrebbe radicarsi esclusivamente su principi desumibili dalle disposizioni regolamentari.

Il senatore **ENDRIZZI (M5S)**, nel convenire con le osservazioni del senatore Calderoli, ritiene che l'inammissibilità di emendamenti premissivi, recanti aspetti essenziali del contenuto dell'intero disegno di legge, non dovrebbe conoscere alcuna deroga, neanche per assicurare il buon andamento dei lavori. A suo avviso, infatti, nel procedimento legislativo è necessario assicurare in primo luogo - e in via prioritaria - le prerogative e i diritti dei parlamentari, a garanzia della democraticità del processo decisionale.

La senatrice **DE PETRIS (Misto-SI-SEL)** osserva che, in assenza di una puntuale regolazione degli istituti volti - nell'ambito del procedimento legislativo - a contenere le tecniche ostruzionistiche, i quali comunque costituiscono l'espressione di un diritto fondamentale delle opposizioni, può accadere che il conflitto sia risolto sulla base di puri rapporti di forza. In particolare, per quanto attiene alla questione in oggetto, conviene con quanto sostenuto dal senatore Calderoli e dal senatore Endrizzi. Ritiene, infatti, che emendamenti premissivi, recanti un'integrale riproposizione dei contenuti del disegno di legge, anche in forma di principi, dovrebbero essere dichiarati sempre inammissibili, in quanto la loro eventuale approvazione, determinando la preclusione o l'assorbimento di quasi tutti gli emendamenti presentati, produrrebbe un abnorme e irragionevole sacrificio della discussione.

La **PRESIDENTE**, nel ribadire le ragioni della sua decisione, ritiene che su emendamenti di tale natura occorra compiere un attento e rigoroso sindacato, dal momento che la loro eventuale approvazione può determinare una significativa e irragionevole compressione del dibattito. Pur tuttavia, situazioni patologiche di ostruzionismo possono condurre, come *extrema ratio*, ad una determinazione favorevole circa la loro ammissibilità, in quanto la discussione parlamentare - nelle forme e secondo le regole che governano il procedimento legislativo - è comunque orientata all'assunzione di una

decisione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 ([n. COM \(2016\) 194 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 131)

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'istituzione di un sistema di ingressi e uscite dell'Unione (EES), al fine di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuori termine, nonché rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità.

L'ambito di applicazione del nuovo sistema di ingressi e uscite comprende gli attraversamenti di frontiera di tutti i cittadini di Paesi terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni), sia con l'obbligo del visto sia in esenzione da tale obbligo, o eventualmente con un visto di circolazione valido per non più di un anno.

I familiari di cittadini dell'Unione che godono del diritto di libera circolazione o di cittadini di Paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e che non sono ancora titolari di carte di soggiorno, devono essere registrati nel sistema di ingressi e uscite ma non sono soggetti alla norma relativa al soggiorno di breve durata.

Il sistema, quindi, raccoglierà i dati biometrici e registrerà gli ingressi e le uscite allo scopo di facilitare gli attraversamenti di frontiera dei viaggiatori in buona fede, eventualmente anche attraverso sistemi self-service e varchi automatici. Inoltre, registrerà i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione. In tal modo, si otterrà un completamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione Schengen.

Rileva che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché l'iniziativa costituisce un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen, al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite ([n. COM \(2016\) 196 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 132)

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale - anche a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di ingressi e uscite dell'Unione - si apportano modifiche al codice frontiere Schengen, in relazione al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

In particolare, sono introdotte le definizioni di sistema di ingressi e uscite (EES), di sistema self-service, di varco automatico e di sistema di controllo di frontiera automatizzato; sono elencati i cittadini di Paesi terzi i cui dati sono inseriti nel sistema e le deroghe a tale procedura; è previsto l'accertamento dell'autenticità del chip dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica; è consentito, per i cittadini di Paesi terzi, l'accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle banche dati pertinenti; è stabilita la possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne; è previsto l'uso di sistemi self-service e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nel sistema di ingressi e uscite; è prevista la registrazione nel sistema di ingressi e uscite dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata.

Sottolinea che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto è diretta ad apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi e uscite, e soddisfa il principio di proporzionalità, poiché solo attraverso un regolamento è possibile modificare il codice, istituito dal regolamento (UE) 2016/399.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede un chiarimento sulle modalità di verifica dell'identità ai varchi automatici.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) precisa che, ai varchi automatici, viene effettuata una comparazione elettronica tra l'immagine del volto registrata nel chip contenuto nel documento di viaggio e quella fotografata sul posto. In ogni caso, la sorveglianza è comunque affidata alla guardia di frontiera, che potrà consultare le banche dati pertinenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) ([n. COM \(2016\) 290 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, nel quale sono elencati i Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Nel 2013, tale regolamento era stato modificato introducendo un meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo in determinate situazioni di emergenza, quali quelle determinate da un aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare.

La proposta in esame è volta a rafforzare il meccanismo di sospensione, rendendo più facile per gli Stati membri la notifica delle circostanze che portano ad un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa.

Si prevedono, quindi, tempi più rapidi per l'applicazione della procedura e un ampliamento delle ragioni che giustificano la sospensione. In particolare, tra le cause di attivazione del meccanismo è incluso l'aumento degli esiti negativi delle domande di riammissione relative ai cittadini di Paesi terzi transitati in un determinato Paese terzo, qualora sia previsto un obbligo di riammissione da un accordo concluso tra l'Unione o uno Stato membro e un determinato Paese terzo. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter attivare il meccanismo nel caso in cui il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione.

Ritiene che il documento sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto il meccanismo di sospensione - di cui al regolamento (CE) n. 539/2001, che è parte integrante della politica comune dei visti - può essere rafforzato solo con un'azione a livello di Unione, attraverso una modifica del regolamento, e gli Stati membri non possono agire individualmente per raggiungere tale obiettivo.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) evidenzia il rischio che, con l'attribuzione alla Commissione europea dell'iniziativa di attivare il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo, si configuri una violazione del principio di sussidiarietà.

A suo avviso, sarebbe opportuno precisare che la procedura attivata dalla Commissione deve produrre effetti su tutti gli Stati membri, in base al principio di reciprocità. In questo modo, si potrebbero salvaguardare gli interessi nazionali di singoli Paesi che non abbiano ragione di attivare il meccanismo di sospensione, evitando che gli indirizzi della Commissione europea sul ripristino dell'obbligo del visto possano essere condizionati da Stati membri politicamente influenti nell'ambito dell'Unione.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) sottolinea che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto i singoli Stati non possono assumere misure unilaterali in merito all'ingresso di cittadini di

Paesi terzi nel territorio dell'Unione.

Peraltro, la gestione dei confini esterni dello spazio Schengen non può che essere affidata alla Commissione europea, la quale - a seguito delle modifiche proposte - potrà attivare la procedura per la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, in presenza di violazioni degli accordi di riammissione sottoscritti con Paesi terzi.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che la proposta di regolamento finisca sostanzialmente per favorire quei Paesi dell'Europa centro-settentrionale che rappresentano la destinazione finale per molti migranti irregolari e che, quindi, intendono limitare gli ingressi. Al contempo, però, si registrano ritardi nell'applicazione delle misure che dovrebbero alleviare la pressione migratoria sui Paesi di primo approdo, come l'Italia e la Grecia.

Auspica, quindi, che in sede comunitaria vi sia un maggior equilibrio nella gestione degli ingressi da parte dei richiedenti asilo.

La [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione può attivare il meccanismo di sospensione di propria iniziativa, sostituendosi allo Stato membro, qualora sia in possesso di informazioni affidabili circa eventuali violazioni degli accordi di riammissione conclusi tra l'Unione o uno Stato membro e un Paese terzo.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) ritiene opportuno assegnare un potere di iniziativa alla Commissione nella sospensione degli accordi più favorevoli nei confronti di un Paese terzo, proprio al fine di rendere meno penetrabili le frontiere esterne dell'Unione. A suo avviso, tale soluzione offre maggiori garanzie, in luogo della notifica di attivazione del meccanismo di sospensione da parte del singolo Paese. Ad esempio, sarebbe auspicabile un intervento della Commissione a fronte della situazione di particolare difficoltà della Grecia, soggetta a una pressione migratoria eccezionale anche a causa della insufficiente applicazione degli accordi di riammissione stipulati con la Turchia.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) osserva che le nuove misure proposte dalla Commissione volte a modificare l'attuale meccanismo di sospensione, in realtà, non riguardano i migranti. Infatti, le deroghe all'obbligo del visto sono state previste con alcuni Stati principalmente per ragioni economiche e commerciali. Ciò lascia presupporre che il meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto possa essere attivato in modo strumentale, magari per esercitare pressioni indirette su alcuni Stati membri, come la Grecia.

Pertanto, al fine di evitare che le misure in esame abbiano effetti negativi sugli ingressi a fini turistici, ritiene opportuno sottolineare, nella proposta di risoluzione, che la Commissione possa attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione esclusivamente in caso di violazione degli accordi di riammissione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario chiarire se il Parlamento europeo possa revocare la decisione assunta dal singolo Stato membro di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto.

Il vice ministro BUBBICO ricorda che, nel regolare la mobilità all'interno dello spazio Schengen anche di cittadini di Paesi terzi, l'Unione europea ha stipulato accordi per l'esenzione dall'obbligo del visto con alcuni Paesi, che sono elencati nell'allegato II al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Tuttavia, la deroga all'obbligo del visto nei confronti di un Paese terzo può essere sospesa in presenza di particolari circostanze, ad esempio quando si registra un aumento improvviso del numero dei cittadini di tale Paese terzo che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne diritto,

quando le domande d'asilo presentate dai cittadini di quel Paese terzo siano infondate, oppure nel caso che le domande di riammissione presentate dallo Stato membro al Paese terzo per i propri cittadini abbiano avuto esito negativo.

Secondo la proposta di regolamento in esame, il meccanismo di sospensione potrà essere attivato non più solo dallo Stato membro, ma anche per iniziativa della Commissione, la cui informazione al Parlamento europeo e al Consiglio equivale a notifica. In ogni caso, la Commissione è comunque tenuta a presentare una relazione accompagnata da una proposta legislativa per modificare il regolamento (CE) n. 539/2001, al fine di trasferire il Paese terzo in questione nell'elenco, contenuto nell'allegato I, dei Paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto.

Ribadisce, inoltre, che l'attivazione del meccanismo di sospensione da parte della Commissione si verifica solo in presenza di violazioni degli accordi di riammissione, o qualora il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione. Pertanto, non risulterebbero in alcun modo penalizzati gli interessi nazionali, in relazione agli ingressi di cittadini di Paesi terzi a fini turistici.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) ritiene comunque preferibile precisare, nella proposta di risoluzione, che la procedura di sospensione attivata dalla Commissione europea si applichi a tutta la frontiera esterna dell'Unione, al fine di evitare che la misura possa penalizzare singoli Stati membri.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)), nel ribadire che la proposta di regolamento è volta solo a rafforzare il meccanismo di sospensione già vigente e ad abbreviare i termini per l'applicazione della procedura, si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene opportuno rinviare la votazione, al fine di consentire una più approfondita riflessione sulle implicazioni della proposta di regolamento in esame.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) si associa alla richiesta del senatore Endrizzi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) propone di anticipare la seduta di domani, giovedì 9 giugno, già convocata alle ore 14, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, giovedì 9 giugno, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 194 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 131)**

La Commissione,
esaminata la proposta di Regolamento in titolo,
considerato che:

il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio prevede l'istituzione di un sistema di ingressi e uscite dell'Unione (EES), al fine di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuori termine, nonché rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità,

rilevato, in particolare, che:

l'ambito di applicazione del nuovo sistema di ingressi e uscite comprende gli attraversamenti di frontiera di tutti i cittadini di Paesi terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni), sia con l'obbligo del visto sia in esenzione da tale obbligo, o eventualmente con un visto di circolazione valido per non più di un anno; i familiari di cittadini dell'Unione che godono del diritto di libera circolazione o di cittadini di Paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e che non sono ancora titolari di carte di soggiorno, devono essere registrati nel sistema di ingressi e uscite ma non sono soggetti alla norma relativa al soggiorno di breve durata,

considerato altresì che:

il sistema raccoglierà i dati biometrici e registrerà gli ingressi e le uscite allo scopo di facilitare gli attraversamenti di frontiera dei viaggiatori in buona fede, eventualmente anche attraverso sistemi *self-service* e varchi automatici. Inoltre, registrerà i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione. In tal modo, si otterrà un completamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione Schengen,

rilevato che:

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle

frontiere esterne degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
è altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché l'iniziativa costituisce un ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen, al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne,
valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,
si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 196 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 132)**

La Commissione,
esaminata la proposta di Regolamento in titolo,
considerato che:
essa integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e all'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS ? Visa Information System),
rilevato, in particolare, che:
sono introdotte disposizioni volte a definire le categorie di persone i cui dati sono inseriti nel sistema e le deroghe a tale procedura;
è previsto l'accertamento dell'autenticità del *chip* dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica;
è consentito, per i cittadini di Paesi terzi, l'accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle banche dati pertinenti;
è stabilita la possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne;
è previsto l'uso di sistemi *self-service* e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nel sistema di ingressi e uscite;
è prevista la registrazione nel sistema di ingressi e uscite dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata,
considerato altresì che:
la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;
il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato in quanto la proposta è diretta ad apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi e uscite. Tale obiettivo non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen);
anche il principio di proporzionalità risulta soddisfatto poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,
valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,
si pronuncia in senso favorevole.

1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del 07/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016
419ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire, nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana, l'esame dei disegni di legge n. **[2258](#)** (disposizioni in materia di conflitti di interessi) e connessi, n. **[1522](#)** e connessi (attività di rappresentanza interessi) e n. **[302](#)** e connessi (riconoscimento della lingua dei segni italiana), nonché l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 308 (testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale).

Si è concordato, inoltre, di iniziare, già dalla prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, degli atti del Governo n. 320 (condizioni di ingresso e soggiorno cittadini Paesi terzi per lavori stagionali) e n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica).

Si è deciso, quindi, di invitare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gianclaudio Bressa, affinché possa riferire alla Commissione sullo stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Infine, si è convenuto di avviare opportune interlocuzioni con il Ministro dell'interno in riferimento al disegno di legge n. **[1307](#)** e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine), in stato di avanzata trattazione in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 643
XVII Legislatura

Disciplina della rappresentanza di interessi
Titolo breve: *attività di rappresentanza interessi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 123 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

Attività

Esito: Favorevole
con osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S. 281](#), [S. 358](#),
[S. 1497](#), [S. 806](#),
[S. 992](#), [S. 1522](#),
[S. 1191](#), [S. 1632](#),
[S. 1782](#), [Petizione](#)
[n. 217](#), [Petizione](#)
[n. 768](#)

Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 123 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente **CHITI** informa che il Governo ha inoltrato alle Camere anche la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014, che è stata assegnata, come di consueto, in sede primaria, alla 14ª Commissione.

Ricorda che era stata egualmente deferita alla nostra Commissione la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013.

Nelle attuali circostanze, quindi, ossia praticamente a metà anno 2015, dovendo trattare distintamente tre relazioni governative - le due citate, che si riferiscono, appunto, al bilancio consuntivo dell'azione europea dell'Italia riguardanti anni ormai da tempo trascorsi, come il 2013 e il 2014, nonché quella programmatica concernente l'anno in corso - sarebbe opportuno procedere ad una disamina congiunta dei tre documenti - eventualmente attraverso la richiesta di un apposito affare assegnato - non solo per motivi di razionalizzazione procedurale, ma, anche e soprattutto, per addivenire ad una considerazione contestuale sia dei risultati finora raggiunti che delle prospettive future di collaborazione e di tutela

dell'interesse nazionale nell'ambito dell'Unione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1522\)](#) **ORELLANA e BATTISTA.** - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(281\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI.** - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI ed altri.** - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI e ICHINO.** - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE ed altri.** - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1632\)](#) **Laura PUPPATO ed altri.** - *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

[\(1782\)](#) **VERDUCCI ed altri.** - *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MARAN](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo, spiegando che essi sono volti ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza e promozione di interessi particolari presso le istituzioni pubbliche nell'ambito dei processi decisionali pubblici, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali e di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche, disciplinando i seguenti aspetti: attività di rappresentanza di interessi (*lobbying*) e dei principi a cui essa di informa; i requisiti per l'esercizio della predetta attività, tra cui l'obbligo di iscrizione a un registro nazionale dei rappresentanti di interessi; requisiti per l'iscrizione nel registro e l'autorità preposta al controllo dello stesso; elaborazione, da parte della predetta autorità di controllo, di un codice di condotta che gli iscritti al registro si devono impegnare a rispettare; obbligo di relazione annuale da parte degli iscritti al registro, all'autorità di controllo, sulle attività di *lobby* svolte, e obbligo di relazione annuale dell'autorità di controllo, alle Camere; diritti e gli obblighi degli iscritti al registro, tra cui la partecipazione alle consultazioni sull'elaborazione di atti normativi; gli obblighi dei decisori pubblici di trasparenza, anche patrimoniale, e di segnalazione di irregolarità; le disposizioni sanzionatorie.

Ricorda, quindi, che, nell'ambito delle Istituzioni europee, l'attuale accordo interistituzionale tra il

Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del registro, si fonda sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato dell'Unione europea (TUE), in base ai quali "le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione" e "mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile", e succede agli analoghi sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, e all'analogo accordo interistituzionale del 23 giugno 2011.

In particolare, il registro delle Istituzioni europee reca: a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni; b) categorie di registrazione (allegato I); c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato II); d) codice di condotta (allegato III); e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato IV); f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

Fa notare, in proposito, che, nell'ambito dell'iter di approvazione del predetto accordo del 16 aprile 2014, si è deciso di mantenere il carattere non obbligatorio della iscrizione al registro per la trasparenza, sebbene il Parlamento europeo si sia espresso chiaramente a favore della sua obbligatorietà e abbia invitato la Commissione europea a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 del TFUE concernente i cosiddetti poteri impliciti (cfr. punti nn. 1 e 3 della decisione del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza).

Il relatore, al termine della sua relazione, dà, quindi, lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, per la Commissione di merito.

Segue un breve intervento del [PRESIDENTE](#), il quale richiama l'attenzione sulla diversità di posizione esistente tra il Parlamento europeo e la Commissione europea in tema di obbligatorietà della iscrizione al registro dei rappresentanti di interessi, che, a suo avviso, pur essendo menzionata nella bozza di parere, andrebbe evidenziata meglio nel relativo dispositivo.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) mette in rilievo che, già nel testo base all'esame della 1a Commissione, sono inserite alcune valutazioni fatte proprie nella proposta di parere del relatore, senatore Maran.

Peraltro, va apprezzata la circostanza per cui, finalmente anche in Italia, si procede all'adozione di una regolamentazione delle *lobbies* che tiene conto del rispetto del principio di trasparenza. Costituisce ancora oggetto di discussione, invece, presso la Commissione di merito, il punto concernente le modalità di gestione del suddetto registro.

Secondo il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), sarebbe opportuno, come segnalato dal Presidente, sottolineare maggiormente la difformità di vedute tra Parlamento europeo e Commissione europea sulla questione dell'obbligatorietà.

Segue un breve intervento del senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*), il quale valuta positivamente, in termini generali, la consapevolezza di addivenire ad una disciplina delle attività di *lobbying*, che, tra l'altro, sono inerenti alla politica stessa.

Il senatore [MARAN](#) (*PD*), relatore, pur rammentando che il testo in trattazione presso la Commissione affari costituzionali prevede il principio dell'obbligatorietà, concorda con quest'ultima

impostazione, proponendo, quindi, di modificare in tal senso la sua bozza di parere.

Conseguentemente, il Presidente, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere riformulato dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1552 E CONNESSI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che essi sono volti ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza e promozione di interessi particolari presso le istituzioni pubbliche nell'ambito dei processi decisionali pubblici, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali e di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche;

considerato, in particolare, che i disegni di legge disciplinano i seguenti aspetti: definizione dell'attività di rappresentanza di interessi (*lobbying*) e dei principi a cui essa si informa; i requisiti per l'esercizio della predetta attività, tra cui l'obbligo di iscrizione a un registro nazionale dei rappresentanti di interessi; i requisiti per l'iscrizione nel registro e l'autorità preposta al controllo dello stesso; l'elaborazione, da parte della predetta autorità di controllo, di un codice di condotta che gli iscritti al registro si devono impegnare a rispettare; l'obbligo di relazione annuale da parte degli iscritti al registro, all'autorità di controllo, sulle attività di *lobby* svolte, e obbligo di relazione annuale dell'autorità di controllo, alle Camere; i diritti e gli obblighi degli iscritti al registro, tra cui la partecipazione alle consultazioni sull'elaborazione di atti normativi; gli obblighi dei decisori pubblici di trasparenza, anche patrimoniale, e di segnalazione di irregolarità; le disposizioni sanzionatorie; ricordato che, nell'ambito delle Istituzioni europee, l'attuale accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del registro, si fonda sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato dell'Unione europea (TUE), in base ai quali "le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione" e "mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile", e succede agli analoghi sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, e all'analogo accordo interistituzionale del 23 giugno 2011;

considerato, in particolare, che il registro delle Istituzioni europee reca: a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni; b) categorie di registrazione (allegato I); c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato II); d) codice di condotta (allegato III); e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato IV); f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi;

rilevato che, nell'ambito dell'iter di approvazione del predetto accordo del 16 aprile 2014, si è deciso di mantenere il carattere non obbligatorio della iscrizione al registro per la trasparenza, sebbene il

Parlamento europeo si sia espresso chiaramente a favore della sua obbligatorietà e abbia invitato la Commissione europea a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 del TFUE concernente i cosiddetti poteri impliciti (cfr. punti nn. 1 e 3 della decisione del Parlamento europeo, del 15 aprile 2014, sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza);

considerato che attualmente figurano iscritti nel registro europeo per la trasparenza 7.310 soggetti, di cui 1.936 sono associazioni commerciali e di categoria, 1.847 sono organizzazioni non governative, 863 sono società di consulenza e 487 sono centri di studio e di ricerca;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime apprezzamento per la previsione, nei disegni di legge in titolo, dell'obbligatorietà di iscrizione nel registro dei rappresentanti di interesse, che porrebbe l'Italia in posizione avanzata ? accanto ad alcuni altri Stati membri dell'UE ? in tema di trasparenza dei processi decisionali pubblici e di coinvolgimento della società civile nelle fasi di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, anche in considerazione degli auspici espressi in tal senso dal Parlamento europeo nella citata decisione del 15 aprile 2014;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato accordo interistituzionale citato del 16 aprile 2014, disposizioni volte a prevedere, nel caso di attività di *lobbying* svolta per conto di portatori di interesse, l'ammissibilità all'iscrizione nel registro sia per l'intermediario consulente sia per il suo cliente portatore di interesse, nonché l'obbligo per l'intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati da contratti di consulenza;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di ribadire esplicitamente che le istituzioni pubbliche mantengano la facoltà di avvalersi di qualunque soggetto terzo, a prescindere dall'iscrizione nel registro, nella loro attività di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, secondo le norme vigenti;

al riguardo, si ritiene comunque opportuno prevedere il diritto, per i soggetti iscritti nel registro, di essere informati e invitati a partecipare alle consultazioni pubbliche inerenti l'elaborazione di normative o regolamentazioni settoriali, in attuazione della finalità di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche;

si ritiene opportuno che il codice di condotta, o codice deontologico, sia elaborato dall'autorità di controllo e che costituisca parte integrante dei doveri sanzionabili assunti dai soggetti che si iscrivono nel registro nazionale dei rappresentanti di interessi. Al riguardo si tenga conto del codice di condotta allegato al citato accordo interistituzionale (allegato III);

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di segnalazione, all'autorità di controllo, di eventuali comportamenti dei soggetti iscritti al registro non conformi al codice di condotta o all'ordinamento giuridico, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato IV al citato accordo interistituzionale, relativo a "meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami";

al riguardo, si ritiene comunque opportuno prevedere qualche forma di controllo d'ufficio, da parte dell'autorità preposta alla tenuta del registro, sull'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate dai soggetti iscritti e sui contenuti della relazione annuale che i soggetti iscritti devono presentare all'autorità;

infine, nell'elaborazione del registro, si tenga conto degli allegati I e II al citato accordo interistituzionale, recanti, rispettivamente, la suddivisione delle diverse categorie di registrazione e le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria.

